1ª SERIE SPECIALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 149° — Numero 7

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 6 febbraio 2008** SI PUBBLICA IL MERCOLEDÌ

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06 85081

AVVISO AGLI ABBONATI

Si dà notizia che in data 5 febbraio 2008 è stata pubblicata l'*edizione straordinaria* della Gazzetta Ufficiale n. 6 - 1ª serie speciale - Corte Costituzionale, recante le sentenze n. 15, 16 e 17 del 16-30 gennaio 2008.

Si rammenta che la campagna per il rinnovo degli abbonamenti 2008 è terminata il 26 gennaio e che la sospensione degli invii agli abbonati, che entro tale data non abbiano corrisposto i relativi canoni, avrà effetto nelle prossime settimane.

CORTE COSTITUZIONALE

SOMMARIO

ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. **10.** Ricorso per conflitto tra enti depositato in cancelleria il 19 dicembre 2007 (della Regione Emilia-Romagna).

Porti e aeroporti - Porti turistici e commerciali di interesse e rilevanza regionale e interregionale - Funzioni amministrative attinenti al rilascio delle concessioni demaniali marittime - Fattispecie riferita al Porto di Bellaria-Igea Marina - Nota del Ministero dei trasporti, Direzione marittima di Ravenna, prot. n. 5243, dell'8 ottobre 2007, concernente la rivendicazione della competenza statale in relazione a tutti i porti di qualunque tipo o classificazione di cui al d.P.C.m. del 21 dicembre 1995, nonché dispaccio del Ministero dei trasporti prot. n. M-TRA/DINFR/9059 dell'11 settembre 2007 - Ricorso per conflitto di attribuzione della Regione Emilia-Romagna - Lamentato disconoscimento dell'indirizzo della giurisprudenza costituzionale confermativo delle competenze regionali - Denunciata lesione delle competenze legislative e amministrative delle Regioni nella materia concorrente dei porti e aeroporti civili, violazione dei principi di leale collaborazione e di buon andamento dell'azione amministrativa - Richiesta di dichiarazione di non spettanza allo Stato e, per esso, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e alle Autorità marittime statali della competenza amministrativa relativa al rilascio di concessioni demaniali nell'ambito dei porti turistici e commerciali di rilevanza economica regionale e interregionale, siti nella Regione Emilia-Romagna, ulteriori rispetto al Porto di Cattolica, nonché richiesta di annullamento degli atti impugnati.

– Nota Ministero dei trasporti, Direzione marittima di Ravenna, dell'8 ottobre 2007, prot. n. 5243; dispaccio del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dell'11 settembre 2007, prot. n. M-TRA DINFR 9059.

Costituzione, artt. 97, 114, 117 e 118; decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, art. 105, come modificato dall'art. 9 della legge 16 marzo 2001, n. 88. . . . . *Pag.* 9

N. **11.** Ricorso per conflitto tra enti depositato in cancelleria il 28 dicembre 2007 (della Provincia autonoma di Trento).

Ambiente - Conservazione degli habitat naturali - Direttive comunitarie 79/409/CEE e 92/43/CEE - Adeguamento alle direttive comunitarie - Disciplina statale (già censurata con ricorso in via principale) e successiva attuazione con decreto del Ministro dell'ambiente 17 ottobre 2007, n. 184, entrambe espressamente rivolte anche alle Province autonome - Ricorso per conflitto di attribuzione della Provincia autonoma di Trento - Lamentata interferenza, nonostante il carattere cedevole della normativa statale nella materia e la compiuta disciplina della Provincia, con l'obbligo diretto ed autonomo della Provincia di adeguamento alla normativa comunitaria - Denunciata lesione della competenza legislativa e amministrativa della Provincia nell'attuazione degli obblighi comunitari e in materia di ambiente, adozione di atto statale regolamentare in materia di competenza della Provincia, natura di dettaglio del decreto censurato, violazione del principio di leale collaborazione e del principio di legalità - Richiesta di dichiarazione di non spettanza allo Stato, e per esso al Ministero dell'ambiente, della competenza ad adottare nei confronti della Provincia di Trento le disposizioni di cui agli artt. da 1 a 7 e relativi allegati del decreto del Ministro dell'ambiente 17 ottobre 2007, n. 184, recante «Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (ZPS)», conseguente richiesta di annullamento dell'atto impugnato.

– Decreto del Ministro dell'ambiente 17 ottobre 2007, n. 184, artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e relativi allegati.

– Costituzione, art. 117, comma sesto; legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, art. 10; Statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige, artt. 8, nn. 1), 5), 6), 7), 13), 14), 15), 16), 17), 18), 20), 21), 9, nn. 9) e 10), e 16; d.P.R. 22 marzo 1974, n. 279; d.P.R. 19 novembre 1987, n. 527; d.PR. 20 gennaio 1973, n. 115; d.P.R. 22 marzo 1974, n. 381; d.lgs. 11 novembre 1999, n. 463; d.P.R. 28 marzo 1975, n. 474; d.P.R. 26 gennaio 1980, n. 197; d.P.R. 19 novembre 1987, n. 526, artt. 7 e 8; d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266, artt. 2, 3 e 4. . . . . *Pag.* 12

N. **12.** Ricorso per conflitto tra enti depositato in cancelleria 29 dicembre 2007 (della Regione Siciliana).

Trasporto - Trasporto marittimo - Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2007 con il quale è stata disposta la messa in liquidazione, prodromica alla soppressione, dell'Autorità portuale di Trapani - Mancata richiesta di parere alla Regione Siciliana, di previa intesa o informativa - Ricorso per conflitto di attribuzione della Regione Siciliana - Denunciata lesione delle attribuzioni della Regione Siciliana, violazione del principio di leale collaborazione - Richiesta di dichiarazione di illegittimità dell'atto impugnato e conseguente annullamento dello stesso.

– Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2007.

– Statuto Regione siciliana art. 22; decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 1953, n. 1113, art. 8 e successive modificazioni. . . . . » 20

N. **1.** Ordinanza del G.u.p. del Tribunale di Torino del 7 giugno 2007.

Parlamento - Intercettazioni «indirette» o «casuali» di comunicazioni o conversazioni di parlamentari - Utilizzazione in procedimento penale - Diniego di autorizzazione della Camera di appartenenza - Distruzione immediata della documentazione - Inutilizzabilità in ogni stato e grado del procedimento dei verbali e delle registrazioni eventualmente acquisiti - Pregiudizio del diritto di difesa degli indagati o di altre parti, in particolare della persona offesa - Violazione del principio di obbligatorietà dell'esercizio dell'azione penale.

– Legge 20 giugno 2003, n. 140, art. 6.

– Costituzione, artt. 3, 24 e 112. . . . . » 22

N. **2.** Ordinanza del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia - Milano, del 20 settembre 2007.

Telecomunicazioni - Regione Lombardia - Norme per l'insediamento e la gestione di centri di telefonia in sede fissa - Riconduzione della normativa stessa «nel quadro delle competenze della Regione e di comuni in materia di commercio» (rientranti nella legislazione residuale regionale *ex* art. 117, comma quarto, Costituzione), anziché alla materia delle comunicazioni (rientrante nella legislazione concorrente, *ex* art. 117, comma terzo, Costituzione), alla tutela della concorrenza (art. 117, comma secondo, lett. *e)*, Costituzione) e alla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali (art. 117, comma secondo, lett. *m)*, Costituzione) - Violazione dei principi stabiliti dalla legislazione statale in materia - Violazione della normativa comunitaria in materia di concorrenza, dei principi di uguaglianza, di libertà di comunicazione e di libertà di iniziativa economica privata.

– Legge della Regione Lombardia 3 marzo 2006, n. 6, art. 1.

– Costituzione, artt. 3, 15, 41 e 117.

Telecomunicazioni - Regione Lombardia - Norme per l'insediamento e la gestione dei centri di telefonia in sede fissa - Introduzione di un sistema generalizzato di autorizzazione comunale per l'esercizio dell'attività - Violazione dei principi stabiliti dalla legislazione statale in materia - Violazione della normativa comunitaria in materia di concorrenza, dei principi di uguaglianza, di libertà di comunicazione, di libertà di iniziativa economica privata.

– Legge della Regione Lombardia 3 marzo 2006, n. 6, art. 4.

– Costituzione, artt. 3, 15, 41 e 117.

Telecomunicazioni - Regione Lombardia - Norme per l'insediamento e la gestione di centri di telefonia in sede fissa - Requisiti e prescrizioni igienico-sanitari - Applicabilità retroattiva - Incidenza sui principi di affidamento, di libertà d'iniziativa economica privata, di libertà di comunicazione e di libertà di iniziativa economica privata - Violazione della normativa comunitaria in materia di concorrenza.

– Legge della Regione Lombardia 3 marzo 2006, n. 6, art. 8, comma 1, lett. *e), f), h)* e *i)*.

– Costituzione, artt. 3, 15, 41 e 117.

Telecomunicazioni - Regione Lombardia - Norme per l'insediamento e la gestione di centri di telefonia in sede fissa - Inosservanza, da parte del titolare dell'autorizzazione del centro di telefonia fisso, degli obblighi, prescrizioni e autorizzazioni in materia di edilizia, urbanistica ed igienico-sanitaria, nonché delle disposizioni sulla destinazione d'uso dei locali e degli edifici, prevenzione incendi e sicurezza, preventivamente all'avvio dell'attività, o entro un anno dall'entrata in vigore della legge censurata - Prevista revoca dell'autorizzazione e sospensione dell'attività - Incidenza sui principi di affidamento, di libertà di comunicazione e di libertà di iniziativa economica privata - Violazione della normativa comunitaria in materia di concorrenza.

– Legge della Regione Lombardia 3 marzo 2006, n. 6, art. 9, commi 1, lett. *c)*, e 2.

– Costituzione, artt. 3, 15, 41 e 117.

Telecomunicazioni - Regione Lombardia - Norme per l'insediamento e la gestione di centri di telefonia in sede fissa - Requisiti e prescrizioni igienico-sanitari - Obbligo per i titolari dei centri di telefonia già attivi alla data di entrata in vigore della legge censurata di porsi in regola con le vigenti norme e con le prescrizioni e autorizzazioni in materia di edilizia, urbanistica ed igienico-sanitaria, previsti dalla legge medesima entro un anno da detta data - Incidenza sui principi di affidamento, di libertà di comunicazione e di libertà di iniziativa economica privata - Violazione della normativa comunitaria in materia di concorrenza.

– Legge della Regione Lombardia 3 marzo 2006, n. 6, art. 12.

– Costituzione, artt. 3, 15, 41 e 117. . . . . *Pag.* 31

N. **3.** Ordinanza dal Tribunale di Napoli - Sezione per il riesame, del 5 ottobre 2007.

Processo penale - Custodia cautelare all'estero in esecuzione del mandato d'arresto europeo - Computo anche agli effetti della durata dei termini ordinari di fase - Mancata previsione - Violazione dei principi di uguaglianza e di inviolabilità della libertà personale - Lesione del diritto di difesa - Richiamo alla sentenza n. 253/2004 della Corte Costituzionale.

– Legge 22 aprile 2005, n. 69, art. 33.

– Costituzione, artt. 3, 13 e 24. . . . . » 37

N. **4.** Ordinanza del Tribunale di Genova del 12 gennaio 2006.

Processo penale - Dibattimento - Rinnovazione per mutamento del giudice persona fisica - Dichiarazioni già assunte nella precedente istruzione dibattimentale - Utilizzabilità per la decisione mediante lettura, dopo l'applicazione degli artt. 190 e 190-*bis* cod. proc. pen., quando l'esame del dichiarante possa aver luogo e sia stato richiesto da una delle parti - Mancata previsione, secondo l'interpretazione delle sezioni unite della Corte di cassazione - Disparità di trattamento di fattispecie identiche - Violazione del principio di non dispersione delle prove - Pregiudizio dell'esercizio della funzione giurisdizionale - Lesione del principio di ragionevole durata del processo.

– Codice di procedura penale, artt. 511, 514 e 525, comma 2.

– Costituzione, artt. 3, 25, 101 e 111. . . . . » 41

N. **5.** Ordinanza del Tribunale di Genova del 12 gennaio 2006.

Processo penale - Dibattimento - Rinnovazione per mutamento del giudice persona fisica - Dichiarazioni già assunte nella precedente istruzione dibattimentale - Utilizzabilità per la decisione mediante lettura, dopo l'applicazione degli artt. 190 e 190-*bis* cod. proc. pen., quando l'esame del dichiarante possa aver luogo e sia stato richiesto da una delle parti - Mancata previsione, secondo l'interpretazione delle sezioni unite della Corte di cassazione - Disparità di trattamento di fattispecie identiche - Violazione del principio di non dispersione delle prove - Pregiudizio dell'esercizio della funzione giurisdizionale - Lesione del principio di ragionevole durata del processo.

– Codice di procedura penale, artt. 511, 514 e 525, comma 2.

– Costituzione, artt. 3, 25, 101 e 111. . . . . *Pag.* 44

N. **6.** Ordinanza del Tribunale di Genova del 12 gennaio 2006.

Processo penale - Dibattimento - Rinnovazione per mutamento del giudice persona fisica - Dichiarazioni già assunte nella precedente istruzione dibattimentale - Utilizzabilità per la decisione mediante lettura, dopo l'applicazione degli artt. 190 e 190-*bis* cod. proc. pen., quando l'esame del dichiarante possa aver luogo e sia stato richiesto da una delle parti - Mancata previsione, secondo l'interpretazione delle sezioni unite della Corte di cassazione - Disparità di trattamento di fattispecie identiche - Violazione del principio di non dispersione delle prove - Pregiudizio dell'esercizio della funzione giurisdizionale - Lesione del principio di ragionevole durata del processo.

– Codice di procedura penale, artt. 511, 514 e 525, comma 2.

– Costituzione, artt. 3, 25, 101 e 111. . . . . » 46

N. **7.** Ordinanza del Tribunale di Genova del 12 gennaio 2006.

Processo penale - Dibattimento - Rinnovazione per mutamento del giudice persona fisica - Dichiarazioni già assunte nella precedente istruzione dibattimentale - Utilizzabilità per la decisione mediante lettura, dopo l'applicazione degli artt. 190 e 190-*bis* cod. proc. pen., quando l'esame del dichiarante possa aver luogo e sia stato richiesto da una delle parti - Mancata previsione, secondo l'interpretazione delle sezioni unite della Corte di cassazione - Disparità di trattamento di fattispecie identiche - Violazione del principio di non dispersione delle prove - Pregiudizio dell'esercizio della funzione giurisdizionale - Lesione del principio di ragionevole durata del processo.

– Codice di procedura penale, artt. 511, 514 e 525, comma 2.

– Costituzione, artt. 3, 25, 101 e 111. . . . . » 49

N. **8.** Ordinanza del Tribunale di Genova del 26 gennaio 2006.

Processo penale - Dibattimento - Rinnovazione per mutamento del giudice persona fisica - Dichiarazioni già assunte nella precedente istruzione dibattimentale - Utilizzabilità per la decisione mediante lettura, dopo l'applicazione degli artt. 190 e 190-*bis* cod. proc. pen., quando l'esame del dichiarante possa aver luogo e sia stato richiesto da una delle parti - Mancata previsione, secondo l'interpretazione delle sezioni unite della Corte di cassazione - Disparità di trattamento di fattispecie identiche - Violazione del principio di non dispersione delle prove - Pregiudizio dell'esercizio della funzione giurisdizionale - Lesione del principio di ragionevole durata del processo.

– Codice di procedura penale, artt. 511, 514 e 525, comma 2.

– Costituzione, artt. 3, 25, 101 e 111. . . . . » 51

N. **9.** Ordinanza del Tribunale di Genova del 26 gennaio 2006.

Processo penale - Dibattimento - Rinnovazione per mutamento del giudice persona fisica - Dichiarazioni già assunte nella precedente istruzione dibattimentale - Utilizzabilità per la decisione mediante lettura, dopo l'applicazione degli artt. 190 e 190-*bis* cod. proc. pen., quando l'esame del dichiarante possa aver luogo e sia stato richiesto da una delle parti - Mancata previsione, secondo l'interpretazione delle sezioni unite della Corte di cassazione - Disparità di trattamento di fattispecie identiche - Violazione del principio di non dispersione delle prove - Pregiudizio dell'esercizio della funzione giurisdizionale - Lesione del principio di ragionevole durata del processo.

– Codice di procedura penale, artt. 511, 514 e 525, comma 2.

– Costituzione, artt. 3, 25, 101 e 111. . . . . *Pag.* 54

N. **10.** Ordinanza del Tribunale di Genova del 9 febbraio 2006.

Processo penale - Dibattimento - Rinnovazione per mutamento del giudice persona fisica - Dichiarazioni già assunte nella precedente istruzione dibattimentale - Utilizzabilità per la decisione mediante lettura, dopo l'applicazione degli artt. 190 e 190-*bis* cod. proc. pen., quando l'esame del dichiarante possa aver luogo e sia stato richiesto da una delle parti - Mancata previsione, secondo l'interpretazione delle sezioni unite della Corte di cassazione - Disparità di trattamento di fattispecie identiche - Violazione del principio di non dispersione delle prove - Pregiudizio dell'esercizio della funzione giurisdizionale - Lesione del principio di ragionevole durata del processo.

– Codice di procedura penale, artt. 511, 514 e 525, comma 2.

– Costituzione, artt. 3, 25, 101 e 111. . . . . » 56

N. **11.** Ordinanza del Tribunale di Genova del 9 febbraio 2006.

Processo penale - Dibattimento - Rinnovazione per mutamento del giudice persona fisica - Dichiarazioni già assunte nella precedente istruzione dibattimentale - Utilizzabilità per la decisione mediante lettura, dopo l'applicazione degli artt. 190 e 190-*bis* cod. proc. pen., quando l'esame del dichiarante possa aver luogo e sia stato richiesto da una delle parti - Mancata previsione, secondo l'interpretazione delle sezioni unite della Corte di cassazione - Disparità di trattamento di fattispecie identiche - Violazione del principio di non dispersione delle prove - Pregiudizio dell'esercizio della funzione giurisdizionale - Lesione del principio di ragionevole durata del processo.

– Codice di procedura penale, artt. 511, 514 e 525, comma 2.

– Costituzione, artt. 3, 25, 101 e 111. . . . . » 59

N. **12.** Ordinanza del Tribunale di Genova del 26 gennaio 2006.

Processo penale - Dibattimento - Rinnovazione per mutamento del giudice persona fisica - Dichiarazioni già assunte nella precedente istruzione dibattimentale - Utilizzabilità per la decisione mediante lettura, dopo l'applicazione degli artt. 190 e 190-*bis* cod. proc. pen., quando l'esame del dichiarante possa aver luogo e sia stato richiesto da una delle parti - Mancata previsione, secondo l'interpretazione delle sezioni unite della Corte di cassazione - Disparità di trattamento di fattispecie identiche - Violazione del principio di non dispersione delle prove - Pregiudizio dell'esercizio della funzione giurisdizionale - Lesione del principio di ragionevole durata del processo.

– Codice di procedura penale, artt. 511, 514 e 525, comma 2.

– Costituzione, artt. 3, 25, 101 e 111. . . . . » 61

ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. **10**

Ricorso per conflitto tra enti depositato in cancelleria il 19 dicembre 2007
(della Regione Emilia-Romagna)

Porti e aeroporti - Porti turistici e commerciali di interesse e rilevanza regionale e interregionale - Funzioni amministrative attinenti al rilascio delle concessioni demaniali marittime - Fattispecie riferita al Porto di Bellaria-Igea Marina - Nota del Ministero dei trasporti, Direzione marittima di Ravenna, prot. n. 5243, dell'8 ottobre 2007, concernente la rivendicazione della competenza statale in relazione a tutti i porti di qualunque tipo o classificazione di cui al d.P.C.m. del 21 dicembre 1995, nonché dispaccio del Ministero dei trasporti prot. n. M-TRA/DINFR/9059 dell'11 settembre 2007 - Ricorso per conflitto di attribuzione della Regione Emilia-Romagna - Lamentato disconoscimento dell'indirizzo della giurisprudenza costituzionale confermativo delle competenze regionali - Denunciata lesione delle competenze legislative e amministrative delle Regioni nella materia concorrente dei porti e aeroporti civili, violazione dei principi di leale collaborazione e di buon andamento dell'azione amministrativa - Richiesta di dichiarazione di non spettanza allo Stato e, per esso, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e alle Autorità marittime statali della competenza amministrativa relativa al rilascio di concessioni demaniali nell'ambito dei porti turistici e commerciali di rilevanza economica regionale e interregionale, siti nella Regione Emilia-Romagna, ulteriori rispetto al Porto di Cattolica, nonché richiesta di annullamento degli atti impugnati.

- Nota Ministero dei trasporti, Direzione marittima di Ravenna, dell'8 ottobre 2007, prot. n. 5243; dispaccio del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dell'11 settembre 2007, prot. n. M-TRA/DINFR/9059.

- Costituzione, artt. 97, 114, 117 e 118; decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, art. 105, come modificato dall'art. 9 della legge 16 marzo 2001, n. 88.

Ricorso promosso dalla Regione Emilia-Romagna, in persona del Presidente della Giunta regionale *pro tempore*, sig. Vasco Errani, rappresentata e difesa, per mandato speciale a margine, dal prof. avv. Franco Mastragostino e dall'avv. Luigi Manzi ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo, in Roma, via Confalonieri, n. 5,

Contro Presidente del Consiglio dei ministri in relazione alla nota del Ministero dei trasporti, Direzione marittima di Ravenna, prot. n. 5243, datata 8 ottobre 2007, indirizzata alla Capitaneria di Porto di Rimini e, per conoscenza, alla Regione Emilia-Romagna, Direzione generale Reti infrastrutturali, logistica e sistemi di mobilità, nonché alla Capitaneria di Porto di Ravenna e ai Comuni di Ravenna, Cattolica e Bellaria-Igea Marina, pervenuta alla regione in data 16 ottobre 2007, avente ad oggetto: «Conferimento di funzioni amministrative dallo Stato alle regioni ed agli enti locali nei porti. Porto di Bellaria. Variazione non sostanziale (art. 24 R.C.N.) - atto formale n. 288/2001 - Società «PORTUR S.p.a.» — Richiesta di restituzione fascicolo. Sentenza n. 255/2007 - Corte costituzionale. Porto di Cattolica; nonché in relazione al dispaccio prot. n. M-TRA/DINFR/9059 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in data 11 settembre 2007, cui si fa riferimento nella nota della Direzione marittima di Ravenna sopra citata, non trasmessa e non conosciuta, nella misura in cui esso abbia a valere quale circolare e/o direttiva vincolante le Capitanerie di Porto, perché sia dichiarato che non spetta allo Stato e, per esso, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti — con attribuzione alle Autorità marittime statali — la competenza amministrativa relativa al rilascio di concessioni demaniali nell'ambito dei porti turistici e commerciali di rilevanza economica regionale e interregionale siti nella Regione Emilia-Romagna, ulteriori rispetto al Porto di Cattolica, e in particolare, avendo riguardo al caso in esame, al Porto turistico di Bellaria-Igea Marina.

FATTO

Con la nota meglio evidenziata in epigrafe, il Ministero dei trasporti, Direzione marittima di Ravenna, nell'interloquire con il Comando della Capitaneria di Porto di Rimini che riferiva in ordine al riscontro negativo, da parte del Comune di Bellaria-Igea Marina, alla richiesta avanzata dalla medesima Capitaneria di Rimini di restituzione del fascicolo riguardante la concessione demaniale marittima, rilasciata dall'ente territoriale locale nell'ambito portuale di Bellaria alla Società PORTUR S.p.a, ha perso una buona occasione per mettersi in linea con la chiarissima e oramai consolidata giurisprudenza costituzionale, riscontrabile in tema di spettanza dell'esercizio delle funzioni amministrative attinenti al rilascio delle concessioni demaniali marittime, che riguardano porti di interesse e rilevanza regionale.

Dopo aver citato il dispaccio prot. n. M-TRA/DINFR/9059 dell'11 settembre 2007, con il quale il Ministero dei trasporti avrebbe «ribadito quanto più volte ampiamente sostenuto ed argomentato in casi analoghi e cioè che, in relazione ai ricorsi delle Regioni Campania e Toscana, accolti dalla Corte costituzionale, gli effetti di ogni pronuncia... non possono che essere limitati alle parti in causa e agli specifici casi relativi, nella fattispecie, a porti turistici della Campania e al porto di Viareggio... in quanto la pronuncia della Corte sulla competenza... è da considerarsi pronuncia non sulla competenza in astratto, bensì sulla competenza in concreto, cioè, riferentesi ad atti concreti ed individuati, in relazione ai quali si esaurisce la competenza stessa...», l'Autorità marittima sopra indicata ha tratto la deduzione che «in detta ottica deve essere intesa anche la recente sentenza relativa al Porto di Cattolica» ed ha concluso evidenziando che: «il superiore Ministero ha disposto che codesta Capitaneria di Porto si limiti a trasferire solo la documentazione relativa alle concessioni demaniali del porto di Cattolica e consideri nella propria competenza tutti gli altri porti, di cui al d.P.C.m. in data 21 dicembre 1995, siano essi di qualunque tipo o classificazione», ritenendo, con riferimento al rappresentato rifiuto del Comune di Bellaria di restituzione del fascicolo, che: «la detenzione, da parte dell'Ente locale, dei fascicoli inerenti alla concessione alla Società PORTUR S.p.a. costituisce una mera situazione di fatto» confermandosi «quanto già disposto..., da ultimo con dispaccio MINFRA/DINFR/2738 in data 12 marzo 2007».

In buona sostanza, il Ministero e per esso la Direzione marittima di Ravenna nel caso di specie, rivendica nuovamente, in via generale, la competenza statale in materia di concessioni sui beni del demanio marittimo portuale, in relazione a tutti i porti di qualunque tipo o classificazione, di cui al d.P.C.m. del 21 dicembre 1995, diversi da quelli per i quali siano stati accolti gli specifici ricorsi per conflitto di attribuzione, costringendo le regioni a reiterare i conflitti, in relazione, peraltro, ad una questione sulla quale si è oramai formato un indirizzo della giurisprudenza costituzionale chiaramente confermativo delle competenze regionali.

Siffatta nota è, dunque, nuovamente lesiva delle competenze da tempo attribuite e riconosciute alle regioni, in quanto lo Stato, nel ritenere riferibili soltanto al porto di Cattolica i principi contenuti nella sentenza n. 255/2007 (e limitatamente ai rispettivi porti, i contenuti delle precedenti pronunce), afferma nuovamente la propria competenza sui porti turistici e commerciali, di rilevanza economica e di interesse regionale o interregionale, siti nella regione, ulteriori rispetto a quello di Cattolica, in patente violazione degli artt. 114, 117 e 118 Costituzione, del principio di leale collaborazione e di buon andamento dell'azione amministrativa, di cui all'art. 97 Cost.

Anche avverso tale atto, la Regione Emilia-Romagna è, quindi, costretta a promuovere giudizio per conflitto di attribuzione, per i seguenti motivi.

DIRITTO

Violazione delle attribuzioni regionali di cui all'art. 114 117 e 118 della Costituzione, anche in relazione al riparto delle competenze amministrative delineato dall'art. 105 del d.lgs n. 112/1998, come modificato dall'art. 9 della legge 16 marzo 2001, n. 88.

Violazione del principio di leale collaborazione e di buon andamento dell'azione amministrativa, di cui all'art. 97 della Costituzione.

La nota indicata in epigrafe, proprio perché espressamente indirizzata, per conoscenza, anche alla Regione Emilia-Romagna, e proprio perché intende in qualche modo «aggirare» anche la sentenza di codesta ecc.ma Corte costituzionale n. 255/2007, con cui è stato accolto l'analogo ricorso per conflitto di attribuzione promosso per il Porto di Cattolica, rappresenta una rinnovata illegittima e inammissibile rivendicazione, da parte delle Autorità marittime statali e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di competenze e di funzioni in materia di concessioni sui beni del demanio marittimo portuale, che risultano oramai attribuite alle regioni e incardinate nel sistema amministrativo regionale-locale (per effetto del trasferimento delle relative funzioni amministrative, operato dalla legislazione regionale in capo alle amministrazioni comunali).

Rivendicazione di competenze che codesta Corte costituzionale ha, in più occasioni, originate da conflitti del tutto analoghi, risolutamente respinto, sulla scorta di argomentazioni che riguardano, in generale, la illegittimità della riappropriazione, da parte dello Stato, di funzioni concernenti il demanio marittimo, basata sull'inserimento dei porti nel d.P.C.m. 21 dicembre 1995, come, invece, pervicacemente ribadito nella posizione ministeriale (sentenze nn. 322/2000; 89/ 2006; 90/2006; 255/2007, a cui si aggiunge la recentissima sentenza n. 344 del 10 ottobre 2007).

Come ha già evidenziato codesta Corte — cosa che il Ministero sembra non voler intendere nella sua reale portata, allorché rammenta la natura limitata al caso concreto dei precedenti giurisprudenziali in materia, ignorando, ovvero male interpretando la portata di principio delle statuizioni in essi contenute con riferimento ad un unico ed univoco quadro legislativo e di riparto di competenze — il richiamo, effettuato nell'art. 105 del d.lgs. n. 112/1998, al d.P.C.m. 21 dicembre 1995 (Identificazione delle aree demaniali marittime escluse dalla delega alle regioni, ai sensi dell'art. 59 del d.P.R. n. 616/1977), non comporta affatto il conferimento a tale atto di «efficacia legislativa», sicché il riferimento al suddetto atto amministrativo vale semplicemente a definire *per relationem* la portata del limite introdotto dal decreto legislativo al conferimento di funzioni, ma con riguardo al contenuto dell'atto quale esiste attualmente nell'ordinamento e non oltre i limiti in cui permanga la sua efficacia. La Corte ha così ritenuto (e, segnatamente nell'ultima decisione sopra citata, la n. 344/2007, in accoglimento di un ricorso con il quale la Regione Toscana, in modo del tutto simile a quanto si è costretti a fare con l'odierno ricorso, ha reagito avverso la rivendicazione della competenza statale per tutti i restanti porti della regione, escluso Viareggio, in forza del mero richiamo al d.P.C.m. del 1995), che: «è da escludere, dunque, che il riferimento al suddetto d.P.C.m. nelle norme statali citate negli atti impugnati, possa cristallizzare nel tempo l'appartenenza di aree portuali di interesse regionale o interregionale al novero di quelle escluse dal conferimento di funzioni alle Regioni, in vista del loro "preminente interesse nazionale" (sentenza n. 89/2006). D'altronde, il nuovo sistema delle competenze, introdotto dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3... impedisce che possa attribuirsi attuale valenza all'inserimento dei porti turistici e commerciali, di rilevanza economica regionale ed interregionale, nel d.P.C.m. del 1995, ai fini del riparto delle funzioni amministrative in materia portuale l'orientamento di questa Corte, ora richiamato — il quale afferisce proprio al riparto delle attribuzioni tra Stato e regioni, quale risulta dal nuovo Titolo V... e ha portata ricostruttiva generale del nuovo assetto introdotto dalla novella del 2001 — è stato ribadito da ultimo con la sentenza n. 255/2007 con la quale si è riaffermato che il nuovo assetto delle competenze impedisce che possa attribuirsi attuale valenza all'inserimento del porto di Cattolica nel d.P.C.m. 21 dicembre 1995, ai fini del riparto delle funzioni amministrative...» (*cfr.* sentenza n. 344 del 10 ottobre 2007).

Alla luce delle precisazioni reiteratamente effettuate dalla giurisprudenza costituzionale non par dubbio, quindi, che analoghe considerazioni debbano valere anche con riferimento al caso di specie, allorché si ha riguardo al Porto di Bellaria, che si vorrebbe del tutto ingiustificatamente assoggettare ad un regime giuridico diverso da quello valevole per il Porto di Cattolica, quando si tratta di porti entrambi regionali e ed entrambi di interesse turistico, riaffermando, inoltre, una generale attribuzione statale nella materia stessa, che contravviene con il sopra delineato riparto delle competenze fra Stato e regioni.

Le determinazioni oggi impugnate reiterano, quindi, una evidente violazione del riparto di competenze delineato dagli artt. 114, 117 e 118 della Costituzione, direttamente lesiva delle prerogative riconosciute agli enti locali, nonché delle attribuzioni regionali, soprattutto a seguito delle modifiche del titolo V e alla conseguente individuazione della competenza legislativa regionale concorrente in materia di «porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione», di cui all'art. 117, terzo comma Cost.; che, infatti, limita l'intervento del legislatore statale alla sola fissazione dei principi fondamentali, che non potrebbero comprendere, tuttavia, anche l'attribuzione delle competenze amministrative.

Sotto questo profilo, esse determinazioni si pongono anche in netto contrasto con il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti locali, attuato dal d.lgs. n. 112/1998 e dalla successiva legislazione statale di settore (legge n. 88/2001), nonché con la specifica disciplina adottata dal legislatore regionale (l.r. 31 maggio 2002, n. 9), che ha individuato i porti regionali e ha da tempo attribuito, relativamente a tale ambito, le funzioni amministrative in materia di demanio marittimo e di procedimenti amministrativi relativi al rilascio di concessioni demaniali marittime, ai comuni.

Ma soprattutto le determinazioni impugnate sono espressione di un atteggiamento autoreferenziale, oltre che istituzionalmente inaccettabile, che viola tutti i canoni della buona amministrazione e il principio di leale collaborazione, laddove costringe, sia pure a fronte di una miope difesa di competenze, invero non esercitate e non completate pur nella prospettata revisione della normativa statale in materia di classificazione di porti, a continue impugnazioni, che potrebbero essere evitate con una più oculata gestione dei reciproci rapporti istituzionali. Appare oltretutto gravemente lesivo del principio costituzionale di buon andamento della pubblica amministrazione un atteggiamento degli uffici amministrativi statali che si fonda sulla patente «inconsapevolezza» della portata delle sentenze della Corte costitu-

zionale, laddove esse, pur risolvendo il singolo conflitto di attribuzione, fissano *rationes decidendi*, che costituiscono interpretazione dell'assetto costituzionale del riparto di attribuzioni tra Stato e Regioni e valgono, quindi, non solo da precedente per la successiva giurisprudenza costituzionale, *rebus sic stantibus*, ma anche da «norma di legge», che l'amministrazione non può rifiutarsi di riconoscere e rispettare.

P. Q. M.

Si chiede che l'ecc.ma Corte costituzionale dichiari che non spetta allo Stato e per esso al Ministero dei trasporti, attribuire alle Autorità marittime statali la competenza amministrativa relativa al rilascio di concessioni demaniali nell'ambito dei porti turistici e commerciali di rilevanza economica regionale ed interregionale, siti nella Regione Emilia-Romagna, ulteriori rispetto al Porto di Cattolica, e che sia annullata la nota del Ministero dei trasporti, Direzione marittima di Ravenna e il dispaccio ministeriale in essa richiamato, se ed in quanto atto presupposto, citati in epigrafe, con ogni conseguente effetto. Si deposita:

1) *nota del Ministero dei trasporti, Direzione marittima di Ravenna prot. n. 5243, dell'8 ottobre 2007, trasmessa alla Regione Emilia-Romagna in data 16 ottobre 2007.*

Bologna-Roma, addì 12 dicembre 2007

Prof. Avv. Franco MASTRAGOSTINO - *Avv.* Luigi MANZI

07C1444

N. **11**

Ricorso per conflitto tra enti depositato in cancelleria il 28 dicembre 2007
(della Provincia autonoma di Trento)

Ambiente - Conservazione degli habitat naturali - Direttive comunitarie 79/409/CEE e 92/43/CEE - Adeguamento alle direttive comunitarie - Disciplina statale (già censurata con ricorso in via principale) e successiva attuazione con decreto del Ministro dell'ambiente 17 ottobre 2007, n. 184, entrambe espressamente rivolte anche alle Province autonome - Ricorso per conflitto di attribuzione della Provincia autonoma di Trento - Lamentata interferenza, nonostante il carattere cedevole della normativa statale nella materia e la compiuta disciplina della Provincia, con l'obbligo diretto ed autonomo della Provincia di adeguamento alla normativa comunitaria - Denunciata lesione della competenza legislativa e amministrativa della Provincia nell'attuazione degli obblighi comunitari e in materia di ambiente, adozione di atto statale regolamentare in materia di competenza della Provincia, natura di dettaglio del decreto censurato, violazione del principio di leale collaborazione e del principio di legalità - Richiesta di dichiarazione di non spettanza allo Stato, e per esso al Ministero dell'ambiente, della competenza ad adottare nei confronti della Provincia di Trento le disposizioni di cui agli artt. da 1 a 7 e relativi allegati del decreto del Ministro dell'ambiente 17 ottobre 2007, n. 184, recante «Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (ZPS)», conseguente richiesta di annullamento dell'atto impugnato.

- Decreto del Ministro dell'ambiente 17 ottobre 2007, n. 184, artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e relativi allegati.
- Costituzione, art. 117, comma sesto; legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, art. 10; Statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige, artt. 8, nn. 1), 5), 6), 7), 13), 14), 15), 16), 17), 18), 20), 21), 9, nn. 9) e 10), e 16; d.P.R. 22 marzo 1974, n. 279; d.P.R. 19 novembre 1987, n. 527; d.PR. 20 gennaio 1973, n. 115; d.P.R. 22 marzo 1974, n. 381; d.lgs. 11 novembre 1999, n. 463; d.P.R. 28 marzo 1975, n. 474; d.P.R. 26 gennaio 1980, n. 197; d.P.R. 19 novembre 1987, n. 526, artt. 7 e 8; d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266, artt. 2, 3 e 4.

Ricorso della provincia autonoma Trento in persona del Presidente della Giunta provinciale *pro tempore* Lorenzo Dellai, autorizzato con deliberazione della Giunta provinciale n. 2697 del 30 novembre 2007 (all. 1), rappresentata e difesa — come da procura speciale del 4 dicembre 2007 (rep. n. 26844) rogata dall'ufficiale rogante della provincia

dott. Tommaso Sussarellu (all. 2) — dall'avv. prof. Giandomenico Falcon di Padova, dall'avv. Nicolò Pedrazzoli dell'Avvocatura della Provincia e dall'avv. Luigi Manzi di Roma, con domicilio eletto in Roma presso lo studio dell'avv. Manzi, via Confalonieri, 5;

Contro il Presidente del Consiglio dei ministri per la dichiarazione che non spetta allo Stato, e per esso al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, adottare nei confronti della Provincia di Trento le disposizioni di cui agli articoli da 1 a 7 e relativi allegati del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 17 ottobre 2007, n 184, recante Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (ZPS), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 6 novembre 2007, n. 258, nonché per il conseguente annullamento del predetto decreto, in quanto esso si rivolge alla Provincia autonoma di Trento, per violazione:

delle disposizioni che nel loro insieme tracciano le competenze provinciali nel settore dell'ambiente, e segnatamente dell'art. 8, numeri 1, 5), 6), 7), 13), 14), 15), 16), 17), 18), 20), 21), dell'art. 9, numeri 9 e 10, nonché dell'art. 16 dello statuto speciale;

dell'art. 117, sesto comma, Cost. e dell'art. 10, legge cost. n. 3/2001;

delle norme di attuazione dello statuto, fra le quali il d.P.R. 22 marzo 1974, n. 279, il d.P.R. 19 novembre 1987, n. 527, il d.P.R. 20 gennaio 1973, n. 115, il d.P.R. 22 marzo 1974, n. 381, il d.lgs. 11 novembre 1999, n. 463, il d.P.R. 28 marzo 1975, n. 474, d.P.R. 26 gennaio 1980, n. 197, gli articoli 7 e 8 del d.P.R. 19 novembre 1987, n. 526, nonché gli articoli 2, 3 e 4 del d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266;

del principio di leale collaborazione e del principio di legalità, per i profili e nei modi di seguito illustrati.

FATTO

La ricorrente provincia gode, a termini dello statuto di autonomia, di potestà legislativa in materia di ambiente, come risulta dalle norme citate in epigrafe, che dispongono la competenza provinciale (primaria e solo in due casi concorrente) in praticamente tutte le materie di riferimento della tutela dell'ambiente: urbanistica, tutela del paesaggio, usi civici, prevenzione e calamità pubbliche, miniere, cave e torbiere, caccia e pesca, e parchi per la protezione della flora e della fauna, viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse provinciale, comunicazioni e trasporti di interesse provinciale, turismo e industria alberghiera, agricoltura, foreste e Corpo forestale, utilizzazione delle acque pubbliche, igiene e sanità. Nelle medesime materie la provincia dispone della potestà amministrativa, ai sensi dell'art. 16 dello statuto e delle norme di attuazione pure citate in epigrafe.

La competenza provinciale in materia di ambiente è stata confermata da codesta Corte, espressamente o implicitamente, in diverse occasioni, sia in controversie concernenti proprio la materia oggetto del presente conflitto, cioè i siti di importanza comunitaria (con le sentt. n. 425/1999 e n. 265/2003), sia in altre concernenti diversi aspetti della tutela dell'ambiente: in relazione alla valutazione di impatto ambientale (sent. n. 273/1998), al contenimento dell'inquinamento provocato dagli allevamenti zootecnici (sent. n. 263/1997), alla tutela dell'ambiente dall'inquinamento mediante smaltimento dei rifiuti tossici o nocivi (sent. n. 201/1987), alla tutela delle acque dall'inquinamento (sent. n. 412/2001), e in altre simili.

Inoltre, la recente sentenza n. 378/2007 ha specificamente confermato che la Provincia di Trento ha competenza primaria in materia di siti di importanza comunitaria e ZSC, affermando che tale materia «rientra nella competenza primaria della provincia autonoma, poiché l'art. 8, comma 16 dello statuto attribuisce alla provincia stessa la competenza in materia di "parchi e protezione della flora e della fauna"» (punto 7 del Diritto).

Nella materia in esame è intervenuto, prima del decreto oggetto del presente conflitto, l'art. 1, comma 1226, della legge n. 296/2006, in base al quale, «al fine di prevenire ulteriori procedure d infrazione, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano devono provvedere agli adempimenti previsti dagli articoli 4 e 6 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni, o al loro completamento, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base di criteri minimi uniformi definiti con apposito decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare».

Il richiamato d.P.R. n. 357/1997 è il regolamento attuativo della direttiva relativa alla conservazione degli habitat naturali, n. 92/43/CEE. Quanto agli «adempimenti», l'art. 4, comma 2, di esso dispone che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano «adottano per le zone speciali di conservazione, entro sei mesi dalla loro designazione, le misure di conservazione necessarie che implicano all'occorrenza appropriati piani di gestione specifici od integrati ad altri piani di sviluppo e le opportune misure regolamentari, amministrative o contrattuali che siano conformi alle

esigenze ecologiche dei tipi di habitat naturali di cui all'allegato A e delle specie di cui all'allegato B presenti nei siti» (l'adozione avviene sulla base di linee guida per la gestione delle aree della rete «Natura 2000», da adottarsi con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, sentita la Conferenza Stato-regioni). L'art. 6, comma 2, prevede per parte sua che «gli obblighi derivanti dagli articoli 4 e 5 si applicano anche alle zone di protezione speciale» di cui alla direttiva 79/409/CEE, in materia di uccelli selvatici.

Come esposto, il comma 1226 «sollecita» le regioni ad adottare le misure di conservazione sia per le Zone speciali di conservazione (ZSC, art. 4, d.P.R. n. 357/1997) che per le Zone di protezione speciale (ZPS, art. 6 d.P.R. n. 357/1997). Sennonché le Zone speciali di Conservazione non esistono ancora: infatti, la loro designazione che è previsto debba avvenire entro sei anni dall'individuazione dei siti di importanza comunitaria (SIC, art. 3, comma 2, d.P.R. n. 357/1997) non è ancora avvenuta, (per ora, dunque, esistono soltanto i SIC). Proprio per tale ragione la procedura di infrazione comunitaria menzionata nel decreto qui impugnato (attuativo del comma 1226) riguarda solo la direttiva 79/409/CE, relativa alle ZPS. Sicché incongruamente che esso, poi, detta «criteri» anche per le ZSC.

In ogni modo, la provincia ha dato attuazione ad entrambe le direttive in questione (la 92/43/CEE e la ora citata 79/409/CEE) prima con la legge provinciale 15 ottobre 2004, n. 10 (in particolare con gli articoli 9 e 10, in seguito modificati dall'art. 55, commi 1 e 2, l.p. n. 11/2006), poi con la legge provinciale n. 11/2007, Governo del territorio forestale e montano, dei corsi d'acqua e delle aree protette (che all'art. 115, comma 1, lett. *qq)*, ha abrogato la precedente disciplina, anche se con effetto «dalle date indicate dai regolamenti» previsti dalla stessa legge).

La provincia inoltre ha adottato (in attesa della designazione come Zone speciali di conservazione) le misure di salvaguardia dei Siti di Importanza Comunitaria con deliberazione n. 2956 del 30 dicembre 2005, e le misure prima di salvaguardia ed ora di conservazione per le Zone di Protezione Speciale del proprio territorio con le deliberazioni n. 655 dell'8 aprile 2005 e n. 2279 del 27 ottobre 2006.

Il comma 1226, però, si rivolge espressamente anche alla Provincia di Trento, imponendo anche ad essa di provvedere agli adempimenti di cui agli artt. 4 e 6 d.P.R. n. 357/1997 sulla base di criteri minimi uniformi definiti con apposito decreto ministeriale. La Provincia ha ritenuto che così facendo esso ledesse sotto diversi profili le proprie prerogative costituzionali, e perciò lo ha impugnato davanti a codesta ecc.ma Corte costituzionale con il ricorso n. 13/2007, che sarà discusso nell'udienza pubblica fissata per l'11 marzo 2008.

In pendenza di giudizio, il Ministro ha dato corso — come detto — all'adozione del decreto attuativo del comma 1226. Nel corso del procedimento, la Conferenza Stato-regioni ha fatto presente la necessità di escludere dal decreto i riferimenti alle province autonome, ma il Ministero ha respinto tale richiesta, riassumendo le ragioni del rifiuto in un'apposita memoria (v. nota del Capo di Gabinetto del Ministero dell'ambiente: doc. 3).

È stato così adottato, il decreto qui impugnato. Esso da un lato contiene all'art. 8 la clausola di salvaguardia secondo cui «le regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano provvedono alle finalità del presente decreto ai sensi dei rispettivi statuti speciali e relative norme di attuazione», dall'altro lato in diversi luoghi si rivolge espressamente alle Province autonome (v. gli artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7), così contraddicendo tale clausola.

Non sembra possibile in questo caso l'interpretazione adeguatrice, che pure codesta Corte ha talora ritenuto possibile, come, proprio in materia ambientale ed in relazione alla stessa Provincia di Trento, nel caso deciso con la sent. n. 273/1998: in quel caso, infatti, la Corte ha potuto constatare un difetto di coordinamento del testo ed ha tenuto conto della chiara volontà del Governo di salvaguardare la posizione delle autonomie speciali. In questo caso, invece, il Ministro ha manifestato chiaramente una volontà opposta.

Sembra dunque debba prevalere, in questo caso, l'indirizzo seguito ad esempio dalla sentenza di codesta Corte n. 91/2003, secondo la quale non è possibile operare l'interpretazione adeguatrice in virtù della clausola di salvaguardia se c'è un riferimento esplicito alle regioni speciali.

Peraltro, come si vedrà, anche applicando la clausola di salvaguardia non verrebbero meno tutti i profili di lesività del decreto.

In questo contesto, ad avviso della ricorrente provincia il d.m. 17 ottobre 2007, n. 184, risulta illegittimo e lesivo delle proprie prerogative costituzionali sia in quanto affetto dagli stessi vizi già denunciati in relazione al comma 1226, sia per gli ulteriori e autonomi profili di lesività che saranno di seguito illustrati.

DIRITTO

1) *Illegittimità derivata dalla illegittimità costituzionale del comma 1226.*

Per quanto riguarda i vizi che dal comma 1226 si riflettono sul decreto attuativo, sia consentito, innanzi tutto, di riprodurre qui le considerazioni già svolte nel ricorso n. 13/2007.

«Occorre poi ricordare che, proprio in relazione al d.P.R. n. 357/1997, codesta ecc.ma Corte costituzionale ha avuto occasione di fissare alcuni principi che regolano i poteri dello Stato e delle province autonome in relazione all'attuazione delle direttive comunitare. Nella sent. n. 425/1999, essa ha precisato che, se le province hanno attuato con legge la direttiva, si applica l'art. 7, d.P.R. n. 526/1987 ("La regione e le province di Trento e di Bolzano, nelle materie di competenza esclusiva, possono dare immediata attuazione alle raccomandazioni e direttive comunitarie, salvo adeguarsi, nei limiti previsti dallo statuto speciale, alle leggi statali di attuazione dei predetti atti comunitari"), in base al quale, come risulta dal testo appena citato, le province sono vincolate solo da leggi statali che concretano limiti statutari, non da atti sublegislativi.

Poiché la Provincia, di Trento, come detto, ha attuato le direttive 92/43 e 79/409 sia in via legislativa sia in via amministrativa, lo Stato non può imporre ad essa di provvedere agli adempimenti previsti da un regolamento statale e, per di più, sulla base di criteri fissati con decreto ministeriale. Dunque, il comma 1226 viola sia le norme sopra citate che garantiscono alla Provincia competenza in materia di tutela dell'ambiente sia l'art. 7, d.P.R. n. 526/1987, in quanto si sovrappone ad un'attività attuativa di direttive comunitarie già compiuta dalla provincia.

Inoltre esso, imponendo alla provincia determinati adempimenti con norme direttamente applicabili, viola anche l'art. 2, d.lgs. n. 266/1992.

In particolare, poi, risulta lesiva la previsione che il decreto ministeriale abbia competenza di fissare i "criteri minimi uniformi". Infatti, se — in presenza di attuazione legislativa da parte della provincia — questa non può essere soggetta ad atti sublegislativi, neppure a regolamenti governativi (così, chiaramente, la sent n. 425/1999), un decreto ministeriale non potrebbe comunque vincolare l'attuazione delle direttive da parte della provincia, perché, in assenza di legge provinciale, l'attuazione sublegislativa delle direttive deve avvenire con regolamento governativo, nel rispetto del principio di legalità sostanziale e con il coinvolgimento delle regioni (v. sent. n. 425/1999 e art. 11, legge n. 11/2005).

Dunque, la previsione del decreto ministeriale viola i principi che regolano i rapporti tra Stato e regioni nell'attuazione degli obblighi comunitari, sia perché non si tratta di un regolamento governativo sia perché il comma 1226 non delimita in alcun modo la discrezionalità ministeriale e non prevede la necessità di un'intesa con la Conferenza Stato-regioni, in violazione del principio di leale collaborazione.

Inoltre, l'ultima parte del comma 1226 viola lart. 2, d.lgs. n. 266/1992, perché il decreto ivi previsti sarebbe un atto sostanzialmente normativo direttamente applicabile in materia di competenza provinciale. Se, invece, il predetto decreto fosse ritenuto un atto di indirizzo e coordinamento, risulterebbe violato l'art. 3, d.lgs. n. 266/1992 sotto tre distinti profili: perché non è prevista la competenza del Governo, perché il contenuto del decreto è tale che la provincia non sarebbe vincolata "solo al conseguimento degli obiettivi o risultati" stabiliti dal decreto, perché non è previsto il parere delle province.

Infine, se esso fosse considerato un atto amministrativo, sarebbe violato l'art. 4, comma 1, d.lgs. n. 266/1992, in quanto si attribuirebbe una funzione amministrativa ad un organo statale in materia di competenza provinciale.

Naturalmente, non vi sarebbe lesione ove si potesse intendere la norma nel senso che essa non si applichi alle regioni che hanno già attuato le direttive comunitarie.

Tuttavia, nulla di ciò è scritto nella disposizione, che cita anzi la Provincia di Trento, nonostante che essa abbia già provveduto. Inoltre, essa, parlando di "criteri minimi uniformi", lascia pensare che si tratti degli standard ai quali tutte le regioni si debbano adeguare.

Infine, come visto, l'avere attivato una competenza ministeriale risulterebbe costituzionalmente illegittimo e lesivo anche nella prospettiva della suppletività della disposizione di legge, perché — come visto — in assenza di legge provinciale l'attuazione sublegislativa delle direttive deve avvenire con regolamento governativo.

In definitiva, il comma 1226, impone direttamente adempimenti alla Provincia di Trento, pur avendo questa compiutamente disciplinato la materia e benché la Corte costituzionale, nella sent. n. 425/1999, abbia espressamente attribuito natura cedevole alla normativa statale nella materia in questione. Inoltre, la provincia verrebbe vincolata ad un decreto ministeriale, inidoneo ad intervenire in materia, privo di adeguata base legislativa ed adottato in violazione del principio di leale collaborazione (oltre che contrastante con il d.lgs. n. 266/1992).

Ne risulta una chiara violazione delle prerogative costituzionali della Provincia di Trento».

Dopo la proposizione del ricorso la posizione della Provincia di Trento è stata esaminata nella già citata «memoria» redatta dagli uffici del Gabinetto del Ministero dell'ambiente.

In essa si afferma che, secondo le province, lo Stato non avrebbe «alcun potere di dettare quel minimo di disciplina necessario ad assicurarne (delle direttive) l'obbligo di recepimento» (p. 2), ma tale affermazione non corrisponde affatto alla posizione della Provincia di Trento: essendo anche per essa pacifico che lo Stato ha da un lato il potere di intervenire in mancanza di disciplina provinciale attuativa, dall'altro il potere di intervenire anche dopo l'attuazione provinciale, ma nei limiti previsti dallo statuto e dalle norme di attuazione, cioè con atto legislativo concretante limiti statutari (sent. n. 425/1999) o, al massimo, con atto di indirizzo e coordinamento rispettoso dell'art. 3, d.lgs. n. 266/1992 (sent. n. 273/1998). Non può intervenire, invece, con un decreto ministeriale sostanzialmente regolamentare e attuativo di un regolamento governativo non più applicabile alla provincia, dopo che essa ha attuato le direttive in questione (sent. n. 425/1999).

Inoltre, nella memoria si afferma che, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lett. *s)*, «spetta in via esclusiva allo Stato il compito di fissare standard di tutela uniformi per l'intero territorio nazionale» (p. 2) e coerentemente si sostiene che prima del 2001 il «quadro costituzionale [era] complessivamente ben più favorevole, per quanto concerne la ripartizione delle competenze in materia di tutela ambientale, alle posizioni delle due province autonome» (p. 5).

Tale assunto risulta evidentemente erroneo, essendo a priori escluso dall'art. 10, legge cost. n. 3/2001 che la posizione delle Province autonome possa essere peggiorata per effetto della legge cost. n. 3/2001: dal momento che la riforma del Titolo V della parte seconda della Costituzione si applica alle autonomie speciali solo nelle parti in cui l'applicazione dà ad esse una maggiore autonomia. Dunque, se le province hanno competenza primaria nella materia *de qua* (come riconosciuto dalla sent. n. 378/2007), tale competenza non è stata intaccata dall'art. 117, secondo comma, Cost., per cui il potere statale di porre standard minimi deve essere argomentato sulla base dei limiti statutari.

L'art. 117, secondo comma, non può mai essere applicato ad una regione speciale per restringere una sua competenza statutaria. Esso può essere applicato ad una regione speciale se, in combinato con il terzo comma o con il quarto comma dell'art. 117, configura una forma di autonomia comunque più ampia di quella prevista dallo statuto speciale. Dunque, può essere utilizzato solo, eventualmente, a favore della provincia (insieme ad altre norme del Titolo V): se invece l'applicazione complessiva portasse a restringere l'autonomia statutaria, si continuerà ad applicare lo Statuto speciale, e non affatto il nuovo Titolo V (v. sentt. 536/2002, 103/2003, 134/2006). Del resto, che in materia ambientale valgano ancora i limiti statutari è già stato affermato da codesta Corte (v., ad es., le sentt. n. 536/2002 e, per la Provincia di Trento, la n. 227/2003).

Sulla base dell'erroneo presupposto ora illustrato (la competenza esclusiva statale nella materia in questione), il Ministero dell'ambiente ha rifiutato di espungere dal decreto i riferimenti alle province. Esso, infatti, ha ammesso che il decreto ha «natura regolamentare» (p. 8) ma lo ha giustificato sulla base del comma 1226 e della competenza esclusiva statale.

Invece, la materia di riferimento è di competenza primaria della provincia, che ha attuato le direttive 92/43 e 79/409 sia in via legislativa che in via amministrativa, per cui devono essere ribadite — in relazione al decreto 17 ottobre 2007, n. 184 — le censure fatte valere contro il comma 1226 dell'art. 1, legge n. 296/2006.

2) *Autonoma illegittimità e lesività del decreto in quanto contiene non «criteri minimi uniformi» ma una normativa dettagliata.*

Come sopra anticipato il decreto qui impugnato è anche affetto da vizi propri, accanto al vizio che ad esso deriva dalla illegittimità costituzionale della norma che lo prevede.

Esso infatti non contiene veri «criteri», destinati ad orientare una successiva attività regolativa della provincia, ma vere e proprie norme dettagliate, come risulta chiaro dalla semplice lettura delle disposizioni che contengono i presunti «criteri».

Così l'art. 2, comma 4, fissa divieti e obblighi dettagliati per tutte le ZSC, con indicazione precisa — in certi casi — dei periodi del divieto (v. lett. *b*) o del suo ambito spaziale (v. lett. *i*); l'art. 5, commi 1 e 2, fissa divieti ed obblighi dettagliati per tutte le ZPS; alcuni «obblighi e divieti» sono poi contenuti anche nell'art. 6, in relazione alle varie tipologie di ZPS.

Questi «criteri», dunque, in realtà consistono in divieti od obblighi dettagliati, che non necessitano di ulteriore regolazione da parte delle province ma solo di utero recepimento. Del resto, lo stesso Ministero (v. p. 8 della già citata memoria: doc. 3) assimila il decreto ad un regolamento di delegificazione e dà atto che le sue norme dovranno essere semplicemente «recepite» dalle regioni.

Per un esempio del carattere dettagliato (e, in certi casi, irragionevole) dei criteri, si può citare l'art. 5, comma 1, lett. *m)*, che impone alla Provincia di vietare in tutte le ZPS la «realizzazione di nuovi impianti di risalita a fune e nuove

piste da sei, ad eccezione di quelli previsti negli strumenti di pianificazione generali e di settore vigenti alla data di emanazione del presente atto, a condizione che sia conseguita la positiva valutazione d'incidenza dei singoli progetti ovvero degli strumenti di pianificazione generali e di settore di riferimento dell'intervento»; sono fatti salvi solo «interventi di sostituzione e ammodernamento anche tecnologico e modesti ampliamenti del demanio sciabile che non comportino un aumento dell'impatto sul sito in relazione agli obiettivi di conservazione della ZPS».

Dunque, il Ministero, anziché dettare un indirizzo volto a guidare la regolazione della realizzazione di impianti di risalita nelle ZPS (ad es., sottoporre il progetto a specifica valutazione d'incidenza, tenere conto in questa valutazione di questo o quell'elemento, distinguere a seconda delle caratteristiche delle ZPS), ha radicalmente vietato la realizzazione di nuovi impianti, presumendo in modo irragionevole che in tutte le ZPS italiane non sussistano le condizioni per la realizzazione di un nuovo impianto. E evidente come questo non sia un «criterio minimo» ma un divieto puntuale.

Si noti che la materia era già regolata da un atto di indirizzo vero e proprio, cioè un atto avente reali contenuti di indirizzo. Si trattava del d.m. 3 settembre 2002, Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000, previsto dall'art. 4, comma 2, d.P.R. n. 357/1997.

Il comma 1226 della legge n. 296/2006 ha ribadito il dovere delle regioni di adottare le misure di conservazione necessarie sulla base del decreto recante i «criteri minimi uniformi»: ma questo, in realtà, ha assunto la funzione di individuare già — in larga parte — le misure di conservazione, dettando norme potenzialmente già applicabili.

Ciò è del resto confermato dal successivo decreto del Ministro delle politiche agricole 18 ottobre 2007, n. 13286, che — in assenza dei provvedimenti regionali che devono definire gli impegni applicabili a livello dell'azienda agricola, sulla base delle direttive 79/409 e 92/43 CE — si limita a stabilire la «diretta applicazione» delle disposizioni di cui agli artt. 2, 3, 4 e 5, commi 1 e 2, nonché degli «obblighi e divieti» elencati nell'art. 6, d.m. n. 184/2007 (v. l'allegato A, atto A1 e atto A5, d.m. n. 13286/2007).

E forse proprio la volontà di disporre misure di conservazione subito applicabili in materia agricola (per poter fruire dei finanziamenti comunitari) spiega l'estensione del decreto qui impugnato alle ZSC (le quali, come si è detto, ancora non esistono, mentre la procedura di inflazione comunitaria riguarda solo la direttiva «uccelli» 79/409) ed il suo carattere dettagliato.

Ribadito che — come sopra esposto — il d.m. n. 184/2007 qui impugnato risulterebbe illegittimo ed invasivo anche se fosse considerato quale atto di indirizzo (in quanto non adottato dal Consiglio dei ministri, non rispettoso del principio di legalità sostanziale e adottato senza parere della provincia e senza intesa con la Conferenza Stato-regioni: v. il punto 1 e gli artt. 3, d.lgs. n. 266/1992 e 8, legge n. 59/1997), si deve qui affermare in primo luogo la sua illegittimità e lesività in quanto atto sostanzialmente regolamentare in materia di competenza provinciale.

Il comma 1226 parla di «criteri» — e non di regole suscettibili di diretta applicazione — e richiede il carattere «minimo» di tali criteri: sicché entrambi i termini concorrono a limitare il possibile campo d'azione del decreto ministeriale, che non doveva dettare regole puntuali ma lasciare un ampio margine per la disciplina della materia da parte della provincia. Il decreto impugnato, invece, in virtù del suo contenuto, lede le potestà provinciali nella materia «parchi e protezione della flora e della fauna» (seguendo la sent. n. 378/2007) o nelle varie materie di riferimento della tutela dell'ambiente, di cui alle norme statutarie citate in epigrafe, sovrapponendosi alla disciplina provinciale di cui alle ll.pp. n. 10/2004 (v. l'art. 9, commi 5, 6 e 7) e n. 11/2007 (v. l'art. 38). Inoltre, sono violati gli artt. 2 e 3, d.lgs. n. 266/1992, che consentono allo Stato di recare limiti alle competenze provinciali solo attraverso un atto legislativo o un atto di indirizzo e coordinamento assunto con la dovuta procedura. Il divieto di disciplina statale mediate regolamenti nelle materie regionali (e delle province autonome) è ben noto, ed è risalente nel tempo, anche a prescindere dalla sua «codificazione» nell'art. 117, sesto comma, Cost., applicabile — se del caso — alle autonomie speciali in virtù dell'art. 10, legge cost. n. 3/2001. Per la specifica applicazione in relazione alla Provincia di Trento si può vedere, ad esempio, la sent. n. 145/2005.

Può comunque essere opportuno segnalare che, in un caso simile (la provincia contestava un atto di indirizzo e coordinamento in materia ambientale in quanto, invece di limitarsi a indirizzare, dettava una disciplina puntuale), la Corte ha respinto le censure per il fatto che le province erano tenute solo ad attuare gli obiettivi dell'atto, per cui doveva escludersi che tale atto avesse per le province autonome e le regioni a statuto speciale «un valore di normativa dettagliata e assolutamente vincolante nei particolari procedurali» (sent. n. 273/1998). E la sent. n. 263/1997 ha invece annullato una direttiva per il contenimento dell'inquinamento provocato dagli allevamenti zootecnici, confermando che «non spetta allo Stato disciplinare... in modo dettagliato e vincolante per la Provincia autonoma di Trento e con obbligo di adeguamento della normativa provinciale, gli allevamenti zootecnici».

Ancora, è violato il principio di leale collaborazione, perché il Ministro — in assenza di una norma sul punto nel comma 1226 — si è limitato a chiedere il parere della Conferenza, mentre la forte incidenza del decreto sulle materie di

competenza regionale (si trattava di dettare criteri per l'adozione delle misure di conservazione da parte delle regioni) imponeva di acquisire l'intesa della Conferenza: a maggior ragione visto il carattere dettagliato dei presunti «criteri».

Inoltre, il decreto impugnato risulta anche in contrasto con l'art. 11, comma 8, legge n. 11/2005, che consente l'intervento di un regolamento governativo statale (e non di un decreto ministeriale normativo adottato senza rispettare la procedura di cui all'art. 171, legge n. 400/1988) solo in via suppletiva, in caso di inerzia regionale, con espressa indicazione del carattere cedevole delle norme e nel rispetto del principio da legalità sostanziale (art. 11, comma 6, legge n. 11/2005). È inutile in quanto ovvio precisare che l'art. 11, commi 6 e 8, sono attuativi dell'art. 117, quinto comma, Cost. e dei principi costituzionali di legalità sostanziale, leale collaborazione e di competenza governativa collegiale quando si tratti «di assicurare la salvaguardia di interessi unitari non frazionabili» (sent. n. 408/1998).

Anche per tale ragione dunque, come detto nel punto 1, il d.m. n. 184/2007 sarebbe illegittimo persino in assenza di attuazione delle direttive da parte della provincia

Ancora, è da sottolineare che, anche a voler ipotizzare l'applicazione alla provincia (sostenuta dal Ministero) dell'art. 117, secondo comma, Cost., il decreto lederebbe le competenze provinciali, dato che l'art. 16, comma 4, legge n. 11/2005 stabilisce che «nelle materie di cui all'art. 117, secondo comma, della Costituzione, cui hanno riguardo le direttive, il Governo indica i criteri e formula le direttive ai quali si devono attenere le regioni e le province autonome ai fini del soddisfacimento di esigenze di carattere unitario, del perseguimento degli obiettivi della programmazione economica e del rispetto degli impegni derivanti dagli obblighi internazionali», aggiungendo che «detta funzione, fuori dai casi in cui sia esercitata con legge o con atto avente forza di legge o, sulla base della legge comunitaria, con i regolamenti previsti dall'articolo 11, è esercitata mediante deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche comunitarie, d'intesa con i Ministri competenti secondo le modalità di cui all'art. 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59» (cioè previa intesa con la Conferenza Stato-regioni).

Tale norma fa riferimento, verosimilmente, alle materie «trasversali» ed esprime i principi costituzionali (tutti violati nel caso di specie) che gli atti sublegislativi incidenti sulle competenze regionali devono rispettare: recare criteri, essere adottati dal Consiglio dei ministri e previa intesa con la Conferenza Stato-regioni.

Il comma 1226 non ha previsto né l'intesa né la competenza dell'organo collegiale, che discende — come visto — dalla Costituzione (tanto è vero che la sent. n. 408/1998 della Corte costituzionale ha annullato la norma che eliminava la competenza dell'organo collegiale per gli atti di indirizzo, ritenendola costituzionalmente necessaria). Dunque, anche nella prospettiva dell'applicazione dell'art. 117, secondo comma, Cost. (che, però, si nega precisamente per le ragioni esposte nel punto 1), il decreto qui impugnato risulta lesivo.

Tali conclusioni non sono smentite dalla sentenza di codesta Corte n. 401/2007, che quanto ai regolamenti statali nelle materie trasversali ha negato nel caso specifico la necessità dell'intesa (punti 7.4 e 7.5 del Diritto) in ragione delle particolari caratteristiche della materia «tutela della concorrenza», che consentono di mantenere un regime di separazione tra fonte statale e fonti regionali: il che non si può certo dire per il caso che ci occupa.

3) Autonoma illegittimità e lesività del decreto anche ove vincolasse la Provincia di Trento solo in relazione alle proprie finalità.

Come sopra ricordato, il decreto qui impugnato contiene all'art. 8 una clausola di salvaguardia, secondo la quale «le regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano provvedono alle finalità del presente decreto ai sensi dei rispettivi statuti speciali e relative norme di attuazione». Si sono sopra esposte le ragioni per le quali si teme che tale clausola sia inefficace, a fronte del richiamo della Provincia di Trento come diretta destinataria dell'atto contenuto in molte disposizioni.

Va qui però osservato che, anche nella più favorevole ipotesi di «operatività prevalente» della clausola di salvaguardia rispetto alle altre disposizioni, il decreto rimarrebbe illegittimo e lesivo nei confronti della Provincia di Trento in quanto, come già osservato, emanato in assenza di tutti i requisiti procedurali e sostanziali richiesti all'art. 3, d.lgs. n. 266/1992 e dall'art. 8, legge n. 59/1997 per gli atti di indirizzo.

4) Illegittimità del decreto, in quanto, in difetto di attribuzione nel comma 1226 della legge n. 296/2006 o altrove, detta norme estranee ai «criteri» per l'adozione delle misure di conservazione.

Il comma 1226 della legge n. 296/2006 incaricava il Ministro dell'ambiente di dettare criteri minimi uniformi che guidassero le regioni nel «provvedere agli adempimenti previsti dagli articoli 4 e 6» d.P.R. n. 357/1997.

Si è sopra esposto come il contenuto concreto del decreto non consista in «criteri», meno ancora in «criteri minimi».

Non poche disposizioni di esso, tuttavia, sono affette da un vizio ancor più grave, in quanto neppure rientrano nell'oggetto del conferimento normativo di cui al predetto comma 1226. Infatti il d.m. n. 184/2007 oltre a fissare i c.d. «criteri» ha dettato una vera e propria disciplina integrativa dello stesso comma 1226 e del d.P.R. n. 357/1991. Ciò

risulta evidente dallo stesso art. 1, comma 1: «Il presente decreto integra la disciplina afferente la gestione dei siti che formano la rete Natura 2000 in attuazione delle direttive n. 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979 e n. 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992...».

Come sopra esposto, le disposizioni che dettano criteri (che, in realtà, sono spesso già vere misure di conservazione) sono l'art. 2, comma 4, l'art. 5, commi 1, 2 e 3, e l'art. 6.

Tutte le altre disposizioni eccedono dalla funzione di dettare criteri e, in realtà, integrano il comma 1226 ed il d.P.R. n. 357/1997.

L'art. 1, comma 4, prevede interventi in deroga ai criteri. L'art. 2, comma 1, si occupa dei decreti di designazione delle ZSC e delle modifiche delle misure di conservazione.

L'art. 2, comma 2, disciplina le misure di conservazione relative alle ZSC ricadenti all'interno di aree protette.

L'art. 2, comma 3, fissa il termine per l'adozione delle misure di conservazione, cambiandolo rispetto a quanto previsto dal comma 1226, di tre mesi dall'entrata in vigore della legge n. 296/2006. Ora, cambiare tale termine era evidentemente necessario, sia perché mancavano — e mancano — le ZSC per le quali dunque nessun termine può essere rispettato), sia perché il decreto attuativo è intervenuto dopo parecchi mesi rispetto alla legge n. 296/2006, e dunque a termine già scaduto.

L'art. 2, comma 5, impone alle regioni un dovere di individuazione dei precisi riferimenti catastali delle aree ZSC. L'art. 3, comma 1, fissa il termine per l'adozione delle misure di conservazione relative alle ZPS, modificandolo rispetto a quanto previsto dal comma 1226, e prevede «criteri minimi» per tutte le ZPS e «criteri minimi» riguardanti diverse tipologie di ZPS. L'art. 3, comma 2, si occupa delle misure di conservazione relative alle ZPS ricadenti all'interno di aree protette; l'art. 3, comma 3, della designazione delle ZPS; l'art. 3, comma 4 e comma 5, stabilisce in capo alle regioni doveri di comunicazione e di individuazione dei precisi riferimenti catastali delle aree ZPS; l'art. 4, comma 1, individua le diverse tipologie ambientali di riferimento per le ZPS; l'art. 4, comma 2, impone alle regioni di assegnare ciascuna ZPS alle tipologie in questione e di comunicare la decisione al Ministero (il comma 3 integra il comma 2).

Infine, l'art. 7 dispone che «le regolamentazioni previste agli articoli 5 e 6 dovranno essere adottate dalle regioni e le province autonome entro nove mesi dalla data di emanazione del presente decreto».

Tutte le disposizioni sopra elencate eccedono dal compito di fissare i «criteri minimi uniformi», previsto dal comma 1226. Dunque, a tutti i motivi di illegittimità sopra illustrati si aggiunge, per esse, il fatto che sono prive di base legislativa, in quanto la loro adozione non era autorizzata dai comma 1226.

E pacifico infatti che, per l'adozione dei regolamenti ministeriali (quale sostanzialmente è il d.m. n. 184/2007), ed ugualmente per l'adozione di altri atti normativi o paranormativi, è necessaria una specifica ed espressa autorizzazione legislativa (art. 17, comma 3, legge n. 400/1988 ed in genere il principio di legalità).

Le disposizioni sopra indicate, dunque, violano il principio di legalità e tale violazione si traduce in lesione delle competenze della provincia nella materia in questione, in quanto essa viene assoggettata aduna disciplina che il Ministro non aveva il potere di adottare.

Come codesta Corte ha già stabilito in altre occasioni, non può essere dubbia la legittimazione delle regioni a far valere la violazione del principio di legalità, quando essa si traduca in lesione delle competenze regionali: v. la sent. n. 328/2006 (in un conflitto proposto da questa provincia contro un d.m. in materia di società scientifiche), la sent. n. 266/2001 e la sent. n. 425/1999. Quest'ultima è particolarmente significativa perché si è occupata di un regolamento attuativo di direttive comunitarie, precisando che «anche nell'adozione della normativa di attuazione comunitaria, il regolamento statale — al di là dei casi di riserva di legge previsti dalla Costituzione — incontra il limite del principio di legalità», e che «tale principio che, come numerose volte e a diversi riguardi questa Corte ha riconosciuto, domina i rapporti tra lo Stato stesso e le regioni e le province autonome, costituisce un aspetto della loro stessa posizione che queste ultime sono abilitate a difendere nel giudizio costituzionale» (punto 5.3.2 del Diritto).

Del resto, come notato dalla sentenza nel punto appena citato, nell'attuazione delle direttive comunitarie i regolamenti statali sono soggetti al principio di legalità sostanziale, come risulta dall'art. 11, comma 6, legge n. 11/2005. A maggior ragione, dunque, risultano lesive le norme sopra indicate, che violano anche il principio di legalità formale.

5) Illegittimità delle disposizioni di cui al punto 4) in quanto sono direttamente applicabili, in violazione dell'art. 2 del d.lgs. n. 266 del 1992.

Infine, tutte le norme sopra citate (a parte l'art. 3, comma 3, e l'art. 4, comma 1) sono direttamente applicabili nel territorio provinciale: il che si pone in contrasto anche con l'art. 2, d.lgs. n. 266/1992, disposizione che non consente la diretta applicazione delle leggi statali e che, *a fortiori*, risulta violata da un atto ministeriale che pretende diretta applicabilità in Provincia di Trento, imponendo doveri alla provincia autonoma.

Dunque, anche sotto questo profilo le norme in questione vanno annullate nella parte in cui si rivolgono alle Province autonome.

P. Q. M.

Chiede voglia codesta Corte costituzionale dichiarare che non spetta allo Stato e per esso al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, adottare nei confronti della Provincia di Trento le disposizioni di cui agli articoli da 1 a 7 e relativi allegati del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 17 ottobre 2007, n. 184, recante Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di proiezione speciale (ZPS), nonché conseguentemente annullare il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 17 ottobre 2007, n. 184, Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZPS) e a Zone di protezione speciale (ZPS), in quanto si rivolge alla Provincia autonoma di Trento, per le ragioni ed i profili esposti nel presente ricorso.

Padova-Trento-Roma, addì 19 dicembre 2007

Avv. Prof. Giandomenico FALCON - *Avv.* Nicolò PEDRAZZOLI - *Avv.* Luigi MANZI

08C0021

N. **12**

Ricorso per conflitto tra enti depositato in cancelleria 29 dicembre 2007
(della Regione Siciliana)

Trasporto - Trasporto marittimo - Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2007 con il quale è stata disposta la messa in liquidazione, prodromica alla soppressione, dell'Autorità portuale di Trapani - Mancata richiesta di parere alla Regione Siciliana, di previa intesa o informativa - Ricorso per conflitto di attribuzione della Regione Siciliana - Denunciata lesione delle attribuzioni della Regione Siciliana, violazione del principio di leale collaborazione - Richiesta di dichiarazione di illegittimità dell'atto impugnato e conseguente annullamento dello stesso.

- Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2007.
- Statuto Regione siciliana art. 22; decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 1953, n. 1113, art. 8 e successive modificazioni.

Ricorso della Regione Siciliana, in persona del Presidente *pro tempore*, rappresentato e difeso, sia congiuntamente che disgiuntamente, giusta procura a margine del presente atto, dagli avvocati Michele Arcadipane e Paolo Chiapparrone, ed elettivamente domiciliato presso la sede della Regione Siciliana in Roma, via Marghera n. 36, autorizzato a proporre ricorso con deliberazione della Giunta regionale n. 526 del 5 dicembre 2007 (All. 1);

Contro il Presidente del Consiglio dei ministri *pro tempore*, domiciliato per la carica in Roma, Palazzo Chigi, presso gli uffici della Presidenza del Consiglio dei ministri, e difeso per legge dall'Avvocatura dello Stato, per la risoluzione del conflitto di attribuzione insorto tra la Regione Siciliana e lo Stato per effetto del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2007 (All. 2) — trasmesso per conoscenza alla Regione Siciliana in allegato alla nota ministeriale 17 ottobre 2007, prot. 10419 ricevuta il 22 ottobre 2007 (All. 3), dalla cui data, ai sensi dell'art. 39 della legge 11 marzo 1953, n. 87, decorre il termine per produrre ricorso — con il quale è stata disposta la messa in liquidazione, prodromica alla soppressione, dell'Autorità portuale di Trapani.

FATTO

Con d.P.R. 2 aprile 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 20 maggio 2003, n. 15, venne istituita l'Autorità portuale di Trapani.

Con il d.P.R. 5 ottobre 2007, qui impugnato, il Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dei trasporti, ha posto in liquidazione l'Autorità portuale di Trapani, prevedendone la soppressione al termine della liquidazione medesima.

Il decreto presidenziale in questione è stato adottato senza che preventivamente fosse stato richiesto il parere della Regione Siciliana, e senza alcuna previa intesa o informativa.

Il predetto decreto presidenziale risulta adottato ledendo le attribuzioni della Regione Siciliana nonché del principio costituzionale di leale cooperazione, e viene censurato per le seguenti ragioni di

DIRITTO

Violazione dell'articolo 22 dello Statuto della Regione Siciliana e delle relative Norme di attuazione in materia di comunicazione e trasporti approvate con decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 1953, n. 1113, e successive modifiche ed integrazioni.

A termini dell'art. 22 dello statuto regionale la regione ha diritto a partecipare all'istituzione ed alla regolamentazione dei servizi nazionali di comunicazione e trasporti, terrestri, marittimi ed aerei, che comunque possano interessare la regione stessa.

In attuazione di tale disposto statutario, l'art. 8 del d.P.R. 17 dicembre 1953, n. 1113, e successive modifiche ed integrazioni, recante «Norme di attuazione dello statuto della Regione Siciliana in materia di comunicazione e trasporti», ha previsto che «Per l'istituzione e la regolamentazione dei servizi nazionali di comunicazione e trasporti terrestri, marittimi ed aerei, che si svolgono nell'ambito della regione, o che direttamente la interessino, dovrà essere preliminarmente sentito il parere dell'amministrazione regionale, da emettersi non oltre sessanta giorni dalla richiesta».

Invero la soppressione, dell'Autorità portuale di Trapani, così come la relativa istituzione, concerne, la regolamentazione di servizi nazionali di trasporto marittimo, dal momento che, a termini dell'art. 6 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, le autorità portuali presiedono alla regolamentazione (indirizzo, programmazione, coordinamento promozione e controllo) delle attività economiche che gravitano intorno al porto, nonché alla gestione logistica delle operazioni e servizi portuali, oltre che alla manutenzione delle zone portuali comuni.

D'altronde lo stesso art. 1 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, indica la finalità della legge che «disciplina l'ordinamento e le attività portuali per adeguarli agli obiettivi del piano generale dei trasporti, dettando contestualmente principi direttivi in ordine all'aggiornamento e alla definizione degli strumenti attuativi del piano stesso, nonché all'adozione e modifica dei piani regionali dei trasporti».

E, del resto, la gestione dei porti è strettamente funzionale al trasporto marittimo, ponendosi non soltanto come terminale del trasporto stesso ma necessariamente strumentale alle attività ed ai servizi di trasporto, mentre una corretta attività di pianificazione (intestata prioritariamente alle autorità portuali dall'art. 6 della legge 84 del 1994) è correlata allo sviluppo dei traffici marittimi.

Ciò è tanto più evidente se si considerano le imprescindibili interconnessioni tra il Piano Generale dei Trasporti e della Logistica (PGTL) — approvato con delibera del Consiglio dei ministri 2 marzo 2001 e con d.P.R. 14 marzo 2001 (*Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 163, suppl. ord., del 16 luglio 2001) — e lo strumento programmatorio regionale (Piano direttore «Indirizzi strategici ed interventi prioritari del sistema di trasporti e della mobilità generale in Sicilia», approvato con d.a. 16 dicembre 2002, in Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 7 del 7 febbraio 2003) finalizzato ad orientare e coordinare le politiche di intervento nel settore trasportistico, elaborato secondo gli indirizzi strategici nazionali (v. all. 4 e 5) che, in particolare, in relazione alla integrazione di infrastrutture e di servizi di trasporto multimodale — la cui entrata a regime è prevista per i prossimi anni — prevede lo spostamento dell'asse dei traffici marittimi intercontinentali sul Mediterraneo, con particolare coinvolgimento della Regione Siciliana, vista la posizione territorialmente strategica della stessa in quell'area e, dunque, un importante coinvolgimento nell'immediato futuro delle autorità portuali dell'isola, compresa quella di Trapani.

Nel PGTL si stima che l'area mediterranea europea nel prossimo decennio beneficierà in modo particolare del rapido sviluppo dell'interscambio mondiale e, soprattutto, l'interscambio con l'Italia dei Paesi del Sud del Mediterraneo crescerà entro il 2010 ad un ritmo del 10% annuo. In virtù di ciò, il PGTL «assegna grande importanza alla specializzazione dei porti ed ai collegamenti tra questi ed il territorio... », nonché al «ruolo regolatore delle autorità portuali».

L'interesse diretto della Regione Siciliana ad essere preliminarmente sentita nella regolamentazione di servizi nazionali di comunicazione e trasporti che si svolgono ed incidono nel suo territorio discende dalle stesse previsioni del Piano per lo sviluppo del trasporto marittimo — con riferimento al coinvolgimento della Sicilia, quale regione strategica all'interno del bacino del Mediterraneo e, in ragione di ciò, innegabilmente interessata allo sviluppo dei traffici marittimi e delle relative infrastrutture legate all'avvio, tra gli altri, dei servizi di cabotaggio — come le c.d. «autostrade dei mare» (servizi di trasporto marittimo combinato strada-mare, tra cui anche la linea Gaeta-Trapani-Tunisi) — nella pianificazione congiunta, nazionale e regionale, di un complesso di operazioni logistiche, trasportistiche ed infrastrutturali.

Il d.P.R. 5 ottobre 2007 impugnato pertanto determina una lesione della sfera di competenza costituzionalmente garantita alla regione in violazione dell'art. 22 dello statuto regionale e delle relative norme di attuazione recate dal citato art. 8 del d.P.R. 17 dicembre 1953, n. 1113.

Violazione del principio costituzionale di leale cooperazione.

Risulta, inoltre, certamente leso il principio di leale cooperazione, valore fondamentale cui la Costituzione informa i rapporti tra gli enti che costituiscono la Repubblica, e tra essi, nella specie, tra Stato e regione, la cui espressione minima si configura nel dovere di mutua informazione, e che, in ragione delle attribuzioni istituzionalmente ascritte, avrebbe, nella fattispecie, quantomeno imposto il raggiungimento di una preventiva intesa in ordine alle determinazioni da assumere.

P. Q. M.

Voglia codesta ecc.ma Corte costituzionale:

accogliere il presente ricorso, dichiarando l'illegittimità dell'imputato decreto presidenziale 5 ottobre 2007 in quanto lesivo delle prerogative regionali e del principio di leale cooperazione;

pronunciare in conseguenza l'annullamento dell'atto censurato.

Si depositano con il presente atto:

1) *autorizzazione a ricorrere (deliberazione della Giunta regionale n. 526 del 5 dicembre 2007;*

2) *Copia del d.P.R. 5 ottobre 2007;*

3) *Nota del Ministero dei trasporti 17 ottobre 2007, prot. 10419, ricevuta il 22 ottobre 2007;*

4) *Stralcio del Piano Generale dei Trasporti e della Logistica, approvato con delibera del Consiglio dei ministri 2 marzo 2001 e con d.P.R. 14 marzo 2001 (*Gazzetta Ufficiale *della Repubblica n. 163, suppl. ord., del 16 luglio 2001);*

5) *Stralcio del Piano direttore «Indirizzi strategici ed interventi prioritari del sistema di trasporti e della mobilità generale in Sicilia» (approv. con d.a. 16 dicembre 2002, in Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 7 del 7 febbraio 2003).*

Palermo, addì 13 dicembre 2007

Avv. Michele ARCADIPANE - *Avv.* Paolo CHIAPPARRONE

08C0022

N. **1**

Ordinanza del 7 giugno 2007 emessa dal G.u.p. del tribunale di Torino nel procedimento penale a carico di Martinat Ugo Giovanni ed altri

Parlamento - Intercettazioni «indirette» o «casuali» di comunicazioni o conversazioni di parlamentari - Utilizzazione in procedimento penale - Diniego di autorizzazione della Camera di appartenenza - Distruzione immediata della documentazione - Inutilizzabilità in ogni stato e grado del procedimento dei verbali e delle registrazioni eventualmente acquisiti - Pregiudizio del diritto di difesa degli indagati o di altre parti, in particolare della persona offesa - Violazione del principio di obbligatorietà dell'esercizio dell'azione penale.

- Legge 20 giugno 2003, n. 140, art. 6.
- Costituzione, artt. 3, 24 e 112.

IL TRIBUNALE

Visti gli atti del procedimento penale sopraindicato nei confronti di:

1) Martinat Ugo Giovanni, nato a Settimo Torinese il 28 aprile 1942, el. dom. *ex* art. 161 c.p.p. avv. Andrea Galasso del Foro di Torino, assistito e difeso dall'avv. Andrea Galasso e Michele Galasso di fiducia del Foro di Torino;

2) Procopio Vincenzo, nato a Davoli il 16 aprile 1944, el. dom. *ex* art. 161 c.p.p. avv. Andrea e Michele Galasso del Foro di Torino, assistito e difeso di fiducia avv. Andrea e Michele Galasso del Foro di Torino;

3) Comastri Paolo, nato a Livorno in data 8 ottobre 1965 el. dom. *ex* art. 161 c.p.p. avv. prof. Paola Severino di Roma, via Ciro Menotti n. 4 e assistito e difeso dall'avv. prof. Paola Severino di fiducia del Foro di Roma e avv. Alberto Milione del Foro di Torino di fiducia;

4) Benedetto Walter, nato a Bricherasio il 31 luglio 1948, el. dom. *ex* art. 161 c.p.p., avv. Roberto Calleri del Foro di Torino, assistito e difeso dall'avv. Cesare Giordanengo e Roberto Calleri di Sala di fiducia del Foro di Torino;

5) Campitelli Maria Rosaria, nata a Lauria (Potenza) il 12 gennaio 1959, el. dom. *ex* art. 161 c.p.p. avv. Rosario Minniti, Milano, via Podgora n. 15, assistita e difesa dall'avv. Rosario Minniti di fiducia del Foro di Torino;

6) Desiderio Giovanni, nato a Bosconero il 4 maggio 1948, el. dom. *ex* art. 161 c.p.p. avv. U. Giardini del Foro di Torino, assistito e difeso avv. U. Giardini di fiducia del Foro di Torino;

7) Coletta Mauro, nato a Segni (Roma) il 18 febbraio 1956, el. dom. *ex* art. 161 c.p.p. avv. Alberto Mittone del Foro di Torino, assistito e difeso di fiducia avv. Alberto Mittone del Foro di Torino;

8) Cerutti Giuseppe, nato a Borgomanero il 6 febbraio 1938 res. Borgomanero, viale Kennedy n. 77, assistito e difeso di fiducia avv. U. Del Basso De Caro del Foro di Benevento;

9) Luciani Gianni, nato a Feltre *(B)* il 10 gennaio 1945, el. dom. presso l'avv. Umberto Giardini del foro di Torino difeso di fiducia avv. U. Giardini e Maria Luisa Capuani del Foro di Torino;

10) Perotto Elio, nato a Torino 1° dicembre 1949 el. dom *ex* art. 161 c.p.p. avv. Luigi Chiappero del foro di Torino assistito e difeso di fiducia avv. Luigi Chiappero e Luigi Giuliano del Foro di Torino;

11) Gavio Marcellino, nato a Castelnuovo Scrivia l'11 aprile 1932, el. dom. *ex* art. 161 c.p.p. presso l'avv. Alessandro Mazza del foro di Torino assistito e difeso dall'avv. Cesare Zaccone e A. Mazza di fiducia del Foro di Torino;

12) Boccato Elio, nato a Cuorgnè l'11 dicembre 1943, el. dom. *ex* art. 161 avv. G. Anfora del Foro di Torino, assistito e difeso dall'avv. G. Anfora e L. Giuliano di fiducia del Foro di Torino;

13) Borsellino Giuseppe, nato a Ribera (Agrigento) il 7 agosto 1956, dom. *ex* art. 161 c.p.p., Pecetto T.se in via Eremo n. 29, assistito e difeso dall'avv. Matteo Bodo di ufficio, con studio in Torino, c.so Francia n. 30, tel. 011-4732610, del Foro di Torino;

14) Preda Gian Giuseppe, nato a Gemme il 20 febbraio 1955; *15)* Barone Andrea, nato a Borgosesia il 9 maggio 1970, entrambi el. dom. *ex* art. 161 c.p.p. avv. Dario Canalini del Foro di Vercelli, entrambi assistiti e difesi dall'avv. Dario Casalini ed Andrea Corsaro di fiducia del Foro di Vercelli;

16) Colistro Michele, nato Cosenza in data 21 marzo 1949, el. dom. *ex* art. 161 c.p.p., Roma, viale Aldo Ballarin n. 162, assistito e difeso dall'avv. Riccardo D'Adamo di fiducia del Foro di Castrovillari, con studio in Cosenza, c.so Plebiscito n. 6;

17) Valentino Rossella, nata a Torrebruna il 23 giugno 1965, el. dom. *ex* art. 161 c.p.p., Gesit Engeneering, Roma, via Cesare Federici n. 1, assistito e difeso dall'avv. Riccardo D'Adamo di fiducia del Foro di Castrovillari, con studio in Cosenza, c.so Plebiscito n. 6,

IMPUTATI

Martinat, Desiderio, Benedetto, Comastri, Campitelli, Procopio: 1) per il reato di cui agli artt. 110, 353, primo e secondo comma c.p. perché in concorso tra loro, nelle seguenti qualità:

Paolo Comastri, direttore generale della società Lyon Turin Ferroviaire (LTF, società a capitale pubblico sorta nel 2001, con accordo tra gli stati di Italia e Francia) preposto al pubblico incanto per la realizzazione del cunicolo esplorativo di Venaus con poteri di designazione della commissione tecnica di gara e di vigilanza, controllo e impulso del procedimento;

Walter Benedetto, responsabile della direzione costruzioni LTF, nonché presidente designato della commissione tecnica di gara;

Ugo Martinat, quale esponente del partito Alleanza Nazionale, con funzioni sostanziali di direzione ed impulso delle attività del medesimo nella Regione Piemonte;

Desiderio Giovanni, membro del consiglio dell'Agenzia Torino 2006 e rappresentante politico della medesima area;

Campitelli Maria Rosaria, dirigente di Metropolitane Milanesi S.p.a.

Con collusioni turbavano la gara nel pubblico incanto sopra indicato tenendo le seguenti condotte: dopo che Procopio, per il tramite di Desiderio Giovanni, veniva a contatto con Benedetto Walter e gli rappresentava il suo interesse a partecipare e ad aggiudicarsi la gara, Martinat Ugo, vice ministro delle infrastrutture, su richiesta di Procopio e desiderio, invitava Benedetto Walter a favorire il Procopio nell'ambito della gara in questione; Benedetto organizzava un appuntamento tra Procopio e Comastri; Comastri suggeriva a Procopio l'opportunità di associarsi ad altra impresa, individuata in M.M. S.p.A. per potersi aggiudicare la gara — a tal fine intervenendo altresì presso gli addetti alle procedure negoziali di LTF così che venisse disposta una proroga del termine di presentazione delle offerte, in modo da favorire il Procopio nella predisposizione degli accordi per la costituzione dell'Associazione Temporanea d'Imprese e nella redazione della relazione tecnica da presentare con la domanda di partecipazione alla gara; Benedetto collaborava con Procopio nella redazione della predetta relazione tecnica; Campitelli accettava la proposta di Procopio di associare MM S.p.A a STI S.r.l. essendo messa al corrente delle collusioni con i preposti alla gara, così che MM S.p.A. presentava in effetti offerta in AI tra l'altro con STI S.r.l. società amministrata e comunque gestita dal Procopio.

In Torino ed altrove da marzo a giugno 2004.

Martinat, Perotto, Coletta, Gavio, Luciani, Cerutti: 2) In concorso tra loro *ex* art. 10 c.p.p., e con Fantini Teresio — deceduto — nella loro rispettiva qualità:

Martinat quale esponente del partito Alleanza Nazionale, con funzioni sostanziali di direzione ed impulso delle attività del medesimo nella regione Piemonte; Perotto di direttore tecnico delle infrastrutture viarie dell'Agenzia Torino 2006; Coletta di Direttore Centrale direzione Autostrade e Trafori ANAS S.p.A.; Cerutti nella sua qualità di Presidente Sitaf S.p.A.; Luciani di amministratore delegato Sitaf S.p.A.; Gavio di *dominus* di Sitaf S.p.A. e Grassetto lavori S.p.A., Fantini di amministratore di Sitalfa S.p.A.

Del reato di cui all'art. 323 c.p., per avere Perotto agendo per conto dell'Agenzia Torino 2006, Coletta per conto di ANAS S.p.A. — quali pubblici ufficiali nello svolgimento delle proprie funzioni incaricati di partecipare alle riunioni prodromiche alla redazione del testo ed alla conseguente stipulazione della convenzione di cui *infra* — in violazione di norme di legge — procurato intenzionalmente un ingiusto vantaggio patrimoniale a Sitaf S.p.A. e Sitalfa S.p.A. a seguito di sollecitazione ed interessamento di Cerutti, Luciani, Gavio e Fantini — intervenuti nei rapporti con predetti enti nell'interesse di quest'ultima (società nella quali i medesimi ricoprivano i ruoli formali o sostanziali di amministratori sopra precisati); avendo Martinat — nel suo ruolo sopra indicato — posto in essere interventi diretti a favorire — nell'interesse di Marcellino Gavio e Teresio Fantini e delle società da questi controllate — la stipulazione della convenzione da parte degli enti pubblici coinvolti (ANAS S.p.A. e Agenzia Torino 2006) nei termini temporali ed alle condizioni suggerite dai rappresentanti delle società sopra precisate, con particolare riguardo all'indicazione di Sitaf S.p.A. quale stazione appaltante ed alla possibilità di esecuzione dei lavori da partesi quest'ultima con affidamento diretto senza gara pubblica.

In particolare per avere — nei modi ed in funzione degli interessi sopra descritti — predisposto e determinato la stipulazione in data 9 luglio 2004 di una convenzione tra l'Agenzia Torino 2006, Anas S.p.A. e Sitaf S.p.A., avente ad oggetto, tra l'altro, la suddivisione dei lavori relativi alla c.d. «variante S.S. 589» in due lotti (*a* e *b*) e, il lotto *b* (infrastrutture dalla galleria «via antica di Francia» al successivo tratto in trincea, dalla galleria artificiale scatolare sotto la ferrovia Torino-Modane sino allo svincolo a rotatoria tra la S.S. 25 e la variante alla S.S. 589) la delega delle funzioni di stazione appaltante a favore della Sitaf S.p.A. società concessionaria rispetto ad Anas S.p.A. ma, in rapporto all'Agenzia Torino 2006, soggetto di diritto privato — in violazione dell'art. 3, comma 3-*bis*, legge n. 285/2000, istitutiva dell'Agenzia Torino 2006, come modificata legge 26 marzo 2003, n. 48, laddove quest'ultimo prevede che «l'Agenzia può altresì stipulare convenzioni al fine di delegare, tenuto conto della tipologia dell'intervento e della capacità organizzativa e gestionale del soggetto delegato, le funzioni di stazione appaltante ad amministrazioni o soggetti pubblici, con particolare riguardo agli enti competenti istituzionalmente alla realizzazione degli impianti e delle infrastrutture olimpiche e viarie comprese nel piano degli interventi di cui agli allegati 1, 2 e 3, tenuto conto altresì del fatto che Sitaf S.p.A. aveva direttamente manifestato — dell'ambito delle riunioni prodromiche alla firma della convenzione — l'intenzione di procedere alla realizzazione delle opere direttamente o quantomeno tramite una società controllata; inoltre per avere:

comunque individuato Sitaf S.p.A., in forza della predetta convenzione senza procedere a previa «gara», da espletarsi almeno sulla base di studi di fattibilità, nel rispetto della direttiva 93/37/CEE del consiglio, del 14 giugno 1993, e delle norme concernenti le verifiche antimafia»;

omesso di verificare — in particolare Perotto — nonostante l'espresso richiamo della convenzione alla legge n. 109/1994, art. 2, terzo comma — che Sitaf S.p.A. provvedesse comunque, nell'osservanza della legge n. 109/1994, agendo quale delegata dell'Agenzia Torino 2006 e non quale concessionaria dell'Autostrada A32, a bandire gara pub-

blica per individuare i soggetti tenuti alla esecuzione dei lavori, laddove al contrario procedeva con affidamento diretto alla controllata Sitalfa S.p.A.

Violazioni in conseguenza della quale Sitaf S.p.A. veniva incaricata — in base alla predetta convezione ed in assenza comunque di una gara svolta nel rispetto della direttiva 93/37/CEE — di svolgere, per il lotto *b)*, la funzione di stazione appaltante, così che in concreto disponeva l'affidamento diretto dei medesimi alla controllata Sitalfa S.p.A., senza bandire alcuna gara pubblica, condotte in conseguenza delle quali si determinava per Sitaf S.p.A. e per Sitalfa S.p.A. l'ingiusto vantaggio patrimoniale costituito dalla possibilità di eseguire i lavori — per il cui finanziamento, stabilito a carico di Sitaf S.p.A., era comunque previsto un piano di rientro finanziario con intervento sui pedaggi da concordare con Anas S.p.A. — con affidamento diretto ad una controllata, nonché un ingiusto danno per i soggetti eventualmente interessati a concorrere sia per svolgere la funzione di stazione appaltante che per l'esecuzione dei lavori, i quali, a seguito della violazione della procedure — non potevano intervenire in tal senso. In Torino, in data 9 luglio 2004 e nel periodo immediatamente anteriore e prossimo.

Martinat, Procopio, Boccato in concorso tra loro ai sensi dell'art. 110 c.p. e con Chiatante Nicola (per il quale si procede a parte): *3)* del reato di cui agli artt. 110, 353, primo e secondo comma, c.p. perché in concorso con Procopio Vincenzo, agendo Chiatante quale direttore generale dell'Ares e responsabile del procedimento «procedura aperta *ex* art. 6, comma 1, lett. *a)* d.lgs. n. 157/95 afferente Direzione lavori e contabilità, prestazioni coordinatore sicurezza fase lavori *ex* d.lgs. n. 494/1996 per un corrispettivo a base d'appalto di euro 4.068.326,26 s.r. 232 Variante Cossato Valle Mosso Trivero Canton Colombo Mottalciata rotatoria Mottalciata»:

Procopio Vincenzo quale titolare della STI S.r.l., concorrente nella gara medesima quale mandataria del raggruppamento temporaneo d'imprese;

Martinat Ugo agendo quale esponente del partito Alleanza Nazionale, con funzioni sostanziali di direzione ed impulso delle attività del medesimo nella Regione Piemonte con collusioni turbavano la gara nel pubblico incanto bandito dall'Ares Piemonte, tenendo la seguente condotta: in un incontro svoltosi negli uffici del Chiatante, il Procopio — rivoltosi a Chiatante su indicazione dell'on. Martinat, presentandosi e risultando effettivamente legato a quest'ultimo da stretto legame personale — manifestava al pubblico ufficiale l'interesse a partecipare alla gara predetta in associazione temporanea d'impresa con la società bonifica; il Chiatante — confidava al Procopio che lui ed i membri della commissione interna da lui nominata avevano un giudizio negativo sulla società Bonifica, di modo che Procopio si determinava a non associarsi con la predetta società;

Boccato predisponeva la bozza del bando di gara, riferendo a Procopio lo stato del procedimento di approvazione e pubblicazione del bando, segnatamente riferendogli quando il bando veniva posto all'attenzione del direttore generale dell'Ares Nicola Chiatante per la firma, operando quindi in seno alla commissione aggiudicatrice in modo da determinare l'aggiudicazione a favore della società STI di Procopio;

Comportamenti tutti in conseguenza dei quali Procopio presentava l'offerta senza associarsi con Bonifica e si aggiudicava la gara. In Torino tra il 29 aprile 2004 ed il 19 ottobre 2004 (data di aggiudicazione).

Martinat, Desiderio, Procopio, Borsellino, Barone e Preda nelle loro rispettive qualità:

Martinat, quale esponente del partito Alleanza Nazionale, con funzioni sostanziali di direzione ed impulso delle attività del medesimo nella regione Piemonte, unitamente a Desiderio Giovanni, membro del consiglio dell'Agenzia Torino 2006 e rappresentante politico della medesima area;

Borsellino quale membro della commissione aggiudicatrice *infra* precisata e come tale pubblico ufficiale;

Procopio di libero professionista incaricato da Lis S.r.l. della redazione di un progetto tecnico inserito nell'offerta presentata da quest'ultima, nonché di soggetto legato da rapporti personali e professionali al Martinat;

4) del reato di cui agli artt. 110, 353, primo e secondo comma, c.p. perché agendo in concorso tra loro, nell'interesse ed in accordo con Barone Andrea e Preda Gian Luigi — rispettivamente amministratore procuratore di Lis S.r.l. — e grazie ai buoni uffici presso Martinat e Desiderio del Procopio — turbavano la regolarità della procedura di pubblico incanto per l'affidamento dell'esecuzione delle opere, somministrazione provviste e mezzi d'opera necessari per l'adeguamento e messa in sicurezza della S.S. 589 nel comune di Pinerolo, bandita dall'Agenzia Torino 2006 con collusioni finalizzate ad assicurare l'aggiudicazione a Lis S.r.l., destinate a manifestarsi — attraverso le valutazioni del Borsellino — nell'ottenimento di elevato punteggio sull'offerta tecnica, con particolare riguardo all'aspetto del piano della qualità, redatto dall'ing. Vincenzo Procopio e presentato come parte integrante dell'offerta dell'A.T.I. L.I.S. Tomat. In Torino febbraio 2004.

Borsellino, Barone e Preda, altresì, in concorso tra loro ai sensi dell'art 110 c.p.: *5)* del reato di cui all'art. 326, primo comma, c.p. per avere Borsellino, violando i doveri inerenti alle sue funzioni di membro della commissione tecnica di gara nel procedimento di pubblico incanto di cui al capo precedente, rivelato notizie d'ufficio a Barone Andrea,

socio di Lis S.r.l. — società che aveva preso parte alla gara — anche nell'interesse di Preda Gian Giuseppe — segnatamente comunicandogli i suoi intenti e gli orientamenti della commissione aggiudicatrice con telefonate avvenute il 18 febbraio 2005 alle ore 8,35, alle ore 19,31, alle ore 20,24, alle ore 22,44, e ciò prima della seduta pubblica della commissione giudicatrice, tenutasi il 20 febbraio 2004. In Torino 18 febbraio 2004.

Colistro Michele, Valentino Rossella e Nicola Chiatante (per il quale si procede a parte) i in concorso tra loro ai sensi dell'art. 110 c.p.: *6)* del reato di cui all'art. 81 cpv. 353, secondo comma c.p., perché, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, in concorso fra loro, con collusioni, Colistro (dirigente del Ministero dei trasporti ed infrastrutture) quale titolare occulto della Gesit S.r.l., Valentino quale legale rappresentante Gesit S.r.l., Chiatante quale direttore generale dell'Ares Piemonte, turbavano la gara nei pubblici incanti di seguito indicata, tenendo le seguenti condotte:

in violazione del disposto dell'art. 17, terzo comma, legge n. 55/1990, ove è previsto il divieto di partecipazione a società per le quali risulti intestazione fiduciaria a gare pubbliche (v. determinazione autorità vigilanza lavori pubblici 13/2003 del 15 luglio 2003);

Colistro e Valentino decidevano la partecipazione in associazione temporanea d'impresa con altre società (Sina S.p.A. - società mandataria, Batimat S.r.l., Siteco S.r.l., Studio Valle Progettazioni, Studio Tosonotti e Associati, mandanti) di Gesit Engeneering S.r.l. alla gara indetta mediante pubblico incanto dall'Ares avente ad oggetto l'affidamento della progettazione definitiva della «variante esterna all'abitato di Tortona» ed altri servizi (corrispettivo totale € 22.944.521,00);

Chiatante ometteva di rilevare o comunque di segnalare e nonostante la conoscenza della situazione sopra descritta riferibile al Colistro, nell'ambito ed in virtù dei suoi poteri e doveri di controllo e vigilanza, le violazioni predette;

cosicché Gesit S.r.l. veniva ammessa, anziché esclusa dalle gare, ed unitamente alle altre imprese raggruppate in A.T.I. si aggiudicava le gare sopra indicate. In Torino, aggiudicazione in data 16 giugno 2004;

Colistro Michele, Valentino Rossella, Procopio Vincenzo e Nicola Chiatante (per il quale si procede a parte) in concorso tra loro ai sensi dell'art. 110 c.p.: *7)* del reato di cui all'art. 81 cpv. 353, secondo c.p., perché, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, in concorso tra loro, con collusioni, Colistro (dirigente del Ministero dei trasporti ed infrastrutture) quale titolare occulto della Gesit S.r.l., Valentino quale legale rappresentante Gesit S.r.l., Chiatante quale direttore generale dell'Area Piemonte, turbavano la gara nei pubblici incanti di seguito indicata, tenendo le seguenti condotte:

in violazione del disposto dell'art. 17, terzo comma, legge n. 55/1990, ove è previsto il divieto di partecipazione a società per le quali risulti intestazione fiduciaria a gare pubbliche (v. determinazione autorità vigilanza lavori pubblici 13/2003 del 15 luglio 2003);

Colistro e Valentino decidevano la partecipazione in associazione temporanea d'impresa con altre società e professionisti (STI S.r.l., Mandante, con ing. Pietro Corona, ing. Luigi Quaranta, Core Ingegneria S.r.l., E.E.Co. Network, A&K Ingegneri Geotecnica, mandatarie) di Gesit S.r.l. alla gara indetta mediante pubblico incanto dall'Ares avente ad oggetto l'affidamento dei servizi d'ingegneria relativamente all'intervento di «raccordo tangenziale est tratto S.R. 11 e S.R. 590 Ponte Gassino» (corrispettivo totale euro 25.300.230,00);

Chiatante ometteva di rilevare o comunque di segnalare e nonostante la conoscenza della situazione sopra descritta riferibile al Colistro, e direttamente conosciuta dal legale rappresentante STI S.r.l. Procopio, nell'ambito ed in virtù dei suoi poteri e doveri di controllo e vigilanza, le violazioni predette;

cosicché Gesit S.r.l. veniva ammessa, anziché esclusa dalle gare, ed unitamente alle altre imprese raggruppate in A.T.I. si aggiudicava le gare sopra indicate. In Torino, aggiudicazione in data 3 novembre 2003.

Colistro Michele, Valentino Rossella, Procopio Vincenzo in concorso tra loro ai sensi dell'art. 110 c.p.: *8)* del reato di cui all'art. 48, 353, secondo c.p., in relazione alla gara mediante pubblico incanto per l'affidamento dei servizi tecnici inerenti alla realizzazione della «variante S.S. 589 del laghi di Avigliana» — per il progetto preliminare ed i connessi servizi (corrispettivo totale € 6.597.630,35) in violazione di norme di legge, turbato la gare in oggetto, così procurando intenzionalmente un ingiusto vantaggio patrimoniale all'ATI S.T.I. S.r.l., Musi.Net. S.p.A.. Ecoplan S.p.A., Batimat S.r.l., Giu&Partners S.r.l., ing. Renato Martellotta, prof. geol. Franco Grasso Ges.I.T. Engineering S.r.l.; segnatamente per avere:

Procopio in qualità di amministratore della STI S.r.l., Colistro quale titolare occulto di Gesit S.r.l., Valentino quale amministratore Gesit S.r.l., con collusioni, in violazione del disposto dell'art. 17, terzo comma, legge n. 55/1990, ove è previsto il divieto di partecipazione a società per le quali risulti intestazione fiduciaria a gare pubbliche (v. determinazione autorità vigilanza lavori pubblici 13/2003 del 15 luglio 2003, conoscendo Procopio il ruolo di titolare

occulto ricoperta in Gesit S.r.l. da Colistro) concordato l'inserimento in Associazione Temporanea d'Impresa con STI S.r.l. di Gesit S.r.l. e quindi partecipato, associandosi anche ad altre società alla procedura ad evidenza pubblica per l'affidamento dei servizi tecnici inerenti alla realizzazione della «variante S.S. 589 dei laghi di Avigliana» — indetta e bandita dall'Agenzia Torino 2006, in tal modo fraudolentemente sottacendo ai funzionari pubblici preposti alle gare in oggetto la situazione sopra descritta — che avrebbe portato all'esclusione dalla gara dell'ATI così composta — ottenendo, anche in ragione della composizione e delle professionalità vantate dalle ATI, un punteggio tecnico sulle offerte tale da assicurare l'aggiudicazione a quest'ultima della gare in oggetto. In Torino, nell'ottobre 2002.

Ha pronunciato la seguente ordinanza.

Premesso che in data 9 gennaio 2006 il giudice delle indagini preliminari di Torino, chiamato a decidere nell'ambito della procedura incidentale relativa alla distruzione della documentazione attinente alle intercettazioni telefoniche alle quali aveva preso parte l'imputato on. Martinat, sollevava la seguente questione.

«Premesso che in data 28 giugno 2005 il pubblico ministero depositava richiesta di acquisizione di operazioni di intercettazione telefonica nel procedimento n. 1918/04 RGNR, in relazione alle conversazioni indicate in un separato elenco, alle quali prese parte l'on. Ugo Martinat, nato a Settimo Torinese il 28 aprile 942, indagato nel procedimento sopra indicato parlamentare, membro della Camera dei deputati;

il p.m., richiamando espressamente l'art. 6, secondo comma della legge n. 140/2003, invitava il giudice sottoscritto a sentire le parti "ossia gli indagati espressamente indicati in relazione a ciascuna ipotesi delittuosa) ed i difensori ai sensi dell'art. 268, sesto comma c.p.p." e, successivamente, a trasmettere gli atti alla camera dei deputati onde ottenere, da questo ramo del parlamento, l'autorizzazione all'utilizzo processuale delle conversazioni telefoniche citate;

all'udienza camerale del 23 settembre u.s. comparivano il p.m. e tutti i difensori degli indagati illustrando le rispettive ragioni;

il p.m. insisteva nella propria richiesta chiedendo altresì al giudice di respingere le questioni di legittimità costituzionale sollevate con apposite memorie dai difensori dell'on. Martinat e di Desiderio Giovanni (alle quali aderivano anche altri difensori: vds. il verbale dell'udienza);

questo giudicante rigettava la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, legge n. 140/2003, nella parte in cui non prevede la necessità di chiedere l'autorizzazione preventiva alla camera di appartenenza per l'intercettazione delle conversazioni telefoniche c.d. indirette od occasionali del parlamentare indagato (registrate cioè sulle utenze non in uso al parlamentare ovvero presso luoghi non rientranti nella disponibilità del parlamentare), e disponeva trasmettersi la richiesta alla camera dei deputati, per l'autorizzazione all'utilizzo "postumo" delle intercettazioni in discorso;

la Camera dei deputati nella seduta del 20 dicembre 2005 deliberava di denegare l'autorizzazione in discorso;

il Presidente della Camera restituiva gli atti per l'ulteriore corso con missiva pervenuta a questo Ufficio il 31 dicembre 2005;

OSSERVA

Come indicato in premessa, con atto pervenuto il 28 giugno 2005 il p.m. chiedeva al giudice sottoscritto di inoltrare alla Camera dei deputati la richiesta di autorizzazione all'utilizzo processuale di alcune conversazioni telefoniche, intercettate sulle utenze in uso a persone non parlamentari, alle quali prese parte l'on. Ugo Martinat (membro della Camera dei deputati), iscritto nel registro delle notizie di reato per varie ipotesi di turbativa d'asta aggravata, in concorso con imprenditori e pubblici amministratori (artt. 110, 353, commi 1 e 2 c.p.), in relazione agli appalti per i lavori di costruzione della linea ferroviaria ad alta velocità Torino-Lione e per i lavori di manutenzione e messa in sicurezza di alcune arterie stradali dei Piemonte.

I difensori dell'on. Martinat si opponevano all'accoglimento della richiesta assumendo la non applicabilità dell'art. 6, legge n. 140/2003 alla fattispecie in esame in quanto l'on. Martinat risultava indagato nello stesso procedimento, dunque non poteva ritenersi terzo rispetto al procedimento nel quale la richiesta era formulata (infatti, il primo comma dell'art. 6 menziona espressamente i procedimenti riguardanti terzi).

In estrema sintesi, i difensori dell'on. Martinat (e di Giovanni Desiderio) sostenevano come una interpretazione costituzionalmente orientata delle norme applicabili alla fattispecie ponesse il giudice di fronte a questa alternativa: ritenere applicabile l'art. 4, legge n. 140/2003 e, conseguentemente, dichiarare immediatamente indagato, ovvero sollevare

la questione di legittimità costituzionale degli artt. 4 e 6 stessa legge nella parte in cui — non disciplinando espressamente il caso in esame — sembrano consentire all'autorità inquirente di intercettare "indirettamente" il parlamentare indagato, rimettendo successivamente all'autorità giudiziaria la decisione se utilizzare liberamente quelle conversazioni senza alcuna autorizzazione da parte della Camera di appartenenza del parlamentare indagato (trattandosi, appunto, di caso non espressamente regolato dalla legge) ovvero chiedere l'autorizzazione postuma al parlamento (richiamando analogicamente l'art. 6, secondo comma, legge n. 140/2003).

Secondo l'assunto difensivo anche questa seconda opzione interpretativa sarebbe stata irragionevole, oltre che non rispettosa delle guarentigie di cui all'art. 68 costituzione, atteso che quest'ultima norma fa espresso riferimento ad intercettazioni "in qualsiasi forma, di conversazioni o comunicazioni" e, dunque, ad avviso dei difensori, anche all'ipotesi delle intercettazioni indirette delle conversazioni del parlamentare, nell'ambito del procedimento nel quale risulta indagato.

Questo giudicante riteneva manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale proposta dalla difesa osservando come la norma applicabile al caso di specie fosse proprio l'art. 6, legge n. 140/2003, richiamato dal p.m. a corredo della richiesta.

Pertanto inviava la richiesta alla Camera dei deputati perché si esprimesse in ordine alla richiesta di autorizzazione del p.m.

La Camera dei deputati, come accennato, nella seduta del 20 dicembre 2005, negava l'autorizzazione in discorso.

Conseguentemente, non può dubitarsi che, in conformità all'art. 6, quinto comma, legge n. 140/2003, la documentazione relativa alle intercettazioni telefoniche alle quali prese parte l'on. Martinat debba essere distrutta immediatamente.

Nondimeno, prima di dar corso alla distruzione questo decidente ritiene doveroso sollevare d'ufficio la questione di legittimità costituzionale della norma in discorso.

La non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale del combinato disposto di cui ai commi 2, 5 e 6 dell'art. 6 della legge n. 140/2003 risulta apprezzabile sotto differenti angoli visuali mentre la rilevanza della stessa questione risulta in re osa atteso il diniego all'utilizzazione delle conversazioni espresso dalla Camera dei deputati nella seduta del 20 dicembre 2005.

Con riferimento alla non manifesta infondatezza, preliminarmente, mette conto osservare come la disciplina complessiva, risultante dall'art. 6 della legge in questione. si sia spinta ben oltre il raggio di operatività delle guarentigie parlamentari, previste dall'art. 68 della costituzione. Infatti, occorre sottolineare come, contrariamente a quanto sostenuto dai difensori dell'on. Martinat, l'art. 68 della Cost. abbia riguardo unicamente alle intercettazioni "dirette" del parlamentare e non preveda alcuna autorizzazione o garanzia con riferimento all'utilizzabilità processuale delle c.d. intercettazioni "indirette".

Né potrebbe affermarsi il contrario sulla base della locuzione "in qualsiasi forma" impiegata dal terzo comma dell'art. 68 Cost. Ad avviso del giudice sottoscritto, questa espressione non si riferisce alle intercettazioni "indirette" od occasionali ma — più semplicemente — alle differenti modalità con le quali la captazione delle conversazioni può avvenire e ai diversi mezzi di comunicazione intercetati (intercettazioni telefoniche, tra presenti, di sistemi informatici e telematici ecc.).

Peraltro, una volta escluso che l'art. 68, terzo comma costituzione faccia riferimento anche alle intercettazioni "indirette" e, conseguentemente, una volta esclusa l'applicabilità al caso di specie dell'art. 4, legge n. 140/2003 (che disciplina le intercettazioni delle utenze in uso al parlamentare), si pone il problema di verificare se il legislatore ordinario potesse estendere (sia pure a posteriori) le guarentigie di cui alla norma costituzionale anche alle conversazioni o comunicazioni considerate nell'art. 6 della legge citata e se l'averlo fatto esponga la disciplina adottata a censure sotto il profilo della legittimità costituzionale.

Come accennato, il giudice sottoscritto dubita della legittimità costituzionale della normativa di attuazione dell'art. 68 cost. sotto diversi profili.

Il primo attiene al principio di uguaglianza di cui all'art. 3 della Cost.

Questo giudicante non ignora come la previsione di un trattamento differenziato non implichi, per ciò solo, violazione dell'art. 3 della Cost., ben potendo la diversità di trattamento essere giustificata dalla diversità delle situazioni regolate e dall'esigenza di dare protezione a valori, quanto meno, di rango pari-ordinato rispetto a quelli che vengono in rilievo nella singola disciplina.

Nel caso in esame il primo principio che viene in rilievo è quello della parità di trattamento rispetto alla giurisdizione che, com'è noto, è alle origini della formazione dello stato di diritto (come non manca di sottolineare la Corte

costituzionale nella sentenza n. 24/2004 relativa ad altra parte della legge in esame), sì che il sistema di immunità e di prerogative dei membri del parlamento può venire in gioco soltanto come eccezione rispetto alla regola e valere unicamente per i casi espressamente considerati. Casi ritenuti dal legislatore costituente in grado di interferire o condizionare la libera esplicazione della funzione parlamentare e, dunque, idonei a giustificare la deroga ad un principio, fondante dell'ordinamento democratico, quale quello della parità di trattamento.

Orbene, ad avviso di questo giudicante la ratio di preservare la funzione parlamentare da indebite interferenze o condizionamenti dell'attività giudiziaria non giustifica affatto la necessità di distruzione delle intercettazioni indirette od occasionali (art. 6, comma 5).

Pare allo scrivente che la previsione della distruzione della documentazione (ovvero l'inutilizzabilità dei verbali, delle registrazioni e dei tabulati di comunicazioni acquisiti in violazione dell'art. 6, legge n. 140/2003, come previsto dall'ultimo comma di questo articolo), non abbia a che vedere con la libera esplicazione delle funzioni parlamentari, trattandosi, da un lato, di intercettazioni captate sulle utenze o presso luoghi in uso a persone non parlamentari e, dall'altro, di conversazioni la cui utilizzabilità processuale nei confronti del membro del parlamento risulta comunque preclusa dalla mancata autorizzazione della Camera di appartenenza.

Dunque la necessità di distruggere tali conversazioni si spiega unicamente con l'esigenza di tutelare oltre modo le conversazioni alle quali abbia preso parte un parlamentare, con evidente quanto ingiustificata subordinazione del principio di uguaglianza al diritto alla riservatezza delle comunicazioni del cittadino parlamentare (così C. cass., sez. IV, ord. 4 febbraio 2004, n. 10772).

Non è chi non veda, infatti, come mediante questa disposizione normativa si determini una irragionevole disparità di trattamento processuale tra gli indagati a seconda che tra gli interlocutori occasionali vi sia stato o non vi sia stato un membro del parlamento (sia esso indagato, o meno, per lo stesso reato).

Infatti, in caso di diniego di autorizzazione all'utilizzo processuale da parte della Camera di appartenenza, tali conversazioni, ancorché legittimamente autorizzate ed acquisite dall'autorità giudiziaria, debbono essere immediatamente distrutte (*cfr.* art. 6, comma 5) e non soltanto essere ritenute inutilizzabili nei confronti del parlamentare indagato.

La tutela delle prerogative parlamentari finisce dunque per ridondare anche a vantaggio degli indagati non parlamentari, creando una disparità di trattamento rispetto a coloro le cui conversazioni non sono intercorse con membri del Parlamento.

Analoghi dubbi di costituzionalità si profilano in relazione all'art. 24 Cost.

Invero, posto che il diniego di autorizzazione da parte della Camera di appartenenza (come nel nostro caso) implica la distruzione immediata di tutta la documentazione relativa alla registrazione delle comunicazioni alle quali ha preso pane il parlamentare, è giocoforza considerare come questa disciplina possa avere pesanti riflessi negativi sulla posizione processuale degli indagati o di altre parti (*in primis:* della persona offesa), il cui diritto di difesa può essere penalizzato o compromesso dalla perdita irrimediabile di quelle conversazioni.

Di contro, è agevole rilevare come questa disciplina susciti dubbi di costituzionalità anche in relazione al principio dell'obbligatorietà dell'azione penale, previsto dall'art. 112 Cost.

Infatti l'obbligo di esercitare l'azione penale che incombe sul pubblico ministero risulta inevitabilmente compresso o escluso in tutti i casi nei quali tale esercizio è impedito, o significativamente limitato, dall'impossibilità di utilizzare le conversazioni di cui trattasi e queste conversazioni costituiscano, per l'assunto accusatorio, elemento di prova rilevante nei giudizio nei confronti degli indagati che non beneficiano delle guarentigie di cui all'art. 68 Cost. In definitiva, ribadita la rilevanza della questione, insorta dopo il diniego all'utilizzo processuale delle conversazioni telefoniche *de quibus*, deliberato dalla camera dei deputati in data 20 dicembre 2005, ritiene il giudice sottoscritto di dover sollevare d'ufficio la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, commi 2, 5 e 6 della legge 20 giugno 2003, n. 140, in riferimento agli articoli 3, 24 e 112 della Costituzione.

Conseguentemente dispone l'immediata trasmissione alla Corte costituzionale degli atti del procedimento, la sospensione del procedimento in corso e l'ordine alla cancelleria delle notificazioni e comunicazioni di cui al dispositivo.

P.Q.M.

Visto l'art. 23, comma terzo, legge 11 marzo 1953, n. 87;

Il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Torino, dichiara d'ufficio rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, commi 2 e segg. della legge 20 giugno 2003 n. 140, in riferimento agli articoli 3, 24 e 112 della Costituzione. Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale e sospende procedimento in corso».

Preso atto che: il Giudice delle indagini preliminari sospendeva il procedimento incidentale in relazione al quale era stato chiamato a decidere, tra l'altro, sulla distruzione delle intercettazioni «indirette» che riguardavano l'onorevole Martinat;

che le indagini legittimamente proseguivano e terminavano con una richiesta di rinvio a giudizio che indicava tra le fonti di prova anche le intercettazioni relativamente alla quali era stata sospesa la procedura di distruzione (sulla legittimità della prosecuzione delle indagini è appena il caso di rilevare come esse non potevano essere interrotte in ossequio al principio di non dispersione della prova ed alla loro indipendenza dal giudizio incidentale nell'ambito del quale veniva sollevata la questione);

che alla data odierna, in sede di udienza preliminare non risulta ancora pervenuta la decisione della Corte relativa alla questione sopra richiamata.

Rilevato che la questione di legittimità sopra esposta appare rilevante a questo giudice, chiamato a decidere, in sede di udienza preliminare, sull'idoneità degli atti raccolti in fase d'indagine a sostenere l'accusa in giudizio (art. 425 c.p.p.), oltreché sulla completezza delle indagini stesse (art. 421-*bis* c.p.p.). non è infatti possibile effettuare tali valutazioni senza conoscere l'esito del giudizio della Corte costituzionale circa l'utilizzabilità delle intercettazioni «indirette» che coinvolgono, oltre all'onorevole Martinat, anche altri imputati.

Rilevato inoltre che la conoscenza di tale regime di utilizzabilità appare rilevante anche in relazione alle scelte difensive, con particolare riferimento alle scelte relative all'accesso ai riti alternativi, che risultano evidentemente condizionate dalla piena conoscenza delle fonti di prova in concreto utilizzabili.

Ritenuto che, nella fase dell'udienza preliminare in cui il processo sopraemarginato si trova, la questione proposta dal giudice delle indagini preliminari risulta rilevante in modo nuovo e diverso da come era emerso nell'ambito del giudizio incidentale effettuato nel corso delle indagini: infatti nella fase processuale dell'udienza preliminare un giudice diverso da quello che ha sollevato la questione è chiamato a decidere circa la validità complessiva degli elementi di prova raccolti ai fini della sostenibilità dell'accusa in dibattimento e tale giudizio non può non dipendere anche dalla valutazione sull'utilizzabilità delle intercettazioni «indirette» che riguardano l'on. Martinat, soprattutto quando, come nel caso che ci occupa, esse siano indicate tra le fonti di prova. Nel giudizio incidentale relativo alla distruzione delle intercettazioni, la rilevanza della questione di costituzionalità sollevata era invece circoscritta alla evidente incidenza del giudizio della Corte costituzionale sulle facoltà del giudice delle indagini, chiamato a decidere circa la necessità di distruggere o meno la documentazione relativa alle intercettazioni «indirette» in cui è coinvolto un membro del parlamento, e la cui utilizzabilità non sia stata autorizzata dalla camera di appartenenza.

Ritenuto pertanto che appare impossibile a questo giudice effettuare la sua cognizione senza conoscere il regime di utilizzabilità, seppure parziale, delle intercettazioni «indirette» che riguardano l'on. Martinat, e che pertanto la soluzione della questione di costituzionalità come prospettata dal giudice delle indagini appare al riguardo imprescindibile.

Richiamate integralmente, circa la non manifesta infondatezza le motivazioni nella richiamata ordinanza del giudice delle indagini preliminari di Torino del 9 gennaio 2007.

P. Q. M.

Visto l'art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87, ritiene rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, legge 20 giugno 2003, n. 140, in riferimento agli artt. 3, 24 e 112 della Costituzione.

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

Sospende il giudizio in corso ed i termini di prescrizione del reato.

Ordina che, a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei ministri e che essa sia comunicata ai presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Torino, addì 7 giugno 2007

Il giudice: RECCHIONE

07C0051

N. 2

Ordinanza del 20 settembre 2007 emessa dal Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia - Milano sul ricorso proposto da Haqur Mabub contro Comune di Milano

Telecomunicazioni - Regione Lombardia - Norme per l'insediamento e la gestione di centri di telefonia in sede fissa - Riconduzione della normativa stessa «nel quadro delle competenze della Regione e di comuni in materia di commercio» (rientranti nella legislazione residuale regionale *ex* art. 117, comma quarto, Costituzione), anziché alla materia delle comunicazioni (rientrante nella legislazione concorrente, *ex* art. 117, comma terzo, Costituzione), alla tutela della concorrenza (art. 117, comma secondo, lett. *e)*, Costituzione) e alla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali (art. 117, comma secondo, lett. *m)*, Costituzione) - Violazione dei principi stabiliti dalla legislazione statale in materia - Violazione della normativa comunitaria in materia di concorrenza, dei principi di uguaglianza, di libertà di comunicazione e di libertà di iniziativa economica privata.

- Legge della Regione Lombardia 3 marzo 2006, n. 6, art. 1.
- Costituzione, artt. 3, 15, 41 e 117.

Telecomunicazioni - Regione Lombardia - Norme per l'insediamento e la gestione dei centri di telefonia in sede fissa - Introduzione di un sistema generalizzato di autorizzazione comunale per l'esercizio dell'attività - Violazione dei principi stabiliti dalla legislazione statale in materia - Violazione della normativa comunitaria in materia di concorrenza, dei principi di uguaglianza, di libertà di comunicazione, di libertà di iniziativa economica privata.

- Legge della Regione Lombardia 3 marzo 2006, n. 6, art. 4.
- Costituzione, artt. 3, 15, 41 e 117.

Telecomunicazioni - Regione Lombardia - Norme per l'insediamento e la gestione di centri di telefonia in sede fissa - Requisiti e prescrizioni igienico-sanitari - Applicabilità retroattiva - Incidenza sui principi di affidamento, di libertà d'iniziativa economica privata, di libertà di comunicazione e di libertà di iniziativa economica privata - Violazione della normativa comunitaria in materia di concorrenza.

- Legge della Regione Lombardia 3 marzo 2006, n. 6, art. 8, comma 1, lett. *e)*, *f)*, *h)* e *i)*.
- Costituzione, artt. 3, 15, 41 e 117.

Telecomunicazioni - Regione Lombardia - Norme per l'insediamento e la gestione di centri di telefonia in sede fissa - Inosservanza, da parte del titolare dell'autorizzazione del centro di telefonia fisso, degli obblighi, prescrizioni e autorizzazioni in materia di edilizia, urbanistica ed igienico-sanitaria, nonché delle disposizioni sulla destinazione d'uso dei locali e degli edifici, prevenzione incendi e sicurezza, preventivamente all'avvio dell'attività, o entro un anno dall'entrata in vigore della legge censurata - Prevista revoca dell'autorizzazione e sospensione dell'attività - Incidenza sui principi di affidamento, di libertà di comunicazione e di libertà di iniziativa economica privata - Violazione della normativa comunitaria in materia di concorrenza.

- Legge della Regione Lombardia 3 marzo 2006, n. 6, art. 9, commi 1, lett. *c)*, e 2.
- Costituzione, artt. 3, 15, 41 e 117.

Telecomunicazioni - Regione Lombardia - Norme per l'insediamento e la gestione di centri di telefonia in sede fissa - Requisiti e prescrizioni igienico-sanitari - Obbligo per i titolari dei centri di telefonia già attivi alla data di entrata in vigore della legge censurata di porsi in regola con le vigenti norme e con le prescrizioni e autorizzazioni in materia di edilizia, urbanistica ed igienico-sanitaria, previsti dalla legge medesima entro un anno da detta data - Incidenza sui principi di affidamento, di libertà di comunicazione e di libertà di iniziativa economica privata - Violazione della normativa comunitaria in materia di concorrenza.

- Legge della Regione Lombardia 3 marzo 2006, n. 6, art. 12.
- Costituzione, artt. 3, 15, 41 e 117.

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunziato la seguente ordinanza sul ricorso iscritto al R.G. 1581/2007, proposto da Haqur Mabub, rappresentato e difeso dall'avv. Sorgente Filomena, presso lo studio della quale è elettivamente domiciliato in Milano, Corso di Porta Vittoria, 46;

Contro il Comune di Milano, in persona del sindaco *pro tempore*, rappresentato e difeso dagli avv. Maria Rita Surano, Antonella Fraschini, Ruggero Meroni, Elena Ferradini, Irma Marinelli, Ariberto Limongelli, Anna Maria Pavin, Maria Sorrenti e Donatella Silvia, presso i quali è elettivamente domiciliato in Milano, via della Guastalla n. 8, negli uffici dell'avvocatura comunale per l'annullamento dell'ordinanza prot. 474087/2007 dell'11 maggio 2007, con la quale è stata disposta la cessazione immediata dell'attività di «phone center» nei locali siti in Milano, via Pellegrino Rossi, 52; nonché per quanto possa occorrere, del rapporto di non conformità rilasciato dalla A.s.l. di Milano dipartimento prevenzione del 3 aprile 2007 prot. 12407.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Milano;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato;

Vista l'ordinanza cautelare di accoglimento a termine, relativa al ricorso in epigrafe, deliberata dalla sezione alla medesima Camera di consiglio in riferimento alla presente questione costituzionalità;

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Visti gli atti tutti della causa;

Uditi alla Camera di consiglio del 24 luglio 2007 (relatore dott. Paolo Passoni), i procuratori delle parti presenti come da verbale;

FATTO

Il ricorrente è titolari di phone center preesistente all'entrata in vigore della legge della regione Lombardia 3 marzo 2006, n. 6, con la quale sono state emanate apposite nome «per l'insediamento e la gestione di centri di telefonia in sede fissa».

Con il provvedimento impugnato il comune di Milano hanno adottato, l'ordinanza di chiusura dell'attività di phone center gestito dal ricorrente, per mancata conformazione ai nuovi requisiti (in prevalenza igienico-sanitari e di sicurezza dei locali) disposti dalla predetta legge regionale; quanto sopra, in vincolata applicazione di quest'ultima, la quale — nel disporre per gli esercizi preesistenti un termine di adeguamento annuale — ha altresì previsto nei casi di infruttuosa scadenza di tale termine la cessazione definitiva dell'attività senza possibilità di proroghe, come da combinato disposto dell'art. 9, primo comma, lettera *c)* e secondo comma, con l'art. 12.

In particolare, fra le più significative e restrittive novità in tema di requisiti igienico-sanitari e di sicurezza dei locali che il collegio ritiene sospette sul piano costituzionale, si segnalano le seguenti testuali prescrizioni dell'art. 8, primo comma: un servizio igienico in uso esclusivo del personale dipendente (lett. *e*); un servizio igienico riservato al pubblico, anche prossimo al locale nel caso di esercizi già attivi all'entrata in vigore della presente legge, ma ad uso esclusivo dello stesso per il locale con superficie fino a 60 metri quadrati (...); un ulteriore servizio igienico per il locale di dimensioni superiori (lett. *f*); spazio di attesa all'interno del locale di almeno 9 metri quadrati, fino a 4 postazioni telefoniche, provvisto di idonei sedili posizionati in modo da non ostruire le vie di esodo; la sala di attesa dovrà essere aumentata di 2 metri quadrati ogni postazione aggiuntiva (lett. *h*); ogni postazione deve avere una superficie minima di i metro quadrato ed essere dislocata in modo da garantire un percorso di esodo, libero da qualsiasi ingombro ed avere una larghezza minima di 1,20 metri (lett. *i*).

Alla Camera di consiglio del 24 luglio 2007 la sezione ha accolto — a termine, sino alla pronuncia della Corte costituzionale sulla questione oggetto della presente ordinanza — l'istanza incidentale di sospensiva, ritenendo non manifestamente infondate (nei sensi che verranno specificati con la presente ordinanza) le questioni di costituzionalità prospettate dai ricorrenti, nei confronti della citata legge regionale n. 6/2006.

DIRITTO

Oggetto della presente questione di costituzionalità sono alcune disposizioni della legge, della regione Lombardia n. 6/2006 (già indicate in narrativa) che ha regolato l'insediamento e la gestione di centri di telefonia in sede fissa,

con disposizioni applicabili anche agli esercizi (come nel caso dell'odierno ricorrente) preesistenti all'entrata in vigore della legge stessa.

Le norme sospettate di incostituzionalità, che assumono rilevanza nelle vertenze in esame, riguardano:

l'art. 1 nella parte in cui riporta la materia oggetto di trattazione alla legislazione residuale regionale sul commercio;

l'art. 4 che introduce un sistema generalizzato di autorizzazione civica per l'esercizio dell'attività;

l'art. 8 nella parte (comma 1, lettere *e*, *f*, *h* ed *i*, e comma 2) in cui introduce — con immediata modifica dei regolamenti vigenti — i nuovi requisiti igienico-sanitari e di sicurezza dei locali, in connessione agli artt. 9, primo comma, lett. *c)* e secondo comma, nonché 12, disposizioni queste ultime che regolano il regime transitorio per i vecchi esercizi; ciò in quanto l'ordinanza civica impugnata ha intimato al preesistente titolare dell'esercizio di phone center di cui in epigrafe, la cessazione immediata dell'attività per mancato tempestivo adeguamento ai nuovi requisiti di cui sopra, il quale è a sua volta di impedimento al rilascio della specifica autorizzazione richiesta dall'art. 3 già sopra citato, giusta il disposto dell'art. 4, terzo comma, lett. *c)*, con riguardo al rilascio del certificato igienico sanitario di cui al successivo art. 8.

Le norme costituzionali di cui si sospetta la violazione riguardano l'art. 117, in relazione ai vincoli dell'ordinamento comunitari ed al sistema di riparto delle competenze legislative Stato-Regione; gli artt. 3 e 41 in relazione, in particolare, ai rilevanti ostacoli che le restrittive prescrizioni in materia igienico-sanitaria — introdotte dalla legge regionale di che trattasi, da applicare anche retroattivamente alle preesistenti gestioni di phone center, determinano sulla libertà di iniziativa economica di questi ultimi; nonché l'art. 15 sulla libertà di comunicazione.

Dalle esposte premesse emerge, sotto il profilo della rilevanza della questione di costituzionalità, un contesto legislativo che — in relazione ai presupposti dell'impugnata ordinanza — ha direttamente determinato in modo cogente il contenuto lesivo di quest'ultima; senza lasciare o consentire alcuna mediazione discrezionale in capo alla procedente autorità amministrativa; la quale, come peraltro ribadito nella circolare di chiarimenti emanata dalla Regione Lombardia (prot. H1.2006.0027733 del 5 giugno 2006, punto 8), ha dovuto emettere il provvedimento (in tutto vincolato nel contenuto) di cessazione immediata dell'attività alla scadenza del perentorio termine annuale fissato, senza possibilità di alcuna proroga come dal già citato art. 9, secondo comma, che non annovera tra le ipotesi di proroga quelle della lettera *c)* del primo comma.

Sul piano, ancora, della rilevanza, va detto nuovamente che in relazione alla valutazione di non manifesta infondatezza della questione di costituzionalità delle indicate disposizioni della predetta legge regionale, la sezione ha adottato un'ordinanza cautelare di sospensione del provvedimento di cessazione dell'attività di phone center con efficacia limitata al periodo di tempo necessario a che la Corte costituzionale si pronunci sulla questione stessa.

Chiarita la rilevanza della questione, il Collegio intende in primis evidenziare a carico della l.r. n. 6/2006 — quanto all'ulteriore profilo della non manifesta infondatezza — la sospetta violazione dell'art. 117, commi primo, secondo, terzo e quarto della Costituzione.

L'art. 1 della legge riconduce la deliberata normativa «nel quadro delle competenze della regione e dei comuni in materia di commercio», tuttavia il riferimento a siffatta materia (che rientra nella legislazione residuale regionale *ex* art. 117, quarto comma Cost.) sembra al Collegio del tutto estranea all'ambito applicativo della legge stessa, che ai sensi dell'art. 2, comma primo, consiste nell'attività di «....cessione al pubblico di servizi di telefonia in sede fissa in locali aperti al pubblico», secondo le ulteriori specificazioni illustrate nei successivi commi.

Invero, tale attività non rientra nella vendita di merci all'ingrosso o al dettaglio secondo quanto previsto dall'art. 4 del Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 («Riforma della disciplina relativa al settore del commercio (...)», né rientra nei settori del commercio definiti dall'art. 39 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

Va detto piuttosto che una delle novità della legge è proprio quella di impedire che all'interno delle strutture di «phone center» possano affiancarsi — come in passato — attività commerciali di supporto, secondo un principio di esclusività non condiviso invece — almeno dalla legislazione statale — nella situazione inversa, in cui la cessione dei servizi telefonici e telematici può ben avvenire in modo complementare rispetto ad altre attività principali (*cfr.* art. 7 del d.l. 27 luglio 2005, n. 144, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 31 luglio 2005, n. 155, che nel quadro di una disposta «integrazione della disciplina amministrativa degli esercizi pubblici di telefonia ed internet», prevede la licenza del questore per «chiunque intende aprire un pubblico esercizio o un circolo privato di qualsiasi specie, nel quale sono posti a disposizione del pubblico, dei clienti o dei soci apparecchi terminali utilizzabili per le comunicazioni anche telematiche»).

Le uniche attività commerciali consentite dalla legge regionale n. 6/2006, che riguardano la vendita di schede telefoniche e l'installazione di distributori automatici di bevande ed alimenti (*cfr.* art. 2, comma secondo lettera *b* e

comma 3) all'interno dei phone center, non sono oggetto della specifica autorizzazione richiesta dalla legge e rivestono carattere apertamente occasionale o eventuale e quindi del tutto marginale.

L'attività terziaria in esame sembra, invece, più propriamente riportabile alla materia dell'ordinamento delle comunicazioni (art. 117, terzo comma Cost. con legislazione concorrente Stato-Regione), ascrivendosi più specificamente al «servizio di comunicazione elettronica», categoria introdotta dall'art. 2, par. 1, lett. *c)* della dir. 7 marzo 2002, n. 2002/21/CE, con conseguente applicazione della disciplina di derivazione comunitaria (comprensiva altresì delle direttive 2202/19 CE, 2002/20/CE e 2002/22 CE), complessivamente recepita con il cd. codice delle comunicazioni elettroniche di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259. Di particolare pertinenza al caso di specie appaiono del resto le definizioni mirate a delimitare il campo di applicazione del decreto medesimo ai sensi dell'art. 1, comma 1, con peculiare riguardo alla lettera *bb)* («rete telefonica pubblica: una rete di comunicazione elettronica utilizzata per fornire servizi telefonici accessibili al pubblico») ed alla lettera *oo)* («telefono pubblico a pagamento: qualsiasi apparecchio telefonico accessibile al pubblico, utilizzabile con mezzi di pagamento che possono includere monete o carte di credito o di addebito o schede prepagate, comprese le schede con codice di accesso»).

La rilevata derivazione europea di tale normativa comporta poi che la materia ivi trattata (ordinamento delle comunicazioni) vincola, anche con riguardo al rispetto del principio di proporzionalità; la Regione, non solo ai sensi dell'art. 117, terzo comma entro i limiti della legislazione statale di principio, ma più in radice ai sensi dell'art. 117, primo comma, secondo cui ogni legge della Repubblica deve conformarsi ai «vincoli derivanti dagli obblighi comunitari». In via strettamente consequenziale, il rispetto di tali disposizioni finisce poi per impingere su profili trasversali di legislazione esclusiva statale *ex* art. 117, secondo comma Cost., con specifico riguardo alla tutela della concorrenza (lett. *e*) nonché alla determinazione (e salvaguardia) dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e socià che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale (lett. *m*) anche in conformità all'interesse generale che connota tali servizi ai sensi dell'art. 3 del citato decreto.

In proposito, va altresì evidenziato il disposto del primo comma dell'art. 3, il quale garantisce i «diritti inderogabili di libertà delle persone nell'uso dei mezzi di comunicazione elettronica» con espresso richiamo a quel regime di (libera) concorrenza che rinforza il legame dell'attività in questione alla «materia-funzione» devoluta alla legislazione esclusiva statale.

Inoltre i principi di derivazione comunitaria e costituzionale risultano espressamente ribaditi dall'art. 4 del medesimo decreto legislativo, il quale prevede al primo comma che la disciplina delle reti e dei servizi è volta a salvaguardare i diritti costituzionalmente garantiti di «libertà di comunicazione», nonché di «libertà di iniziativa economica e suo esercizio in regime di concorrenza, garantendo un accesso al mercato delle reti e servizi di comunicazione elettronica secondo criteri di obiettività, trasparenza, non discriminazione e proporzionalità» (sul punto, Corte costituzionale n. 236/2005).

Il terzo comma dello stesso art. 4 dispone, tra l'altro, che la suddetta disciplina è volta anche a «promuovere la semplificazione dei procedimenti amministrativi e la partecipazione ad essi dei soggetti interessati, attraverso l'adozione di procedure tempestive, non discriminatorie e trasparenti nei confronti delle imprese che forniscono reti e servizi di comunicazione elettronica».

Puntualizzato quanto sopra, va poi affermato che la norma regionale — nella sua unilaterale iniziativa di regolazione del settore (erroneamente riportato al commercio) — ha introdotto un regime autorizzativo ulteriore e duplicativo rispetto al sistema delineato in sede comunitaria e recepito con il decreto legislativo n. 259/2003.

Ed invero, tornando al comma 2 dell'art. 3 di tale decreto, ivi si prevede che «la fornitura di reti e servizi di comunicazione elettronica, che è di preminente interesse generale, è libera e ad esse si applicano le disposizioni del Codice», fatte salve al successivo comma «le limitazioni derivanti da esigenze della difesa e della sicurezza dello Stato, della protezione civile, della salute pubblica e della tutela dell'ambiente e della riservatezza e protezione dei dati personali, poste da specifiche disposizioni di legge o da disposizioni regolamentari di attuazione» (testuali concetti sono poi ribaditi nell'art. 25 comma primo dello stesso decreto). A fronte della conclamata libertà di fornitura dei servizi di comunicazioni elettronica (ivi compresi — come sopra visto — quelli connessi all'esercizio di un phone center), il decreto legislativo n. 259/2003 prevede poi che l'espletamento di tali servizi venga subordinato ad una (sola) «autorizzazione generale», in rigoroso e vincolato recepimento della normativa europea.

In particolare tale autorizzazione viene definita dall'art. 1, comma 1, lettera *g)* come «il regime giuridico che disciplina la fornitura di reti o di servizi di comunicazione elettronica...» e consegue alla presentazione di una dichiarazione dell'interessato (a seguito della quale è possibile iniziare l'attività) contenente l'intenzione procedere alla fornitura (art. 25, comma 3); il potere del Ministero competente di vietare il prosieguo dell'attività medesima può essere esercitato «entro e non oltre» sessanta giorni secondo il modulo procedimentale della dichiarazione di inizio attività *ex* art. 19, legge n. 241/1990, espressamente richiamato dalla norma in esame (art. 25, comma 4, *cfr.* anche delibera

n. 467/00/CONS con cui l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ha disciplinato il rilascio di tali autorizzazioni generali per uniformarne il contenuto).

Pur a fronte di tali vincolanti previsioni — che la legislazione regionale non è legittimata ad alterare, ai sensi dei primi 3 commi dell'art. 117 Cost. — la legge lombarda ora in esame ha invece introdotto un ulteriore titolo abilitativo, disponendo in particolare all'art. 3, comma 1 che «l'esercizio della attività di cessione al pubblico del servizio di telefonia in sede fissa è assoggettato all'autorizzazione di cui all'art. 4», al cui rilascio provvede il comune competente per territorio. Trattasi dunque di una previsione che sembra al Collegio comunque alterare il regime di sostanziale libertà di fornitura dei servizi *de quibus* così come delineato in via primaria dall'ordinamento comunitario, ed in via attuativa dalla norma statale di recepimento, con conseguenti aggravamenti procedimentali vietati dai citati artt. 3 e 4 del decreto n. 259/2003. Quanto sopra viene peraltro a determinare una sospetta lesione dei principi di libera concorrenza e di salvaguardia dei livelli essenziali di prestazioni di interesse generale connesse ai diritti inderogabili dell'individuo, ivi compresa la libertà di comunicazione garantita dall'art. 15 Cost., proprio ai sensi delle citate definizioni legislative *ex* art. 3 del decreto legislativo n. 259/2003 (sul cui ruolo di garanzia rispetto a tali principi si è espressa la Corte con la segnalata pronuncia n. 336/2005).

Inoltre, anche nel caso in cui la funzione autorizzatoria introdotta dall'art. 4 della legge regionale n. 6/2006 dovesse intendersi riferita (solo) agli interessi pubblici strumentali all'attività di comunicazione elettronica (nel quadro delle citate «limitazioni» a tale attività previste e consentite dagli artt. 3 e 25 del decreto legislativo n. 259/2003), resta il fatto che anche siffatte limitazioni sembrano afferire a materie comunque (tutte) estranee a quella potestà legislativa residuale *ex* art. 117, quarto comma Cost., che la regione Lombardia ha invece inteso nella specie esercitare.

Basti pensare:

alle esigenze della difesa e della sicurezza dello Stato ed alla tutela dell'ambiente (legislazione esclusiva statale ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera *d)*;

alle esigenze di protezione civile e di salute pubblica (legislazione concorrente *ex* art. 117, terzo comma).

Va poi precisato che anche le limitazioni di tipo edilizio od urbanistico (peraltro non espressamente comprese nella citata elencazione di cui agli artt. 3 e 25 del decreto legislativo n. 259/2003) sono subordinate alla concorrenza legislativa di poteri Stato-Regioni sotto la voce del «governo del territorio» ai sensi del citato terzo comma dell'art. 117 Cost.

Inoltre, le problematiche connesse alla riservatezza e protezione dei dati personali (queste ultime invece espressamente previste fra le limitazioni di cui sopra) sono state già considerate e regolate dal legislatore statale nel quadro delle esigenze di sicurezza pubblica con il citato decreto legge 27 luglio 2005 recante «nuove disposizioni antiterrorismo per gli internet point ed i pubblici esercizi che mettano a disposizioni del pubblico postazioni per comunicazioni telematiche», convertito nella legge n. 155/2005.

Sulla illegittimità costituzionale di quelle legislazioni regionali che — nella presente materia delle comunicazioni elettroniche — aggiungono fasi autorizzatorie comunque denominate rispetto alle procedure abilitative già contemplate nel decreto legislativo n. 259/2003, si richiama al riguardo la recente pronuncia della Consulta n. 129/2006, che — seppure in relazione alla diversa problematica delle installazioni di torri e tralicci — ha comunque censurato l'art. 27 comma 1, lettera *e)* della l.r. Lombardia n. 12/2005, per aver previsto la necessità di un titolo edilizio ritenuto ulteriore e superfluo rispetto alle procedure delineate nell'art. 87 del decreto legislativo; ciò in quanto — ha osservato testualmente la Corte con esternazioni di principio applicabili al caso di specie — «...la tutela del territorio e la programmazione urbanistica sono salvaguardate dalle norme statali in vigore ed affidate proprio agli enti locali competenti, i quali, al pari delle regioni (sentenza n. 336 del 2005), non vengono perciò spogliati delle loro attribuzioni in materia, ma sono semplicemente tenuti ad esercitarle all'interno dell'unico procedimento previsto dalla normativa nazionale, anziché porre in essere un distinto procedimento» (con conseguente violazione dei principi generali di semplificazione della legislazione statale in materia di governo del territorio).

La violazione dell'art. 117 Cost. sembra peraltro assumere connotati sostanziali, anche al di là dell'erronea qualificazione formale della materia trattata, e ciò non solo in relazione ai settori regolati dalla legge regionale ma di appartenenza esclusiva alla legislazione statale (ove il contrasto «sostanziale» con il precetto costituzionale si manifesta *in re ipsa* con il semplice intervento legislativo della regione). Anche nel caso delle fattispecie concorrenti, infatti, la normativa in esame non pare essersi correttamente inserita nei principi generali di una legislazione statale che — dopo aver garantito all'attività in sé considerata un trattamento semplificato improntato alla libertà di comunicazione voluta anche dall'unione europea — si è limitata a prevedere per i soli «intemet point» disposizioni speciali per la sicurezza dello Stato, senza l'introduzione di altri regimi *ad hoc* (igienico-sanitari ed urbanistici) diversi e più restrittivi rispetto a quelli già in vigore per gli altri esercizi connessi alle attività terziarie.

In relazione ai requisiti igienico-sanitari e di sicurezza dei locali, va poi rammentato che la legge regionale dispone contenuti di dettaglio che integrano in modo automatico e simultaneo tutti i regolamenti di igiene delle autorità sanitarie

e dei comuni in territorio lombardo (art. 8, comma. 2), e ciò senza che la legislazione statale di riferimento consenta, all'interno di tale regolamentazione locale, l'inserimento eteronomo di contenuti dispositivi e di dettaglio direttamente prestabiliti da leggi regionali (*cfr.* art. 344 TULS).

Va ancora osservato sul punto che le prescrizioni previste dall'ordinamento statale, si limitano a stabilire una disciplina, generale quanto ai requisiti di agibilità dei locali destinati ad attività economiche, la quale rimanda alle norme edilizie e igienico sanitarie contenute in prevalenza in fonti normative secondarie, e non contiene comunque prescrizioni così restrittive per gli indici igienico-sanitari regolati specificamente dalla legge regionale de qua, neanche per i locali ove vi è maggiore concentrazione di persone per un tempo di permanenza maggiore (come teatri, cinema o nei locali ove viene svolta attività di somministrazione di alimenti e bevande). Donde la necessità che la competenza legislativa concorrente delle regioni venga esercitata nel rispetto dei principi fondamentali di cui all'art. 3 (con particolare riguardo alla rimozione degli ostacoli di ordine economico e sociale limitativi di fatto della libertà e l'uguaglianza dei cittadini) e 41 della Carta fondamentale, nonché di quello, di derivazione comunitaria, della proporzionalità (insito, come già detto, nel riferimento ai vincoli derivanti dall'ordinamento europeo contenuto nell'art. 117 primo comma), secondo il quale, com'è noto, una misura è conforme a tale principio soltanto allorché il mezzo adoperato si rilevi non tanto e non solo «idoneo» a consentire il raggiungimento dell'obiettivo desiderato, ma anche «necessario» nel senso dell'indisponibilità di altra misura egualmente efficace, e tale da incidere il meno negativamente possibile nella sfera del destinatario, ossia da non essere «intollerabile». In sostanza un giudizio di proporzionalità basato *ex ante* sulla valutazione comparativa tra mezzo e fine.

Infine, sempre in relazione ai requisiti igienico-sanitari e di sicurezza dei locali *ex* art. 8 della legge (sempre con specifico riguardo alle voci ivi rubricate alle lettere *e*, *f*, *h*, *i*, meglio descritte in narrativa), il Collegio ritiene che la questione presenti profili di non manifesta infondatezza anche nella parte in cui la stessa l.r. n. 6/2006 dispone l'applicazione retroattiva delle rigorose nuove disposizioni, senza delineare la possibilità di proroghe (pur non automatiche, ma discrezionali e da valutare caso per caso) per consentire agli esercizi preesistenti di continuare l'attività, nonostante la vana scadenza del termine annuale di adeguamento.

Secondo consolidata giurisprudenza costituzionale (da ultimo Corte cost. sent. n. 156/2007), la possibilità del legislatore di incidere con norme retroattive su situazioni sostanziali ormai radicate da leggi precedenti, resta subordinata al rigoroso vaglio di razionalità del nuovo regolamento di interessi che modifica *ex post* quello preesistente.

Ritiene, il Collegio che nella specie non sussista (a parte quanto già evidenziato sotto il profilo della proporzionalità) una sicura rispondenza dello *ius superveniens* a sufficienti criteri di ragionevolezza, in relazione alle modalità con cui la nuova normativa incide sui giustificati affidamenti dei titolari dei preesistenti esercizi di phone center, e ciò in sospetta violazione dei principi di parità di trattamento *ex* art. 3 Cost.

La prescrizione infatti di un così nuovo e più impegnativo assetto strutturale e funzionale dei locali strumentali allo svolgimento dell'attività determina, in capo a coloro che già gestivano quest'ultima in regime di regolarità amministrativa, una serie di obblighi conformativi razionalmente inesigibili durante il (breve) periodo annuale concesso dalla legge, anche in considerazione della necessità di procedere a lavori strutturali ed edilizi dai costo elevato e spesso non realizzabili per l'inidoneità oggettiva derivante dall'area disponibile dei locali e quindi anche laddove l'esercente l'attività voglia adeguarvisi. La stessa rilocalizzazione ipotizzata dalla norma — oltre a non esser subito praticabile in assenza della formalizzazione d nuovi strumenti urbanistici chiamati ad individuare le relative aree (*cfr.* terzo comma, art. 98-*bis* della l.r. 12 del 2005, introdotto dall'art. 7 della l.r. 6 del 2006) — non sembra certo rappresentare un rimedio semplice ed efficace all'abbandono — spesso obbligato — dei locali d origine, in considerazione delle difficoltà di reperimento, in adiacenza o prossimità allo stesso edificio, di nuovi locali e comunque della perdita di avviamento che deriverebbe dalla necessità di un trasferimento dell'attività stessa una volta possibile, con l'approvazione del previsto piano urbanistico, riallocare l'esercizio. Quanto sopra, in aggiunta (donde un autonomo profilo di non manifesta infondatezza valutabile in base ai canoni del comma primo dell'art. 3 Cost.), al non indifferente maggiore onere economico, che potrebbe risultare insostenibile per i soggetti privi di adeguati mezzi economici; quanto sopra potrebbe facilmente determinare l'abbandono delle relative attività a tutto vantaggio di nuovi operatori aventi maggiori disponibilità d'investimento che — potendo organizzare *ex ante* l'attività secondo le regole vigenti — verrebbero a trovarsi in una situazione concorrenziale (ingiustamente) privilegiata da abbandoni di massa delle preesistenti gestioni, con riverberi dannosi per gli utenti privi di una più ampia scelta, con forte rischio di tariffe meno vantaggiose. Le delineate — e non improbabili — conseguenze fattuali delle citate disposizioni finirebbero pertanto per incidere, oltre che sulla rilevata disparità di trattamento *ex* art. 3 Cost., anche sulla libertà di iniziativa economica privata garantita dall'art. 41 Cost., con riverberi lesivi sotto altro profilo della tutela della concorrenza garantita dall'ordinamento europeo.

Sulla base delle esposte considerazioni si ritiene rilevante e non manifestamente infondata la presente questione costituzionalità, che si solleva pertanto ai sensi dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87 in relazione agli artt. 1, 4,

8 (comma 1, lettere *e*, *f*, *h* ed *i*, e comma 2), 9 (comma 1, lett. *c* e comma 2), nonché 12, della l.r. 3 marzo 2006, n. 6, in relazione agli artt. 3, 15, 41 e 117 della Costituzione.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, dichiara, nei sensi di cui in motivazione, rilevante e non manifestamente infondata, in relazione agli artt. 3, 15, 41 e 117 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, 4, 8 (comma 1, lettere e, f, h *ed* i *e comma 2), 9 (comma 1, lett.* c *e comma 2), nonché 12 della l.r. 3 marzo 2006, n. 6.*

Sospende, per l'effetto, il presente giudizio ed ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

Dispone inoltre la notifica della presente ordinanza alle parti in causa ed al Presidente della regione Lombardia, nonché la comunicazione della medesima al Presidente del Consiglio regionale della Lombardia.

Così deciso in Milano, alla Camera di consiglio del 24 luglio 2007.

Il Presidente: NICOLOSI

Il consigliere estensore: PASSONI

08C0052

N. 3

Ordinanza del 5 ottobre 2007 emessa dal Tribunale di Napoli - Sezione per il riesame nel procedimento penale a carico di Pianese Pietro

Processo penale - Custodia cautelare all'estero in esecuzione del mandato d'arresto europeo - Computo anche agli effetti della durata dei termini ordinari di fase - Mancata previsione - Violazione dei principi di uguaglianza e di inviolabilità della libertà personale - Lesione del diritto di difesa - Richiamo alla sentenza n. 253/2004 della Corte Costituzionale.

- Legge 22 aprile 2005, n. 69, art. 33.
- Costituzione, artt. 3, 13 e 24.

IL TRIBUNALE

Ha emesso la seguente ordinanza.

IN FATTO

In data 29 gennaio 2007 il G.i.p. presso il Tribunale di Napoli emetteva ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di Pianese Pietro, per il reato di cui all'art. 73, legge droga (v. ff.ll. 19 e 173).

Dal raffronto dell'imputazione per la quale era adottata la misura (fl. 173) con quella indicata in premessa dell'ordinanza (fl. 19 capo *f*), e dalla parte motiva dell'ordinanza stessa (fl.173), si evince chiaramente che il provvedimento restrittivo riguarda il reato nella sua ipotesi semplice (nonostante nella parte dispositiva del provvedimento sia stata mantenuta, ma solo nella indicazione della norma violata, l'indicazione dell'art. 7, legge n. 203/1991).

Essendo il Pianese detenuto in Olanda per altra causa, lo stesso g.i.p. emetteva in pari data mandato d'arresto europeo, che veniva eseguito in data 28 febbraio 2007 (v. verb. d'arresto *ex* art. 21, primo comma, legge sulla consegna, in pari data, della Polizia di Brabant-Noord Distretto Aa&Bomme Team West, trasmesso e ricevuto in pari data il 5 marzo 2007).

Risolvendo una questione di diritto intertemporale (v. fl. 14) in data 21 giugno 2007 il Tribunale del riesame, in altra composizione, pronunciandosi su un gravame proposto dal co-indagato Pianese Antonio gravato della medesima imputazione, fissava in mesi tre i termini (di fase) di custodia cautelare, disponendone la scarcerazione.

In conseguenza di detta pronuncia, il 23 giugno 2007 anche Pianese Pietro chiedeva di essere scarcerato per decorrenza dei termini di custodia cautelare (fl. 12), essendo detenuto (all'estero) per la medesima imputazione dal 28 febbraio (l'indagato di fatto invocava altresì, attraverso un sia pur non pertinente riferimento all'effetto estensivo dell'impugnazione fondato su motivi non esclusivamente personale, art. 587 c.p.p., la parità di trattamento derivante dall'esistenza di un giudicato cautelare o endo-processuale).

La questione insorta a seguito di tale istanza non aveva ad oggetto la durata (mesi tre) dei termini di fase (v. ordinanza con la quale il g.i.p., pur rigettando la richiesta, dà atto di ciò: fl. 175, «In primo luogo...»), bensì la possibilità di computare, a fini di decorrenza della custodia cautelare, la detenzione sofferta all'estero prima della consegna all'a. g. italiana.

Il p.m. chiamato ad esprimere parere sull'istanza (fl. 18) assumeva che «la detenzione cautelare subita all'estero... non è computabile agli effetti dei termini di durata della custodia cautelare, fin tanto che la persona richiesta non sia posta a disposizione della giurisdizione italiana», ed indicava a sostegno una pronuncia in tal senso della S.C. (Cass. pen., sez. VI, n. 7705 del 19 dicembre 2006).

Il g.i.p. (fl. 175) rigettava l'istanza sul presupposto che «il periodo di custodia cautelare sofferto all'estero in esecuzione del mandato d'arresto europeo è computato ai sensi e per gli effetti degli articoli 303, comma 4, 304 e 657 del codice di procedura penale», quindi «... solo ai fini dei termini massimi di fase... e non anche ai fini del computo dei termini ordinari di fase...», assumendo a sostegno di tale decisione la lettera della norma dell'art. 33 della legge 22 aprile 2005, n. 69 (che disciplina appunto il mandato d'arresto europeo).

Faceva osservare la difesa, nell'indicata istanza di revoca della misura e, più diffusamente, nell'atto di appello avverso l'ordinanza di rigetto della citata istanza, che in materia analoga il Giudice delle leggi ha sanzionato tale interpretazione. In effetti, la sentenza della Corte costituzionale n. 253 del 21 luglio 2004 ha dichiarato l'incostituzionalità dell'art. 722 c.p.p. «nella parte in cui non prevede che la custodia cautelare all'estero in conseguenza di una domanda di estradizione presentata dallo Stato sia computata anche agli effetti della durata dei termini di fase previsti dall'art. 303, commi 1, 2 e 3 c.p.p.».

Il g.i.p., sul punto, faceva osservare che la decisione della Corte riguarda l'art. 722 cit. che disciplina la custodia cautelare all'estero in pendenza di procedura di estradizione ed è intervenuta (2004) prima dell'emanazione della legge (2005) relativa al mandato d'arresto europeo: a suo dire, se il legislatore non ne ha tenuto presente, evidentemente è perché non ha ritenuto di assumere la medesima disciplina per istituti sostanzialmente diversi.

La difesa viceversa ha sostenuto che il presupposto delle due discipline (in sintesi, il pre-sofferto rispetto a due misure eseguite all'estero di cui l'una, quella eseguita in uno dei paesi estranei alla comunità europea, vede decorrere la custodia cautelare sin dal momento in cui, con la richiesta di estradizione, lo stato richiedente e per esso l'a.g. titolare dell'azione penale sono formalmente a conoscenza dell'avvenuto arresto, all'estero, si da compiere quelle attività d'indagine e/o istruttorie che consentano di definire la fase processuale in corso prima della scadenza del relativo termine di custodia cautelare) è comune ad entrambe le discipline (per il mandato d'arresto europeo l'esecuzione della misura, di cui l'a.g. procedente è messa immediatamente al corrente come per ogn'altra misura eseguita sul territorio nazionale, non vi sarebbe ragione di far decorrere la custodia cautelare solo dal momento in cui l'arrestato viene materialmente messo a disposizione dell'a.g., e che dunque deve ritenersi che se il legislatore del 2005 non ha tenuto conto del *dictum* della Corte è stato per una mera svista e comunque, ove così non fosse, la norma dell'art. 33 della legge n. 69/2005 sarebbe incostituzionale perché disciplina diversamente situazioni sostanzialmente analoghe, configgendo oltre che col principio di eguaglianza (sostanziale) dei cittadini di fronte alla legge (art. 3 Cost.), altresì col diritto alla libertà personale (art. 13 Cost.) e quello di difesa (art. 24 Cost.).

Peraltro, osservava ancora la difesa, è noto come la procedura di estradizione comporta tempi necessariamente lunghi (durante i quali matura, alla luce dell'intervento della Corte, la custodia cautelare): se *ratio* della norma (riformata) dell'art. 722 cit. è quella di non gravare il catturato dei tempi di espletamento della procedura di estradizione, non si vede perché altrettanto non debba valere per l'arrestato in relazione ai tempi di consegna.

Sulla base delle argomentazioni anzidette la questione è pervenuta all'esame di questo tribunale, investito del gravame avverso il provvedimento di rigetto dell'istanza di scarcerazione per scadenza dei termini di fase di custodia cautelare.

Il tribunale ha ritenuto non manifestamente infondata la questione.

IN DIRITTO

La sentenza della S.C. (sez. VI, n. 7705 del 2007, indicata dal p.m. a sostegno del proprio parere contrario all'accoglimento dell'istanza), dichiarando l'inammissibilità del ricorso proposto dall'imputato avverso il provvedimento di rigetto dell'istanza di scarcerazione per scadenza dei termini di custodia cautelare, sul presupposto che al momento della proposizione dell'istanza il catturato si trovava tuttora detenuto in Brasile (e che solo a partire dal momento in cui sarebbe stato posto a disposizione dell'a.g. italiana avrebbe potuto far valere le sue ragioni sui termini di custodia cautelare), finisce col negare l'equivalenza tra detenzione cautelare all'estero in attesa di estradizione e custodia cautelare in Italia.

Pur comprendendosi le ragioni sottese a detta pronuncia, che fondano evidentemente sulla circostanza che, in quel caso, la durata della detenzione non era ricollegabile all'inerzia dell'autorità giudiziaria nazionale, ritiene il tribunale che l'orientamento così espresso appare però contrastare con la lettera della norma, che fa discendere dalla domanda di estradizione gli effetti sulla custodia cautelare (quella massima, nella stesura originaria dell'art. 722 cit., altresì quella di fase, in quella riveduta e corretta dall'intervento della C. cost.), e comunque ne tradisce l'intenzione, nella parte in cui sancisce che «la custodia cautelare all'estero... sia computata anche agli effetti della durata dei termini di fase previsti dall'art. 303, commi 1, 2 e 3 c.p.p.» (in tal senso, v. Cass. pen., sez. IV, 7 ottobre 2004, n. 1687).

Se, com'è evidente, è alla custodia cautelare all'estero in pendenza della procedura di estradizione che devesi avere riguardo per il computo dei termini (di fase come quelli di durata massima) di custodia cautelare, è dunque alla presentazione della domanda di estradizione che la norma dell'art. 722 cit. fa risalire l'effetto della decorrenza dei termini di custodia cautelare (che, se avesse avuto riguardo al momento dell'esaurimento della procedura, con la consegna del catturato all'a.g. italiana, l'integrazione o modifica normativa non avrebbe avuto motivo di esservi, posto che col rientro dell'imputato in Italia e la sua messa a disposizione dell'a.g. procedente, la custodia cautelare — anche per quanto concerne i termini di fase — comincia a decorrere naturalmente).

Di tanto deve essersi verosimilmente reso conto lo stesso g.i.p. impugnato, se è vero che, omettendo qualsiasi riferimento alla pronuncia della S.C. (sez. VI), fonda il proprio convincimento sulla supposta sostanziale difformità tra i due istituti (quello dell'estradizione e quello della consegna del detenuto arrestato dall'autorità di uno dei paesi comunitari), a sua volta ricavata dalla sola circostanza che se il legislatore del 2005 non ha tenuto conto dell'intervento della C. cost. del 2004, lo ha evidentemente fatto su quel presupposto.

Tanto rende necessario, a parere del tribunale, ripercorrere l'iter normativo dell'art. 722 cit. e la sua comparazione con la norma che ha introdotto la disciplina relativa al mandato di arresto europeo.

L'art. 10, comma 1, del d.l. 8 giugno 1992, n. 306, in tema di criminalità mafiosa, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1992, n. 356, sostituiva l'originario art. 722 del cod. di proc. pen., affermando che la custodia cautelare all'estero in conseguenza di una domanda di estradizione presentata dallo Stato è computata ai soli effetti della durata complessiva stabilita dall'art. 303, comma 4, fermo quanto previsto dall'art. 304, comma 4 (che, in presenza di una delle ipotesi di sospensione dei termini ordinari di fase di cui all'art. 303, commi 1, 2 e 3, fissa il termine di durata massima per ciascuna fase processuale, o termini massimi di fase).

Vale precisare che le ipotesi di sospensione *ex* art. 304 cit. dei termini previsti dall'art. 303 cit. riguardano la sola fase del giudizio, non anche la fase delle indagini preliminari (art. 303, comma 1, lett. *a*).

La modifica normativa del testo dell'art. 304, intervenuta con legge 15 agosto 1995, n. 332, ha spostato all'attuale comma 6 l'originario comma 4, sicché la norma dell'art. 722 deve ritenersi riferita all'attuale comma 6 dell'art. 304, per il rinvio ricettizio, o materiale, al contenuto del comma vigente al momento della sua (cioè dell'art. 722) modifica.

Con la sentenza del 2004 la Corte cost. dichiarava «l'illegittimità costituzionale dell'art. 722 del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che la custodia cautelare all'estero in conseguenza di una domanda di estradizione presentata dallo Stato sia computata anche agli effetti della durata dei termini di fase...») sul presupposto che l'originaria impostazione della giurisprudenza di legittimità, conseguente alla valutazione fatta dal legislatore del 1992 — stando alla quale «il computo del periodo di detenzione all'estero solo ai fini della durata complessiva della custodia cautelare è giustificato dal fatto che le fasi precedenti alla procedura di estradizione sfuggono alla disponibilità dello

Stato italiano — non teneva conto della modifica normativa dell'art. 304 intervenuta con la legge n. 332/1995, la quale ha introdotto i termini finali di fase, "con la conseguenza che, ai fini della durata della custodia cautelare all'estero... non sarebbe rilevante la distinzione tra termini finali di fase e termine finale complessivo..."».

Motivava ancora la Corte cost.: «Le vicende legislative degli artt. 722 e 304, comma 6, cod. proc. pen., la decisione di questa Corte che, con riferimento all'art. 3 Cost., ha affermato, al fine di ritenere sussistente il legittimo impedimento a comparire, che la detenzione dell'imputato all'estero, concretando comunque un fatto materiale di impossibilità a comparire, non può essere assunta a ragionevole presupposto di una diversità di trattamento rispetto alla detenzione in Italia (sentenza n. 212 del 1974) la recente pronuncia (n. 21035 del 2003) con cui le sezioni unite della Corte di cassazione, conformemente a precedenti relativi alla piena fungibilità tra la custodia cautelare sofferta in Italia e quella subita all'estero, hanno affermato che anche la detenzione all'estero a fini di estradizione costituisce legittimo impedimento a comparire... sono tutti elementi che concorrono a dimostrare l'illegittimità della disciplina censurata».

Sicché, concludeva la Corte, «In effetti, una volta affermata l'equivalenza tra detenzione cautelare all'estero in attesa di estradizione e custodia cautelare in Italia, evidenti motivi di razionalità e coerenza interna del sistema impongono di applicare alla custodia cautelare all'estero la medesima disciplina prevista per la durata dei termini di custodia cautelare in Italia. In particolare, rientrando anche la detenzione all'estero tra i motivi di legittimo impedimento a comparire che determinano la sospensione del decorso dei termini di custodia cautelare previsti dall'art. 304, comma 1, lettera *a)*, cod. proc. pen., non vi è alcuna ragione che possa giustificare per la detenzione all'estero una disciplina diversa da quella prevista dagli artt. 303 e 304...».

Così ricostruito l'iter normativo dell'art. 722 c.p.p., va ora valutato se, alla luce delle considerazioni sottese alla modifica apportata dalla C. cost., la medesima disciplina debba ritenersi auspicabile (art. 3 cost., in relaz. al principio di eguaglianza, a sua volta riconducibile al principio di ragionevolezza della norma) in caso di restrizione all'estero a seguito di esecuzione di un mandato d'arresto europeo, la cui norma istitutiva limita alle sole ipotesi della durata complessiva della custodia cautelare ed ai termini massimi di fase gli effetti della restrizione all'estero o, il che è lo stesso, se la legge del 2005, nella parte in cui non consente di computare la custodia cautelare all'estero anche ai fini dei termini ordinari di fase, non violi il diritto inviolabile alla libertà personale (art. 13 Cost.) ed il diritto di difesa (art. 24 Cost.).

Comune ad entrambi gli istituti, a giudizio del tribunale, è l'esigenza che i tempi di custodia cautelare non vadano dilatati oltre i termini fisiologici stabiliti dal codice di rito, in conseguenza di uno stallo (quello conseguente all'esaurimento della procedura estradizionale, come quello relativo all'espletamento delle procedure di trasferimento dell'arrestato) che, se pure non ascrivibile ad inerzia del giudice o, comunque, dello Stato richiedente, non per questo può essere ascritto all'arrestato, ed i cui effetti possano conseguentemente essergli posti a carico.

Fatta eccezione per il periodo necessario alla redazione della sentenza (art. 544 c.p.p.) e per i procedimenti particolarmente complessi quando si procede per uno dei reati di cui all'art. 407, comma 2, c.p.p., la regola generale in materia di legittimo impedimento utile alla sospensione dei termini di fase della custodia cautelare, è quello che esso sussiste ogni qual volta non sia esclusivamente riconducibile all'imputato od al suo difensore.

Né si vede, a tale riguardo, come il periodo trascorso in detenzione all'estero in conseguenza di mandato d'arresto europeo possa essere ascritto all'arrestato, come conseguenza di una sua libera scelta di sottrarsi alle ricerche dell'autorità, se è vero che tale eventualità è ipotizzabile anche laddove la cattura consegua ad una misura cautelare eseguita fuori dal territorio comunitario, rispetto alla quale, come detto, il pre-sofferto non viene ora estrapolato dai termini di durata (anche di fase) della custodia cautelare.

Come ha giustamente osservato la difesa, anzi, a voler tracciare un discrimine tra le due procedure, esso pende quanto alla questione oggetto di causa tutto a favore della tesi sostenuta dall'attuale ricorrente.

Ed infatti mentre la procedura di estradizione richiede, nella pratica, tempi lunghi e non è di esclusiva competenza dell'a.g. italiana (passando attraverso l'intervento del Ministero di grazia e giustizia e di organismi internazionali), il mandato d'arresto europeo in virtù della disciplina conseguente agli accordi presi in sede comunitaria (e che hanno poi determinato l'emanazione della legge del 2005 cit.) opera sotto il diretto controllo del giudice che emise la misura il quale, entro certi limiti, ne conserva la gestione (basti solo pensare alla facoltà di coordinare le operazioni di consegna, con l'autorità dello Stato ove l'arresto è stato eseguito). Sicché se nel primo caso la custodia cautelare all'estero fa decorrere altresì i termini ordinari di fase nonostante alcuna inerzia processuale possa essere ascritta al giudice che emise il provvedimento restrittivo, a maggior ragione ciò dovrebbe avvenire in presenza di una custodia cautelare all'estero in conseguenza di mandato d'arresto europeo.

In realtà, come pure fa osservare la difesa, l'art. 33 della legge 22 aprile 2005, n. 69, ricalca in maniera sostanzialmente pedissequa l'originaria formulazione dell'art. 722 cit., restringendo ai soli termini massimi di fase (artt. 303, comma 4 e 304 c.p.p.) e non (quindi) ai termini ordinari di fase (art. 303, commi 1, 2 e 3, c.p.p.) la durata della custodia

cautelare all'estero in virtù di mandato d'arresto europeo, e ciò fa ipotizzare che il legislatore del 2005 abbia sostanzialmente ignorato la modifica normativa intervenuta a seguito dell'intervento della C. cost.

La questione sollevata dalla difesa dell'indagato appare, oltre che non manifestamente infondata, altresì rilevante posto che, come detto, nella fase delle indagini preliminari (art. 303, comma 1, lett. *a*: «La custodia cautelare perde efficacia quando dall'inizio della sua esecuzione sono decorsi i seguenti termini senza che sia stato emesso il provvedimento che dispone il giudizio... tre mesi, quando si procede per un delitto per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non superiore nel massimo a sei anni...» termine ordinario di fase) non opera *ex* art. 304 cit. la sospensione dei termini per impedimento dell'imputato, sicché non è automaticamente applicabile la norma dell'art. 304, comma 6 (termine massimo di fase) fin qui richiamato (unitamente al termine complessivo) dall'art. 33 della legge n. 69/2005, né la disapplicazione della norma sul mandato di arresto europeo può avvenire sulla base di un richiamo a situazioni analoghe che la C. cost. non ha inteso fare (ai sensi della legge).

P. Q. M.

Letto l'art. 23, comma 2, legge 11 marzo 1953, n. 87, ritenuta non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata dalla difesa di Pianese Pietro nel procedimento n. 6273/07, della norma dell'art. 33 della legge 22 aprile 2005, n. 69, per violazione degli artt. 3, 13 e 24 della Cost., sospende il giudizio in corso e dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

Ordina che a cura della cancelleria l'ordinanza di trasmissione degli atti alla Corte costituzionale sia notificata all'imputato e al difensore, al p.m., al Presidente del Consiglio dei ministri, e sia comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Napoli, addì 5 ottobre 2007

Il Presidente: SPAGNA

07C0053

N. **4**

Ordinanza del 12 gennaio 2006 emessa dal Tribunale di Genova nel procedimento penale a carico di Pilotti Giuseppe ed altri

Processo penale - Dibattimento - Rinnovazione per mutamento del giudice persona fisica - Dichiarazioni già assunte nella precedente istruzione dibattimentale - Utilizzabilità per la decisione mediante lettura, dopo l'applicazione degli artt. 190 e 190-*bis* cod. proc. pen., quando l'esame del dichiarante possa aver luogo e sia stato richiesto da una delle parti - Mancata previsione, secondo l'interpretazione delle sezioni unite della Corte di cassazione - Disparità di trattamento di fattispecie identiche - Violazione del principio di non dispersione delle prove - Pregiudizio dell'esercizio della funzione giurisdizionale - Lesione del principio di ragionevole durata del processo.

- Codice di procedura penale, artt. 511, 514 e 525, comma 2.
- Costituzione, artt. 3, 25, 101 e 111.

IL TRIBUNALE

Nel processo penale a carico di Pilotti Giuseppe + 7 (3526/02 R.G.);

Rilevato il mancato consenso dei difensori degli imputati all'utilizzazione delle deposizioni testimoniali assunte nel corso delle udienze dibattimentali precedenti a quella del 12 gennaio 2006, nella quale il Collegio giudicante ha mutato parzialmente composizione;

Ritenuto di dover sollevare, di ufficio, eccezione di legittimità costituzionale, in relazione agli artt. 3, 25, 101 e 111, Cost. del combinato disposto degli artt. 511, 514 e 525, comma 2, c.p.p., così come interpretati dalle ss.uu. della Corte di cassazione nella sentenza 15 gennaio-17 febbraio 1999, e, in particolare, nella parte in cui non prevedono che, nel caso si mutamento totale o parziale del giudicante, le dichiarazioni assunte nella precedente istruzione dibattimentale, quando l'esame del dichiarante possa aver luogo e sia stato richiesto da una delle parti, siano utilizzabili per la decisione mediante semplice lettura, dopo l'applicazione degli artt. 190 e 190-*bis* c.p.p.;

Ritenuta la questione non manifestamente infondata, per le seguenti ragioni:

le ss.uu. della Corte di cassazione hanno, con la sentenza ricordata in epigrafe, affermato il principio che, indispensabile la rinnovazione del dibattimento per evitare la nullità assoluta di cui all'art. 525 c.p.p., la testimonianza raccolta dal giudicante nella sua originaria composizione, sebbene ritualmente trasfusa nei verbali agli atti del fascicolo per il dibattimento, non è utilizzabile per la decisione mediante semplice lettura, quando l'esame del dichiarante possa aver luogo e sia stato (anche solo genericamente) richiesto da una parte;

siffatta interpretazione del combinato disposto degli artt. 511, 514 e 525 c.p.p. appare contrastare con i principi costituzionali stabiliti negli artt. 3, 25, 101, 111, innanzitutto alla luce delle argomentazioni svolte nell'ordinanza del Tribunale di Sala Consilina 15 novembre 2004, pubblicata al n. 18 nella *Gazzetta Ufficiale* del 4 maggio 2005, argomentazioni che, per economia di esposizione, devono essere qui integralmente richiamate;

la suddetta interpretazione, comunque, non appare affatto imposta dalla lettera della norma, poiché la dizione «a meno che l'esame non abbia luogo», con la quale si conclude il capoverso dell'art. 525 c.p.p., non legittima affatto la sola indicazione del caso dell'obiettiva impossibilità della riassunzione (anzi, appare ultronea, in presenza della specifica previsione dell'art. 512) ma consente la considerazione dell'ipotesi in cui, per qualsiasi motivo, (tra cui l'esercizio dei poteri/doveri stabiliti dagli artt. 190 e 190-*bis* c.p.p.) non abbia effettivamente luogo;

non attiene alle modalità di introduzione della prova nel processo, sotto il diverso profilo del diritto al contraddittorio nella sua formazione dibattimentale;

si risolve, invero, nell'esaltazione dell'oralità quale apodittico canone e fonte di legittimità della prova, in un contesto sistematico in cui, per contro, non solo manca alcuna norma che consenta una tale conclusione, ma, addirittura, vi sono plurime, inequivoche e insuperabili indicazioni del carattere solo tendenziale del principio dell'oralità, quali l'incidente probatorio e, soprattutto, il giudizio di appello, in cui il giudice è assolutamente libero di modificare le valutazioni di attendibilità e adeguatezza delle prove orali soltanto dopo la mera lettura delle carte contenute nel fascicolo dibattimentale, laddove si pone come ipotesi del tutto eccezionale la rinnovazione dell'istruttoria);

una conferma della lettura sistematica qui esposta si trova nel nuovo testo dell'art. 190-*bis*, comma 1, sostituito dall'art. 3, legge 1° marzo 2001, n. 63, laddove si prevede che, quando le precedenti dichiarazioni siano state assunte nel contraddittorio con la parte nei cui confronti le dichiarazioni stesse saranno utilizzate, «l'esame è ammesso solo se riguarda fatti o circostanze diversi da quelli oggetto delle precedenti dichiarazioni ovvero se il giudice o taluna delle parti lo ritengono necessario sulla basi di specifiche esigenze»; né tale ultima innovazione, che non è la prima, potrebbe considerarsi quale eccezione a un principio generale di segno opposto: si è, infatti, già osservato che l'art. 525, comma 2, c.p.p. non impone affatto la lettura datagli dalle ss.uu. della Corte di cassazione, mentre sarebbe singolare che le eccezioni riguardassero proprio le situazioni di maggiore potenziale delicatezza sotto il profilo probatorio (i casi *ex* art. 51.3-*bis* c.p.p.; le situazioni di incompatibilità, astensione e ricusazione in relazione all'art. 1, d.l. 23 ottobre 1996, n. 553, conv. in legge 23 dicembre 1996, n. 652; la composizione monocratica o collegiale del giudice, *ex* art. 170, d.lgs. 19 febbraio 1998, in forza del quale «l'inosservanza delle disposizioni sulla composizione collegiale o monocratica del tribunale non determina... l'inutilizzabilità delle prove già acquisite»; l'incompetenza del giudice che ha proceduto, *ex* art. 26 c.p.p., nel quale, in ossequio al principio della conservazione degli atti processuali, si stabilisce il principio secondo cui le prove assunte nanti il giudice incompetente conservano validità e efficacia;).

In definitiva, questi ripetuti interventi legislativi vanno interpretati come indicazione univoca e reiterata dell'oggettiva volontà del legislatore in punto utilizzabilità degli atti acquisiti al processo, nel rispetto delle norme e, in particolare, del contraddittorio, anche nel caso di mutamento della persona fisica del giudicante, in assenza di una precedente norma contraria e in presenza, quindi, di un vuoto normativo in tale materia, non tenuta presente al momento della redazione del codice del 1998.

Sulla scorta delle suddette osservazioni, imporre il riesame del teste, già sentito nel pieno rispetto del contraddittorio, in presenza di una richiesta generica e senza l'indicazione specifica di ragioni da sottoporre al vaglio previsto dagli artt. 190 e 190-*bis* c.p.p., sembra contrastare:

con l'art. 3 Cost., laddove tale riesame obbligato verrebbe escluso per le situazioni di maggiore rischio per la genuinità e terzietà dell'acquisizione delle prove e, invece, imposto in situazioni «fisiologiche» (quale l'occasionale

mutamento del giudice per ragioni del tutto estranee alle vicende endoprocessuali), con evidente disparità di trattamento in situazioni identiche;

con gli artt. 25 e 101 Cost., parametri costituzionali che regolano l'esercizio della funzione giurisdizionale consentendo, come già insegnato dai Giudici delle leggi, di enucleare anche l'efficienza del processo (intesa quale necessaria attitudine del sistema processuale a conseguire, attraverso meccanismi normativi idonei allo scopo, l'accertamento dei fatti e delle responsabilità) quale bene costituzionalmente tutelato; nella specie, imporre l'integrale ripetizione di tutte le prove orali già assunte nella massima pienezza del contraddittorio, senza altra ragione che quella, normativamente non prevista e non ricavabile dal sistema processuale penale quale principio generale indefettibile, del garantire l'oralità quale mezzo necessario di conoscenza del giudice, si risolve in una palese gratuita inefficienza, tanto più che tale riesame non comporta l'interruzione o la sospensione dei termini prescrizionali;

con l'art. 111.2 Cost., poiché l'incombente determina un evidente allungamento della durata del processo, senza che alcuna ragione di tutela di beni e interessi, individuali o collettivi, tutelati costituzionalmente o anche solo da legge ordinaria; lo giustifichi: quindi un allungamento dei tempi di ragionevole durata del procedimento, per causa irragionevole, che ha comportato, per tale motivo, numerose pronunce di condanna dell'Italia da parte della Corte di giustizia europea.

Osserva, al riguardo, questo Collegio che la Corte costituzionale ha recentemente statuito, con ordinanza 25 gennaio-9 febbraio 2001, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* suppl. 1ª serie spec. n. 7 del 14 febbraio 2001, che «l'esigenza di garantire la maggior celerità possibile dei processi deve tendere a una durata degli stessi che sia, appunto, "ragionevole", in considerazione anche delle altre tutele costituzionali in materia, in relazione al diritto delle parti di agire e difendersi in giudizio garantito dall'art. 24 Cost.; che il legislatore continua quindi a disporre della più ampia discrezionalità in materia, pur essendo vincolato a scelte che non siano prive di una valida ragione, ora anche sotto il profilo della durata dei processi».

Nella fattispecie, si impone una ripetizione (che determinerebbe la necessità di celebrare diverse udienze) di attività istruttoria, a fronte dell'assenza di qualunque lesione del contraddittorio, dell'assenza di alcuna sostanziale rilevanza sulla valutazione della prova e dell'assenza di una norma ovvero di un principio sistematico che imponga l'oralità quale forma indefettibile di conoscenza della prova.

La questione qui sollevata, oltre che non manifestamente infondata, sulla scorta delle osservazioni sinora svolte, è anche rilevante nel presente processo: l'adesione alla giurisprudenza delle sezioni unite comporterebbe, infatti, l'impossibilità di tener conto delle deposizioni assunte nelle udienze precedenti a quella del 12 gennaio 2006 e, di conseguenza, la totale innovazione dell'istruttoria dibattimentale sino ad allora compiuta, con relativa ingiustificata dilatazione dei tempi di celebrazione del processo.

P. Q. M.

*Solleva di ufficio, in quanto rilevante nel presente procedimento e non manifestamente infondata, in relazione agli artt. 3, 25, 101 e 111 Cost., la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 511, 514 e 525.2 c.p.p., così come interpretati dalle sezioni unite della Corte di cassazione nella sentenza 15 gennaio-17 febbraio 1999 e, in particolare, nella parte in cui non prevedono che, nel caso di mutamento totale o parziale del giudicante, le dichiarazioni assunte nella precedente istruzione dibattimentale, quando l'esame del dichiarante possa avere luogo e sia stato richiesto da una delle parti, siano utlizzabili per la decisione mediante semplice lettura, dopo l'applicazione degli artt. 190 e 190-*bis *c.p.p.;*

Sospende il presente giudizio e ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei ministri, comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica e inviata, unitamente agli atti del procedimento, alla cancelleria della Corte costituzionale.

Genova, addì 12 gennaio 2006

Il Presidente: DELUCCHI

08C0054

N. 5

Ordinanza del 12 gennaio 2006 emessa dal Tribunale di Genova nel procedimento penale a carico di Traverso Giovanni Battista ed altri

Processo penale - Dibattimento - Rinnovazione per mutamento del giudice persona fisica - Dichiarazioni già assunte nella precedente istruzione dibattimentale - Utilizzabilità per la decisione mediante lettura, dopo l'applicazione degli artt. 190 e 190-*bis* cod. proc. pen., quando l'esame del dichiarante possa aver luogo e sia stato richiesto da una delle parti - Mancata previsione, secondo l'interpretazione delle sezioni unite della Corte di cassazione - Disparità di trattamento di fattispecie identiche - Violazione del principio di non dispersione delle prove - Pregiudizio dell'esercizio della funzione giurisdizionale - Lesione del principio di ragionevole durata del processo.

- Codice di procedura penale, artt. 511, 514 e 525, comma 2.
- Costituzione, artt. 3, 25, 101 e 111.

IL TRIBUNALE

Nel processo penale a carico Traverso Giovanni Battista + 2 (1585/02 R.G.);

Rilevato il mancato consenso dei difensori degli imputati all'utilizzazione delle deposizioni testimoniali assunte nel corso delle udienze dibattimentali precedenti a quella del 12 gennaio 2006, nella quale il Collegio giudicante ha mutato parzialmente composizione;

Ritenuto di dover sollevare, di ufficio, eccezione di legittimità costituzionale, in relazione agli artt. 3, 25, 101 e 111, Cost. del combinato disposto degli artt. 511, 514 e 525, comma 2, c.p.p., così come interpretati dalle ss.uu. della Corte di cassazione nella sentenza 15 gennaio-17 febbraio 1999, e, in particolare, nella parte in cui non prevedono che, nel caso si mutamento totale o parziale del giudicante, le dichiarazioni assunte nella precedente istruzione dibattimentale, quando l'esame del dichiarante possa aver luogo e sia stato richiesto da una delle parti, siano utilizzabili per la decisione mediante semplice lettura, dopo l'applicazione degli artt. 190 e 190-*bis* c.p.p.;

Ritenuta la questione non manifestamente infondata, per le seguenti ragioni:

le ss.uu. della Corte di cassazione hanno, con la sentenza ricordata in epigrafe, affermato il principio che, indispensabile la rinnovazione del dibattimento per evitare la nullità assoluta di cui all'art. 525 c.p.p., la testimonianza raccolta dal giudicante nella sua originaria composizione, sebbene ritualmente trasfusa nei verbali agli atti del fascicolo per il dibattimento, non è utilizzabile per la decisione mediante semplice lettura, quando l'esame del dichiarante possa aver luogo e sia stato (anche solo genericamente) richiesto da una parte;

siffatta interpretazione del combinato disposto degli artt. 511, 514 e 525 c.p.p. appare contrastare con i principi costituzionali stabiliti negli artt. 3, 25, 101, 111, innanzitutto alla luce delle argomentazioni svolte nell'ordinanza del Tribunale di Sala Consilina 15 novembre 2004, pubblicata al n. 18 nella *Gazzetta Ufficiale* del 4 maggio 2005, argomentazioni che, per economia di esposizione, devono essere qui integralmente richiamate;

la suddetta interpretazione, comunque, non appare affatto imposta dalla lettera della norma, poiché la dizione «a meno che l'esame non abbia luogo», con la quale si conclude il capoverso dell'art. 525 c.p.p., non legittima affatto la sola indicazione del caso dell'obiettiva impossibilità della riassunzione (anzi, appare ultronea, in presenza della specifica previsione dell'art. 512) ma consente la considerazione dell'ipotesi in cui, per qualsiasi motivo, (tra cui l'esercizio dei poteri/doveri stabiliti dagli artt. 190 e 190-*bis* c.p.p.) non abbia effettivamente luogo;

non attiene alle modalità di introduzione della prova nel processo, sotto il diverso profilo del diritto al contraddittorio nella sua formazione dibattimentale;

si risolve, invero, nell'esaltazione dell'oralità quale apodittico canone e fonte di legittimità della prova, in un contesto sistematico in cui, per contro, non solo manca alcuna norma che consenta una tale conclusione, ma, addirittura, vi sono plurime, inequivoche e insuperabili indicazioni del carattere solo tendenziale del principio dell'oralità, quali l'incidente probatorio e, soprattutto, il giudizio di appello, in cui il giudice è assolutamente libero di modificare le valutazioni di attendibilità e adeguatezza delle prove orali soltanto dopo la mera lettura delle carte contenute nel fascicolo dibattimentale, laddove si pone come ipotesi del tutto eccezionale la rinnovazione dell'istruttoria);

una conferma della lettura sistematica qui esposta si trova nel nuovo testo dell'art. 190-*bis*, comma 1, sostituito dall'art. 3, legge 1° marzo 2001, n. 63, laddove si prevede che, quando le precedenti dichiarazioni siano state assunte nel contraddittorio con la parte nei cui confronti le dichiarazioni stesse saranno utilizzate, «l'esame è ammesso solo se riguarda fatti o circostanze diversi da quelli oggetto delle precedenti dichiarazioni ovvero se il giudice o taluna delle parti lo ritengono necessario sulla basi di specifiche esigenze»; né tale ultima innovazione, che non è la prima, potrebbe considerarsi quale eccezione a un principio generale di segno opposto: si è, infatti, già osservato che l'art. 525, comma 2, c.p.p. non impone affatto la lettura datagli dalle ss.uu. della Corte di cassazione, mentre sarebbe singolare che le eccezioni riguardassero proprio le situazioni di maggiore potenziale delicatezza sotto il profilo probatorio (i casi *ex* art. 51.3-*bis* c.p.p.; le situazioni di incompatibilità, astensione e ricusazione in relazione all'art. 1, d.l. 23 ottobre 1996, n. 553, conv. in legge 23 dicembre 1996, n. 652; la composizione monocratica o collegiale del giudice, *ex* art. 170, d.lgs. 19 febbraio 1998, in forza del quale «l'inosservanza delle disposizioni sulla composizione collegiale o monocratica del tribunale non determina... l'inutilizzabilità delle prove già acquisite»; l'incompetenza del giudice che ha proceduto, *ex* art. 26 c.p.p., nel quale, in ossequio al principio della conservazione degli atti processuali, si stabilisce il principio secondo cui le prove assunte nanti il giudice incompetente conservano validità e efficacia;).

In definitiva, questi ripetuti interventi legislativi vanno interpretati come indicazione univoca e reiterata dell'oggettiva volontà del legislatore in punto utilizzabilità degli atti acquisiti al processo, nel rispetto delle norme e, in particolare, del contraddittorio, anche nel caso di mutamento della persona fisica del giudicante, in assenza di una precedente norma contraria e in presenza, quindi, di un vuoto normativo in tale materia, non tenuta presente al momento della redazione del codice del 1998.

Sulla scorta delle suddette osservazioni, imporre il riesame del teste, già sentito nel pieno rispetto del contraddittorio, in presenza di una richiesta generica e senza l'indicazione specifica di ragioni da sottoporre al vaglio previsto dagli artt. 190 e 190-*bis* c.p.p., sembra contrastare:

con l'art. 3 Cost., laddove tale riesame obbligato verrebbe escluso per le situazioni di maggiore rischio per la genuinità e terzietà dell'acquisizione delle prove e, invece, imposto in situazioni «fisiologiche» (quale l'occasionale mutamento del giudice per ragioni del tutto estranee alle vicende endoprocessuali), con evidente disparità di trattamento in situazioni identiche;

con gli artt. 25 e 101 Cost., parametri costituzionali che regolano l'esercizio della funzione giurisdizionale consentendo, come già insegnato dai Giudici delle leggi, di enucleare anche l'efficienza del processo (intesa quale necessaria attitudine del sistema processuale a conseguire, attraverso meccanismi normativi idonei allo scopo, l'accertamento dei fatti e delle responsabilità) quale bene costituzionalmente tutelato; nella specie, imporre l'integrale ripetizione di tutte le prove orali già assunte nella massima pienezza del contraddittorio, senza altra ragione che quella, normativamente non prevista e non ricavabile dal sistema processuale penale quale principio generale indefettibile, del garantire l'oralità quale mezzo necessario di conoscenza del giudice, si risolve in una palese gratuita inefficienza, tanto più che tale riesame non comporta l'interruzione o la sospensione dei termini prescrizionali;

con l'art. 111.2 Cost., poiché l'incombente determina un evidente allungamento della durata del processo, senza che alcuna ragione di tutela di beni e interessi, individuali o collettivi, tutelati costituzionalmente o anche solo da legge ordinaria; lo giustifichi: quindi un allungamento dei tempi di ragionevole durata del procedimento, per causa irragionevole, che ha comportato, per tale motivo, numerose pronunce di condanna dell'Italia da parte della Corte di giustizia europea.

Osserva, al riguardo, questo Collegio che la Corte costituzionale ha recentemente statuito, con ordinanza 25 gennaio-9 febbraio 2001, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* suppl. 1ª serie spec. n. 7 del 14 febbraio 2001, che «l'esigenza di garantire la maggior celerità possibile dei processi deve tendere a una durata degli stessi che sia, appunto, "ragionevole", in considerazione anche delle altre tutele costituzionali in materia, in relazione al diritto delle parti di agire e difendersi in giudizio garantito dall'art. 24 Cost.; che il legislatore continua quindi a disporre della più ampia discrezionalità in materia, pur essendo vincolato a scelte che non siano prive di una valida ragione, ora anche sotto il profilo della durata dei processi».

Nella fattispecie, si impone una ripetizione (che determinerebbe la necessità di celebrare diverse udienze) di attività istruttoria, a fronte dell'assenza di qualunque lesione del contraddittorio, dell'assenza di alcuna sostanziale rilevanza sulla valutazione della prova e dell'assenza di una norma ovvero di un principio sistematico che imponga l'oralità quale forma indefettibile di conoscenza della prova.

La questione qui sollevata, oltre che non manifestamente infondata, sulla scorta delle osservazioni sinora svolte, è anche rilevante nel presente processo: l'adesione alla giurisprudenza delle sezioni unite comporterebbe, infatti, l'impossibilità di tener conto delle deposizioni assunte nelle udienze precedenti a quella del 12 gennaio 2006 e, di conseguenza, la totale innovazione dell'istruttoria dibattimentale sino ad allora compiuta, con relativa ingiustificata dilatazione dei tempi di celebrazione del processo.

P. Q. M.

*Solleva di ufficio, in quanto rilevante nel presente procedimento e non manifestamente infondata, in relazione agli artt. 3, 25, 101 e 111 Cost., la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 511, 514 e 525.2 c.p.p., così come interpretati dalle sezioni unite della Corte di cassazione nella sentenza 15 gennaio-17 febbraio 1999 e, in particolare, nella parte in cui non prevedono che, nel caso di mutamento totale o parziale del giudicante, le dichiarazioni assunte nella precedente istruzione dibattimentale, quando l'esame del dichiarante possa avere luogo e sia stato richiesto da una delle parti, siano utlizzabili per la decisione mediante semplice lettura, dopo l'applicazione degli artt. 190 e 190-*bis *c.p.p.;*

Sospende il presente giudizio e ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei ministri, comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica e inviata, unitamente agli atti del procedimento, alla cancelleria della Corte costituzionale.

Genova, addì 12 gennaio 2006

Il Presidente: DELUCCHI

08C0055

N. **6**

Ordinanza del 12 gennaio 2006 emessa dal Tribunale di Genova nel procedimento penale a carico di Antonelli Mimo ed altri

Processo penale - Dibattimento - Rinnovazione per mutamento del giudice persona fisica - Dichiarazioni già assunte nella precedente istruzione dibattimentale - Utilizzabilità per la decisione mediante lettura, dopo l'applicazione degli artt. 190 e 190-*bis* cod. proc. pen., quando l'esame del dichiarante possa aver luogo e sia stato richiesto da una delle parti - Mancata previsione, secondo l'interpretazione delle sezioni unite della Corte di cassazione - Disparità di trattamento di fattispecie identiche - Violazione del principio di non dispersione delle prove - Pregiudizio dell'esercizio della funzione giurisdizionale - Lesione del principio di ragionevole durata del processo.

- Codice di procedura penale, artt. 511, 514 e 525, comma 2.
- Costituzione, artt. 3, 25, 101 e 111.

IL TRIBUNALE

Nel processo penale a carico Antonelli Mimo (5037/03 R.G.);

Rilevato il mancato consenso dei difensori degli imputati all'utilizzazione delle deposizioni testimoniali assunte nel corso delle udienze dibattimentali precedenti a quella del 12 gennaio 2006, nella quale il Collegio giudicante ha mutato parzialmente composizione;

Ritenuto di dover sollevare, di ufficio, eccezione di legittimità costituzionale, in relazione agli artt. 3, 25, 101 e 111, Cost. del combinato disposto degli artt. 511, 514 e 525, comma 2, c.p.p., così come interpretati dalle ss.uu. della Corte di Cassazione nella sentenza 15 gennaio-17 febbraio 1999, e, in particolare, nella parte in cui non prevedono che, nel caso si mutamento totale o parziale del giudicante, le dichiarazioni assunte nella precedente istruzione dibattimentale, quando l'esame del dichiarante possa aver luogo e sia stato richiesto da una delle parti, siano utilizzabili per la decisione mediante semplice lettura, dopo l'applicazione degli artt. 190 e 190-*bis* c.p.p.;

Ritenuta la questione non manifestamente infondata, per le seguenti ragioni:

le ss.uu. della Corte di cassazione hanno, con la sentenza ricordata in epigrafe, affermato il principio che, indispensabile la rinnovazione del dibattimento per evitare la nullità assoluta di cui all'art. 525 c.p.p., la testimonianza raccolta dal giudicante nella sua originaria composizione, sebbene ritualmente trasfusa nei verbali agli atti del fascicolo per il dibattimento, non è utilizzabile per la decisione mediante semplice lettura, quando l'esame del dichiarante possa aver luogo e sia stato (anche solo genericamente) richiesto da una parte;

siffatta interpretazione del combinato disposto degli artt. 511, 514 e 525 c.p.p. appare contrastare con i principi costituzionali stabiliti negli artt. 3, 25, 101, 111, innanzitutto alla luce delle argomentazioni svolte nell'ordinanza del Tribunale di Sala Consilina 15 novembre 2004, pubblicata al n. 18 nella *Gazzetta Ufficiale* del 4 maggio 2005, argomentazioni che, per economia di esposizione, devono essere qui integralmente richiamate;

la suddetta interpretazione, comunque, non appare affatto imposta dalla lettera della norma, poiché la dizione «a meno che l'esame non abbia luogo», con la quale si conclude il capoverso dell'art. 525 c.p.p., non legittima affatto la sola indicazione del caso dell'obiettiva impossibilità della riassunzione (anzi, appare ultronea, in presenza della specifica previsione dell'art. 512) ma consente la considerazione dell'ipotesi in cui, per qualsiasi motivo, (tra cui l'esercizio dei poteri/doveri stabiliti dagli artt. 190 e 190-*bis* c.p.p.) non abbia effettivamente luogo;

non attiene alle modalità di introduzione della prova nel processo, sotto il diverso profilo del diritto al contraddittorio nella sua formazione dibattimentale;

si risolve, invero, nell'esaltazione dell'oralità quale apodittico canone e fonte di legittimità della prova, in un contesto sistematico in cui, per contro, non solo manca alcuna norma che consenta una tale conclusione, ma, addirittura, vi sono plurime, inequivoche e insuperabili indicazioni del carattere solo tendenziale del principio dell'oralità, quali l'incidente probatorio e, soprattutto, il giudizio di appello, in cui il giudice è assolutamente libero di modificare le valutazioni di attendibilità e adeguatezza delle prove orali soltanto dopo la mera lettura delle carte contenute nel fascicolo dibattimentale, laddove si pone come ipotesi del tutto eccezionale la rinnovazione dell'istruttoria);

una conferma della lettura sistematica qui esposta si trova nel nuovo testo dell'art. 190-*bis*, comma 1, sostituito dall'art. 3, legge 1° marzo 2001, n. 63, laddove si prevede che, quando le precedenti dichiarazioni siano state assunte nel contraddittorio con la parte nei cui confronti le dichiarazioni stesse saranno utilizzate, «l'esame è ammesso solo se riguarda fatti o circostanze diversi da quelli oggetto delle precedenti dichiarazioni ovvero se il giudice o taluna delle parti lo ritengono necessario sulla basi di specifiche esigenze»; né tale ultima innovazione, che non è la prima, potrebbe considerarsi quale eccezione a un principio generale di segno opposto: si è, infatti, già osservato che l'art. 525, comma 2, c.p.p. non impone affatto la lettura datagli dalle ss.uu. della Corte di cassazione, mentre sarebbe singolare che le eccezioni riguardassero proprio le situazioni di maggiore potenziale delicatezza sotto il profilo probatorio (i casi *ex* art. 51.3-*bis* c.p.p.; le situazioni di incompatibilità, astensione e ricusazione in relazione all'art. 1, d.l. 23 ottobre 1996, n. 553, conv. in legge 23 dicembre 1996, n. 652; la composizione monocratica o collegiale del giudice, *ex* art. 170, d.lgs. 19 febbraio 1998, in forza del quale «l'inosservanza delle disposizioni sulla composizione collegiale o monocratica del tribunale non determina... l'inutilizzabilità delle prove già acquisite»; l'incompetenza del giudice che ha proceduto, *ex* art. 26 c.p.p., nel quale, in ossequio al principio della conservazione degli atti processuali, si stabilisce il principio secondo cui le prove assunte nanti il giudice incompetente conservano validità e efficacia;).

In definitiva, questi ripetuti interventi legislativi vanno interpretati come indicazione univoca e reiterata dell'oggettiva volontà del legislatore in punto utilizzabilità degli atti acquisiti al processo, nel rispetto delle norme e, in particolare, del contraddittorio, anche nel caso di mutamento della persona fisica del giudicante, in assenza di una precedente norma contraria e in presenza, quindi, di un vuoto normativo in tale materia, non tenuta presente al momento della redazione del codice del 1998.

Sulla scorta delle suddette osservazioni, imporre il riesame del teste, già sentito nel pieno rispetto del contraddittorio, in presenza di una richiesta generica e senza l'indicazione specifica di ragioni da sottoporre al vaglio previsto dagli artt. 190 e 190-*bis* c.p.p., sembra contrastare:

con l'art. 3 Cost., laddove tale riesame obbligato verrebbe escluso per le situazioni di maggiore rischio per la genuinità e terzietà dell'acquisizione delle prove e, invece, imposto in situazioni «fisiologiche» (quale l'occasionale mutamento del giudice per ragioni del tutto estranee alle vicende endoprocessuali), con evidente disparità di trattamento in situazioni identiche;

con gli artt. 25 e 101 Cost., parametri costituzionali che regolano l'esercizio della funzione giurisdizionale consentendo, come già insegnato dai Giudici delle leggi, di enucleare anche l'efficienza del processo (intesa quale necessaria attitudine del sistema processuale a conseguire, attraverso meccanismi normativi idonei allo scopo, l'accertamento dei fatti e delle responsabilità) quale bene costituzionalmente tutelato; nella specie, imporre l'integrale ripetizione di tutte le prove orali già assunte nella massima pienezza del contraddittorio, senza altra ragione che quella, normativamente non prevista e non ricavabile dal sistema processuale penale quale principio generale indefettibile, del garantire l'oralità quale mezzo necessario di conoscenza del giudice, si risolve in una palese gratuita inefficienza, tanto più che tale riesame non comporta l'interruzione o la sospensione dei termini prescrizionali;

con l'art. 111.2 Cost., poiché l'incombente determina un evidente allungamento della durata del processo, senza che alcuna ragione di tutela di beni e interessi, individuali o collettivi, tutelati costituzionalmente o anche solo da legge ordinaria; lo giustifichi: quindi un allungamento dei tempi di ragionevole durata del procedimento, per causa irragionevole, che ha comportato, per tale motivo, numerose pronunce di condanna dell'Italia da parte della Corte di giustizia europea.

Osserva, al riguardo, questo Collegio che la Corte costituzionale ha recentemente statuito, con ordinanza 25 gennaio-9 febbraio 2001, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* suppl. 1ª serie spec. n. 7 del 14 febbraio 2001, che «l'esigenza di garantire la maggior celerità possibile dei processi deve tendere a una durata degli stessi che sia, appunto, "ragionevole", in considerazione anche delle altre tutele costituzionali in materia, in relazione al diritto delle parti di agire e difendersi in giudizio garantito dall'art. 24 Cost.; che il legislatore continua quindi a disporre della più ampia discrezionalità in materia, pur essendo vincolato a scelte che non siano prive di una valida ragione, ora anche sotto il profilo della durata dei processi».

Nella fattispecie, si impone una ripetizione (che determinerebbe la necessità di celebrare diverse udienze) di attività istruttoria, a fronte dell'assenza di qualunque lesione del contraddittorio, dell'assenza di alcuna sostanziale rilevanza sulla valutazione della prova e dell'assenza di una norma ovvero di un principio sistematico che imponga l'oralità quale forma indefettibile di conoscenza della prova.

La questione qui sollevata, oltre che non manifestamente infondata, sulla scorta delle osservazioni sinora svolte, è anche rilevante nel presente processo: l'adesione alla giurisprudenza delle sezioni unite comporterebbe, infatti, l'impossibilità di tener conto delle deposizioni assunte nelle udienze precedenti a quella del 12 gennaio 2006 e, di conseguenza, la totale innovazione dell'istruttoria dibattimentale sino ad allora compiuta, con relativa ingiustificata dilatazione dei tempi di celebrazione del processo.

P. Q. M.

*Solleva di ufficio, in quanto rilevante nel presente procedimento e non manifestamente infondata, in relazione agli artt. 3, 25, 101 e 111 Cost., la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 511, 514 e 525.2 c.p.p., così come interpretati dalle sezioni unite della Corte di cassazione nella sentenza 15 gennaio-17 febbraio 1999 e, in particolare, nella parte in cui non prevedono che, nel caso di mutamento totale o parziale del giudicante, le dichiarazioni assunte nella precedente istruzione dibattimentale, quando l'esame del dichiarante possa avere luogo e sia stato richiesto da una delle parti, siano utlizzabili per la decisione mediante semplice lettura, dopo l'applicazione degli artt. 190 e 190-*bis *c.p.p.;*

Sospende il presente giudizio e ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei ministri, comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica e inviata, unitamente agli atti del procedimento, alla cancelleria della Corte costituzionale.

Genova, addì 12 gennaio 2006

Il Presidente: DELUCCHI

08C0056

N. 7

Ordinanza del 12 gennaio 2006 emessa dal Tribunale di Genova nel procedimento penale a carico di Saglioni Cristiano ed altro

Processo penale - Dibattimento - Rinnovazione per mutamento del giudice persona fisica - Dichiarazioni già assunte nella precedente istruzione dibattimentale - Utilizzabilità per la decisione mediante lettura, dopo l'applicazione degli artt. 190 e 190-*bis* cod. proc. pen., quando l'esame del dichiarante possa aver luogo e sia stato richiesto da una delle parti - Mancata previsione, secondo l'interpretazione delle sezioni unite della Corte di cassazione - Disparità di trattamento di fattispecie identiche - Violazione del principio di non dispersione delle prove - Pregiudizio dell'esercizio della funzione giurisdizionale - Lesione del principio di ragionevole durata del processo.

- Codice di procedura penale, artt. 511, 514 e 525, comma 2.
- Costituzione, artt. 3, 25, 101 e 111.

IL TRIBUNALE

Nel processo penale a carico Saglioni Cristiano e Bencivenga Mario (3188/03 R.G.);

Rilevato il mancato consenso dei difensori degli imputati all'utilizzazione delle deposizioni testimoniali assunte nel corso delle udienze dibattimentali precedenti a quella del 12 gennaio 2006, nella quale il Collegio giudicante ha mutato parzialmente composizione;

Ritenuto di dover sollevare, di ufficio, eccezione di legittimità costituzionale, in relazione agli artt. 3, 25, 101 e 111, Cost. del combinato disposto degli artt. 511, 514 e 525, comma 2, c.p.p., così come interpretati dalle ss.uu. della Corte di cassazione nella sentenza 15 gennaio-17 febbraio 1999, e, in particolare, nella parte in cui non prevedono che, nel caso si mutamento totale o parziale del giudicante, le dichiarazioni assunte nella precedente istruzione dibattimentale, quando l'esame del dichiarante possa aver luogo e sia stato richiesto da una delle parti, siano utilizzabili per la decisione mediante semplice lettura, dopo l'applicazione degli artt. 190 e 190-*bis* c.p.p.;

Ritenuta la questione non manifestamente infondata, per le seguenti ragioni:

le ss.uu. della Corte di cassazione hanno, con la sentenza ricordata in epigrafe, affermato il principio che, indispensabile la rinnovazione del dibattimento per evitare la nullità assoluta di cui all'art. 525 c.p.p., la testimonianza raccolta dal giudicante nella sua originaria composizione, sebbene ritualmente trasfusa nei verbali agli atti del fascicolo per il dibattimento, non è utilizzabile per la decisione mediante semplice lettura, quando l'esame del dichiarante possa aver luogo e sia stato (anche solo genericamente) richiesto da una parte;

siffatta interpretazione del combinato disposto degli artt. 511, 514 e 525 c.p.p. appare contrastare con i principi costituzionali stabiliti negli artt. 3, 25, 101, 111, innanzitutto alla luce delle argomentazioni svolte nell'ordinanza del Tribunale di Sala Consilina 15 novembre 2004, pubblicata al n. 18 nella *Gazzetta Ufficiale* del 4 maggio 2005, argomentazioni che, per economia di esposizione, devono essere qui integralmente richiamate;

la suddetta interpretazione, comunque, non appare affatto imposta dalla lettera della norma, poiché la dizione «a meno che l'esame non abbia luogo», con la quale si conclude il capoverso dell'art. 525 c.p.p., non legittima affatto la sola indicazione del caso dell'obiettiva impossibilità della riassunzione (anzi, appare ultronea, in presenza della specifica previsione dell'art. 512) ma consente la considerazione dell'ipotesi in cui, per qualsiasi motivo, (tra cui l'esercizio dei poteri/doveri stabiliti dagli artt. 190 e 190-*bis* c.p.p.) non abbia effettivamente luogo;

non attiene alle modalità di introduzione della prova nel processo, sotto il diverso profilo del diritto al contraddittorio nella sua formazione dibattimentale;

si risolve, invero, nell'esaltazione dell'oralità quale apodittico canone e fonte di legittimità della prova, in un contesto sistematico in cui, per contro, non solo manca alcuna norma che consenta una tale conclusione, ma, addirittura, vi sono plurime, inequivoche e insuperabili indicazioni del carattere solo tendenziale del principio dell'oralità, quali l'incidente probatorio e, soprattutto, il giudizio di appello, in cui il giudice è assolutamente libero di modificare le valutazioni di attendibilità e adeguatezza delle prove orali soltanto dopo la mera lettura delle carte contenute nel fascicolo dibattimentale, laddove si pone come ipotesi del tutto eccezionale la rinnovazione dell'istruttoria);

una conferma della lettura sistematica qui esposta si trova nel nuovo testo dell'art. 190-*bis*, comma 1, sostituito dall'art. 3, legge 1° marzo 2001, n. 63, laddove si prevede che, quando le precedenti dichiarazioni siano state assunte nel contraddittorio con la parte nei cui confronti le dichiarazioni stesse saranno utilizzate, «l'esame è ammesso solo se riguarda fatti o circostanze diversi da quelli oggetto delle precedenti dichiarazioni ovvero se il giudice o taluna delle parti lo ritengono necessario sulla basi di specifiche esigenze»; né tale ultima innovazione, che non è la prima, potrebbe considerarsi quale eccezione a un principio generale di segno opposto: si è, infatti, già osservato che l'art. 525, comma 2, c.p.p. non impone affatto la lettura datagli dalle ss.uu. della Corte di cassazione, mentre sarebbe singolare che le eccezioni riguardassero proprio le situazioni di maggiore potenziale delicatezza sotto il profilo probatorio (i casi *ex* art. 51.3-*bis* c.p.p.; le situazioni di incompatibilità, astensione e ricusazione in relazione all'art. 1, d.l. 23 ottobre 1996, n. 553, conv. in legge 23 dicembre 1996, n. 652; la composizione monocratica o collegiale del giudice, *ex* art. 170, d.lgs. 19 febbraio 1998, in forza del quale «l'inosservanza delle disposizioni sulla composizione collegiale o monocratica del tribunale non determina... l'inutilizzabilità delle prove già acquisite»; l'incompetenza del giudice che ha proceduto, *ex* art. 26 c.p.p., nel quale, in ossequio al principio della conservazione degli atti processuali, si stabilisce il principio secondo cui le prove assunte nanti il giudice incompetente conservano validità e efficacia;).

In definitiva, questi ripetuti interventi legislativi vanno interpretati come indicazione univoca e reiterata dell'oggettiva volontà del legislatore in punto utilizzabilità degli atti acquisiti al processo, nel rispetto delle norme e, in particolare, del contraddittorio, anche nel caso di mutamento della persona fisica del giudicante, in assenza di una precedente norma contraria e in presenza, quindi, di un vuoto normativo in tale materia, non tenuta presente al momento della redazione del codice del 1998.

Sulla scorta delle suddette osservazioni, imporre il riesame del teste, già sentito nel pieno rispetto del contraddittorio, in presenza di una richiesta generica e senza l'indicazione specifica di ragioni da sottoporre al vaglio previsto dagli artt. 190e 190-*bis* c.p.p., sembra contrastare:

con l'art. 3 Cost., laddove tale riesame obbligato verrebbe escluso per le situazioni di maggiore rischio per la genuinità e terzietà dell'acquisizione delle prove e, invece, imposto in situazioni «fisiologiche» (quale l'occasionale mutamento del giudice per ragioni del tutto estranee alle vicende endoprocessuali), con evidente disparità di trattamento in situazioni identiche;

con gli artt. 25 e 101 Cost., parametri costituzionali che regolano l'esercizio della funzione giurisdizionale consentendo, come già insegnato dai Giudici delle leggi, di enucleare anche l'efficienza del processo (intesa quale necessaria attitudine del sistema processuale a conseguire, attraverso meccanismi normativi idonei allo scopo, l'accertamento dei fatti e delle responsabilità) quale bene costituzionalmente tutelato; nella specie, imporre l'integrale ripetizione di tutte le prove orali già assunte nella massima pienezza del contraddittorio, senza altra ragione che quella, normativamente non prevista e non ricavabile dal sistema processuale penale quale principio generale indefettibile, del garantire l'oralità quale mezzo necessario di conoscenza del giudice, si risolve in una palese gratuita inefficienza, tanto più che tale riesame non comporta l'interruzione o la sospensione dei termini prescrizionali;

con l'art. 111.2 Cost., poiché l'incombente determina un evidente allungamento della durata del processo, senza che alcuna ragione di tutela di beni e interessi, individuali o collettivi, tutelati costituzionalmente o anche solo da legge ordinaria; lo giustifichi: quindi un allungamento dei tempi di ragionevole durata del procedimento, per causa irragionevole, che ha comportato, per tale motivo, numerose pronunce di condanna dell'Italia da parte della Corte di giustizia europea.

Osserva, al riguardo, questo Collegio che la Corte costituzionale ha recentemente statuito, con ordinanza 25 gennaio-9 febbraio 2001, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* suppl. 1ª serie spec. n. 7 del 14 febbraio 2001, che «l'esigenza di garantire la maggior celerità possibile dei processi deve tendere a una durata degli stessi che sia, appunto, "ragionevole", in considerazione anche delle altre tutele costituzionali in materia, in relazione al diritto delle parti di agire e difendersi in giudizio garantito dall'art. 24 Cost.; che il legislatore continua quindi a disporre della più ampia discrezionalità in materia, pur essendo vincolato a scelte che non siano prive di una valida ragione, ora anche sotto il profilo della durata dei processi».

Nella fattispecie, si impone una ripetizione (che determinerebbe la necessità di celebrare diverse udienze) di attività istruttoria, a fronte dell'assenza di qualunque lesione del contraddittorio, dell'assenza di alcuna sostanziale rilevanza sulla valutazione della prova e dell'assenza di una norma ovvero di un principio sistematico che imponga l'oralità quale forma indefettibile di conoscenza della prova.

La questione qui sollevata, oltre che non manifestamente infondata, sulla scorta delle osservazioni sinora svolte, è anche rilevante nel presente processo: l'adesione alla giurisprudenza delle sezioni unite comporterebbe, infatti, l'impossibilità di tener conto delle deposizioni assunte nelle udienze precedenti a quella del 12 gennaio 2006 e, di conseguenza, la totale innovazione dell'istruttoria dibattimentale sino ad allora compiuta, con relativa ingiustificata dilatazione dei tempi di celebrazione del processo.

P. Q. M.

*Solleva di ufficio, in quanto rilevante nel presente procedimento e non manifestamente infondata, in relazione agli artt. 3, 25, 101 e 111 Cost., la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 511, 514 e 525.2 c.p.p., così come interpretati dalle sezioni unite della Corte di cassazione nella sentenza 15 gennaio-17 febbraio 1999 e, in particolare, nella parte in cui non prevedono che, nel caso di mutamento totale o parziale del giudicante, le dichiarazioni assunte nella precedente istruzione dibattimentale, quando l'esame del dichiarante possa avere luogo e sia stato richiesto da una delle parti, siano utlizzabili per la decisione mediante semplice lettura, dopo l'applicazione degli artt. 190 e 190-*bis *c.p.p.;*

Sospende il presente giudizio e ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei ministri, comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica e inviata, unitamente agli atti del procedimento, alla cancelleria della Corte costituzionale.

Genova, addì 12 gennaio 2006

Il Presidente: DELUCCHI

08C0057

N. **8**

Ordinanza del 26 gennaio 2006 emessa dal Tribunale di Genova nel procedimento penale a carico di Giorgino Gaetano ed altri

Processo penale - Dibattimento - Rinnovazione per mutamento del giudice persona fisica - Dichiarazioni già assunte nella precedente istruzione dibattimentale - Utilizzabilità per la decisione mediante lettura, dopo l'applicazione degli artt. 190 e 190-*bis* cod. proc. pen., quando l'esame del dichiarante possa aver luogo e sia stato richiesto da una delle parti - Mancata previsione, secondo l'interpretazione delle sezioni unite della Corte di cassazione - Disparità di trattamento di fattispecie identiche - Violazione del principio di non dispersione delle prove - Pregiudizio dell'esercizio della funzione giurisdizionale - Lesione del principio di ragionevole durata del processo.

- Codice di procedura penale, artt. 511, 514 e 525, comma 2.
- Costituzione, artt. 3, 25, 101 e 111.

IL TRIBUNALE

Nel processo penale a carico Giorgino Gaetano + 7 (02247/00 R.G.);

Rilevato il mancato consenso dei difensori degli imputati all'utilizzazione delle deposizioni testimoniali assunte nel corso delle udienze dibattimentali precedenti a quella del 26 gennaio 2006, considerazioni della parziale mutata composizione del Collegio giudicante;

Ritenuto di dover sollevare, di ufficio, eccezione di legittimità costituzionale, in relazione agli artt. 3, 25, 101 e 111, Cost. del combinato disposto degli artt. 511, 514 e 525, comma 2, c.p.p., così come interpretati dalle ss.uu. della Corte di cassazione nella sentenza 15 gennaio-17 febbraio 1999, e, in particolare, nella parte in cui non prevedono che,

nel caso si mutamento totale o parziale del giudicante, le dichiarazioni assunte nella precedente istruzione dibattimentale, quando l'esame del dichiarante possa aver luogo e sia stato richiesto da una delle parti, siano utilizzabili per la decisione mediante semplice lettura, dopo l'applicazione degli artt. 190 e 190-*bis* c.p.p.;

Ritenuta la questione non manifestamente infondata, per le seguenti ragioni:

le ss.uu. della Corte di cassazione hanno, con la sentenza ricordata in epigrafe, affermato il principio che, indispensabile la rinnovazione del dibattimento per evitare la nullità assoluta di cui all'art. 525 c.p.p., la testimonianza raccolta dal giudicante nella sua originaria composizione, sebbene ritualmente trasfusa nei verbali agli atti del fascicolo per il dibattimento, non è utilizzabile per la decisione mediante semplice lettura, quando l'esame del dichiarante possa aver luogo e sia stato (anche solo genericamente) richiesto da una parte;

siffatta interpretazione del combinato disposto degli artt. 511, 514 e 525 c.p.p. appare contrastare con i principi costituzionali stabiliti negli artt. 3, 25, 101, 111, innanzitutto alla luce delle argomentazioni svolte nell'ordinanza del Tribunale di Sala Consilina 15 novembre 2004, pubblicata al n. 18 nella *Gazzetta Ufficiale* del 4 maggio 2005, argomentazioni che, per economia di esposizione, devono essere qui integralmente richiamate;

la suddetta interpretazione, comunque, non appare affatto imposta dalla lettera della norma, poiché la dizione «a meno che l'esame non abbia luogo», con la quale si conclude il capoverso dell'art. 525 c.p.p., non legittima affatto la sola indicazione del caso dell'obiettiva impossibilità della riassunzione (anzi, appare ultronea, in presenza della specifica previsione dell'art. 512) ma consente la considerazione dell'ipotesi in cui, per qualsiasi motivo, (tra cui l'esercizio dei poteri/doveri stabiliti dagli artt. 190 e 190-*bis* c.p.p.) non abbia effettivamente luogo;

non attiene alle modalità di introduzione della prova nel processo, sotto il diverso profilo del diritto al contraddittorio nella sua formazione dibattimentale;

si risolve, invero, nell'esaltazione dell'oralità quale apodittico canone e fonte di legittimità della prova, in un contesto sistematico in cui, per contro, non solo manca alcuna norma che consenta una tale conclusione, ma, addirittura, vi sono plurime, inequivoche e insuperabili indicazioni del carattere solo tendenziale del principio dell'oralità, quali l'incidente probatorio e, soprattutto, il giudizio di appello, in cui il giudice è assolutamente libero di modificare le valutazioni di attendibilità e adeguatezza delle prove orali soltanto dopo la mera lettura delle carte contenute nel fascicolo dibattimentale, laddove si pone come ipotesi del tutto eccezionale la rinnovazione dell'istruttoria);

una conferma della lettura sistematica qui esposta si trova nel nuovo testo dell'art. 190-*bis*, comma 1, sostituito dall'art. 3, legge 1° marzo 2001, n. 63, laddove si prevede che, quando le precedenti dichiarazioni siano state assunte nel contraddittorio con la parte nei cui confronti le dichiarazioni stesse saranno utilizzate, «l'esame è ammesso solo se riguarda fatti o circostanze diversi da quelli oggetto delle precedenti dichiarazioni ovvero se il giudice o taluna delle parti lo ritengono necessario sulla basi di specifiche esigenze»; né tale ultima innovazione, che non è la prima, potrebbe considerarsi quale eccezione a un principio generale di segno opposto: si è, infatti, già osservato che l'art. 525, comma 2, c.p.p. non impone affatto la lettura datagli dalle ss.uu. della Corte di cassazione, mentre sarebbe singolare che le eccezioni riguardassero proprio le situazioni di maggiore potenziale delicatezza sotto il profilo probatorio (i casi *ex* art. 51.3-*bis* c.p.p.; le situazioni di incompatibilità, astensione e ricusazione in relazione all'art. 1, d.l. 23 ottobre 1996, n. 553, conv. in legge 23 dicembre 1996, n. 652; la composizione monocratica o collegiale del giudice, *ex* art. 170, d.lgs. 19 febbraio 1998, in forza del quale «l'inosservanza delle disposizioni sulla composizione collegiale o monocratica del tribunale non determina... l'inutilizzabilità delle prove già acquisite»; l'incompetenza del giudice che ha proceduto, *ex* art. 26 c.p.p., nel quale, in ossequio al principio della conservazione degli atti processuali, si stabilisce il principio secondo cui le prove assunte nanti il giudice incompetente conservano validità e efficacia:).

In definitiva, questi ripetuti interventi legislativi vanno interpretati come indicazione univoca e reiterata dell'oggettiva volontà del legislatore in punto utilizzabilità degli atti acquisiti al processo, nel rispetto delle norme e, in particolare, del contraddittorio, anche nel caso di mutamento della persona fisica del giudicante, in assenza di una precedente norma contraria e in presenza, quindi, di un vuoto normativo in tale materia, non tenuta presente al momento della redazione del codice del 1998.

Sulla scorta delle suddette osservazioni, imporre il riesame del teste, già sentito nel pieno rispetto del contraddittorio, in presenza di una richiesta generica e senza l'indicazione specifica di ragioni da sottoporre al vaglio previsto dagli artt. 190 e 190-*bis* c.p.p., sembra contrastare:

con l'art. 3 Cost., laddove tale riesame obbligato verrebbe escluso per le situazioni di maggiore rischio per la genuinità e terzietà dell'acquisizione delle prove e, invece, imposto in situazioni «fisiologiche» (quale l'occasionale mutamento del giudice per ragioni del tutto estranee alle vicende endoprocessuali), con evidente disparità di trattamento in situazioni identiche;

con gli artt. 25 e 101 Cost., parametri costituzionali che regolano l'esercizio della funzione giurisdizionale consentendo, come già insegnato dai Giudici delle leggi, di enucleare anche l'efficienza del processo (intesa quale necessaria attitudine del sistema processuale a conseguire, attraverso meccanismi normativi idonei allo scopo, l'accertamento dei fatti e delle responsabilità) quale bene costituzionalmente tutelato; nella specie, imporre l'integrale ripetizione di tutte le prove orali già assunte nella massima pienezza del contraddittorio, senza altra ragione che quella, normativamente non prevista e non ricavabile dal sistema processuale penale quale principio generale indefettibile, del garantire l'oralità quale mezzo necessario di conoscenza del giudice, si risolve in una palese gratuita inefficienza, tanto più che tale riesame non comporta l'interruzione o la sospensione dei termini prescrizionali;

con l'art. 111.2 Cost., poiché l'incombente determina un evidente allungamento della durata del processo, senza che alcuna ragione di tutela di beni e interessi, individuali o collettivi, tutelati costituzionalmente o anche solo da legge ordinaria; lo giustifichi: quindi un allungamento dei tempi di ragionevole durata del procedimento, per causa irragionevole, che ha comportato, per tale motivo, numerose pronunce di condanna dell'Italia da parte della Corte di giustizia europea.

Osserva, al riguardo, questo Collegio che la Corte costituzionale ha recentemente statuito, con ordinanza 25 gennaio-9 febbraio 2001, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* suppl. 1ª serie spec. n. 7 del 14 febbraio 2001, che «l'esigenza di garantire la maggior celerità possibile dei processi deve tendere a una durata degli stessi che sia, appunto, "ragionevole", in considerazione anche delle altre tutele costituzionali in materia, in relazione al diritto delle parti di agire e difendersi in giudizio garantito dall'art. 24 Cost.; che il legislatore continua quindi a disporre della più ampia discrezionalità in materia, pur essendo vincolato a scelte che non siano prive di una valida ragione, ora anche sotto il profilo della durata dei processi».

Nella fattispecie, si impone una ripetizione (che determinerebbe la necessità di celebrare diverse udienze) di attività istruttoria, a fronte dell'assenza di qualunque lesione del contraddittorio, dell'assenza di alcuna sostanziale rilevanza sulla valutazione della prova e dell'assenza di una norma ovvero di un principio sistematico che imponga l'oralità quale forma indefettibile di conoscenza della prova.

La questione qui sollevata, oltre che non manifestamente infondata, sulla scorta delle osservazioni sinora svolte, è anche rilevante nel presente processo: l'adesione alla giurisprudenza delle sezioni unite comporterebbe, infatti, l'impossibilità di tener conto delle deposizioni assunte nelle udienze precedenti a quella del 26 gennaio 2006 e, di conseguenza, la totale innovazione dell'istruttoria dibattimentale sino ad allora compiuta, con relativa ingiustificata dilatazione dei tempi di celebrazione del processo.

P. Q. M.

*Solleva di ufficio, in quanto rilevante nel presente procedimento e non manifestamente infondata, in relazione agli artt. 3, 25, 101 e 111 Cost., la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 511, 514 e 525.2 c.p.p., così come interpretati dalle sezioni unite della Corte di cassazione nella sentenza 15 gennaio-17 febbraio 1999 e, in particolare, nella parte in cui non prevedono che, nel caso di mutamento totale o parziale del giudicante, le dichiarazioni assunte nella precedente istruzione dibattimentale, quando l'esame del dichiarante possa avere luogo e sia stato richiesto da una delle parti, siano utilizzabili per la decisione mediante semplice lettura, dopo l'applicazione degli artt. 190 e 190-*bis *c.p.p.;*

Sospende il presente giudizio e ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei ministri, comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica e inviata, unitamente agli atti del procedimento, alla cancelleria della Corte costituzionale.

Genova, addì 26 gennaio 2006

Il Presidente: DELUCCHI

08C0058

N. 9

Ordinanza del 26 gennaio 2006 emessa dal Tribunale di Genova nel procedimento penale a carico di Divano Sabrina ed altri

Processo penale - Dibattimento - Rinnovazione per mutamento del giudice persona fisica - Dichiarazioni già assunte nella precedente istruzione dibattimentale - Utilizzabilità per la decisione mediante lettura, dopo l'applicazione degli artt. 190 e 190-*bis* cod. proc. pen., quando l'esame del dichiarante possa aver luogo e sia stato richiesto da una delle parti - Mancata previsione, secondo l'interpretazione delle sezioni unite della Corte di cassazione - Disparità di trattamento di fattispecie identiche - Violazione del principio di non dispersione delle prove - Pregiudizio dell'esercizio della funzione giurisdizionale - Lesione del principio di ragionevole durata del processo.

- Codice di procedura penale, artt. 511, 514 e 525, comma 2.
- Costituzione, artt. 3, 25, 101 e 111.

IL TRIBUNALE

Nel processo penale a carico di Divano Sabrina + 2 (03345/03 R.G.);

Rilevato il mancato consenso dei difensori degli imputati all'utilizzazione delle deposizioni testimoniali assunte nel corso dell'istruttoria dibattimentali precedentemente svolta, manifestato all'udienza del 26 gennaio 2006, considerazioni della parziale mutata composizione del Collegio giudicante;

Ritenuto di dover sollevare, di ufficio, eccezione di legittimità costituzionale, in relazione agli artt. 3, 25, 101 e 111, Cost. del combinato disposto degli artt. 511, 514 e 525, comma 2, c.p.p., così come interpretati dalle ss.uu. della Corte di cassazione nella sentenza 15 gennaio-17 febbraio 1999, e, in particolare, nella parte in cui non prevedono che, nel caso si mutamento totale o parziale del giudicante, le dichiarazioni assunte nella precedente istruzione dibattimentale, quando l'esame del dichiarante possa aver luogo e sia stato richiesto da una delle parti, siano utilizzabili per la decisione mediante semplice lettura, dopo l'applicazione degli artt. 190 e 190-*bis* c.p.p.;

Ritenuta la questione non manifestamente infondata, per le seguenti ragioni:

le ss.uu. della Corte di cassazione hanno, con la sentenza ricordata in epigrafe, affermato il principio che, indispensabile la rinnovazione del dibattimento per evitare la nullità assoluta di cui all'art. 525 c.p.p., la testimonianza raccolta dal giudicante nella sua originaria composizione, sebbene ritualmente trasfusa nei verbali agli atti del fascicolo per il dibattimento, non è utilizzabile per la decisione mediante semplice lettura, quando l'esame del dichiarante possa aver luogo e sia stato (anche solo genericamente) richiesto da una parte;

siffatta interpretazione del combinato disposto degli artt. 511, 514 e 525 c.p.p. appare contrastare con i principi costituzionali stabiliti negli artt. 3, 25, 101, 111, innanzitutto alla luce delle argomentazioni svolte nell'ordinanza del Tribunale di Sala Consilina 15 novembre 2004, pubblicata al n. 18 nella *Gazzetta Ufficiale* del 4 maggio 2005, argomentazioni che, per economia di esposizione, devono essere qui integralmente richiamate;

la suddetta interpretazione, comunque, non appare affatto imposta dalla lettera della norma, poiché la dizione «a meno che l'esame non abbia luogo», con la quale si conclude il capoverso dell'art. 525 c.p.p., non legittima affatto la sola indicazione del caso dell'obiettiva impossibilità della riassunzione (anzi, appare ultronea, in presenza della specifica previsione dell'art. 512) ma consente la considerazione dell'ipotesi in cui, per qualsiasi motivo, (tra cui l'esercizio dei poteri/doveri stabiliti dagli artt. 190 e 190-*bis* c.p.p.) non abbia effettivamente luogo;

non attiene alle modalità di introduzione della prova nel processo, sotto il diverso profilo del diritto al contraddittorio nella sua formazione dibattimentale;

si risolve, invero, nell'esaltazione dell'oralità quale apodittico canone e fonte di legittimità della prova, in un contesto sistematico in cui, per contro, non solo manca alcuna norma che consenta una tale conclusione, ma, addirittura, vi sono plurime, inequivoche e insuperabili indicazioni del carattere solo tendenziale del principio dell'oralità, quali l'incidente probatorio e, soprattutto, il giudizio di appello, in cui il giudice è assolutamente libero di modificare le valutazioni di attendibilità e adeguatezza delle prove orali soltanto dopo la mera lettura delle carte contenute nel fascicolo dibattimentale, laddove si pone come ipotesi del tutto eccezionale la rinnovazione dell'istruttoria);

una conferma della lettura sistematica qui esposta si trova nel nuovo testo dell'art. 190-*bis*, comma 1, sostituito dall'art. 3, legge 1° marzo 2001, n. 63, laddove si prevede che, quando le precedenti dichiarazioni siano state assunte nel contraddittorio con la parte nei cui confronti le dichiarazioni stesse saranno utilizzate, «l'esame è ammesso solo se riguarda fatti o circostanze diversi da quelli oggetto delle precedenti dichiarazioni ovvero se il giudice o taluna delle parti lo ritengono necessario sulla basi di specifiche esigenze»; né tale ultima innovazione, che non è la prima, potrebbe considerarsi quale eccezione a un principio generale di segno opposto: si è, infatti, già osservato che l'art. 525, comma 2, c.p.p. non impone affatto la lettura datagli dalle ss.uu. della Corte di cassazione, mentre sarebbe singolare che le eccezioni riguardassero proprio le situazioni di maggiore potenziale delicatezza sotto il profilo probatorio (i casi *ex* art. 51.3-*bis* c.p.p.; le situazioni di incompatibilità, astensione e ricusazione in relazione all'art. 1, d.l. 23 ottobre 1996, n. 553, conv. in legge 23 dicembre 1996, n. 652; la composizione monocratica o collegiale del giudice, *ex* art. 170, d.lgs. 19 febbraio 1998, in forza del quale «l'inosservanza delle disposizioni sulla composizione collegiale o monocratica del tribunale non determina... l'inutilizzabilità delle prove già acquisite»; l'incompetenza del giudice che ha proceduto, *ex* art. 26 c.p.p., nel quale, in ossequio al principio della conservazione degli atti processuali, si stabilisce il principio secondo cui le prove assunte nanti il giudice incompetente conservano validità e efficacia;).

In definitiva, questi ripetuti interventi legislativi vanno interpretati come indicazione univoca e reiterata dell'oggettiva volontà del legislatore in punto utilizzabilità degli atti acquisiti al processo, nel rispetto delle norme e, in particolare, del contraddittorio, anche nel caso di mutamento della persona fisica del giudicante, in assenza di una precedente norma contraria e in presenza, quindi, di un vuoto normativo in tale materia, non tenuta presente al momento della redazione del codice del 1998.

Sulla scorta delle suddette osservazioni, imporre il riesame del teste, già sentito nel pieno rispetto del contraddittorio, in presenza di una richiesta generica e senza l'indicazione specifica di ragioni da sottoporre al vaglio previsto dagli artt. 190 e 190-*bis* c.p.p., sembra contrastare:

con l'art. 3 Cost., laddove tale riesame obbligato verrebbe escluso per le situazioni di maggiore rischio per la genuinità e terzietà dell'acquisizione delle prove e, invece, imposto in situazioni «fisiologiche» (quale l'occasionale mutamento del giudice per ragioni del tutto estranee alle vicende endoprocessuali), con evidente disparità di trattamento in situazioni identiche;

con gli artt. 25 e 101 Cost., parametri costituzionali che regolano l'esercizio della funzione giurisdizionale consentendo, come già insegnato dai Giudici delle leggi, di enucleare anche l'efficienza del processo (intesa quale necessaria attitudine del sistema processuale a conseguire, attraverso meccanismi normativi idonei allo scopo, l'accertamento dei fatti e delle responsabilità) quale bene costituzionalmente tutelato; nella specie, imporre l'integrale ripetizione di tutte le prove orali già assunte nella massima pienezza del contraddittorio, senza altra ragione che quella, normativamente non prevista e non ricavabile dal sistema processuale penale quale principio generale indefettibile, del garantire l'oralità quale mezzo necessario di conoscenza del giudice, si risolve in una palese gratuita inefficienza, tanto più che tale riesame non comporta l'interruzione o la sospensione dei termini prescrizionali;

con l'art. 111.2 Cost., poiché l'incombente determina un evidente allungamento della durata del processo, senza che alcuna ragione di tutela di beni e interessi, individuali o collettivi, tutelati costituzionalmente o anche solo da legge ordinaria; lo giustifichi: quindi un allungamento dei tempi di ragionevole durata del procedimento, per causa irragionevole, che ha comportato, per tale motivo, numerose pronunce di condanna dell'Italia da parte della Corte di giustizia europea.

Osserva, al riguardo, questo Collegio che la Corte costituzionale ha recentemente statuito, con ordinanza 25 gennaio-9 febbraio 2001, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* suppl. 1ª serie spec. n. 7 del 14 febbraio 2001, che «l'esigenza di garantire la maggior celerità possibile dei processi deve tendere a una durata degli stessi che sia, appunto, "ragionevole", in considerazione anche delle altre tutele costituzionali in materia, in relazione al diritto delle parti di agire e difendersi in giudizio garantito dall'art. 24 Cost.; che il legislatore continua quindi a disporre della più ampia discrezionalità in materia, pur essendo vincolato a scelte che non siano prive di una valida ragione, ora anche sotto il profilo della durata dei processi».

Nella fattispecie, si impone una ripetizione (che determinerebbe la necessità di celebrare diverse udienze) di attività istruttoria, a fronte dell'assenza di qualunque lesione del contraddittorio, dell'assenza di alcuna sostanziale rilevanza sulla valutazione della prova e dell'assenza di una norma ovvero di un principio sistematico che imponga l'oralità quale forma indefettibile di conoscenza della prova.

La questione qui sollevata, oltre che non manifestamente infondata, sulla scorta delle osservazioni sinora svolte, è anche rilevante nel presente processo: l'adesione alla giurisprudenza delle sezioni unite comporterebbe, infatti, l'impossibilità di tener conto delle deposizioni assunte nelle udienze precedenti a quella del 26 gennaio 2006 e, di conseguenza, la totale innovazione dell'istruttoria dibattimentale sino ad allora compiuta, con relativa ingiustificata dilatazione dei tempi di celebrazione del processo.

P. Q. M.

*Solleva di ufficio, in quanto rilevante nel presente procedimento e non manifestamente infondata, in relazione agli artt. 3, 25, 101 e 111 Cost., la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 511, 514 e 525.2 c.p.p., così come interpretati dalle sezioni unite della Corte di cassazione nella sentenza 15 gennaio-17 febbraio 1999 e, in particolare, nella parte in cui non prevedono che, nel caso di mutamento totale o parziale del giudicante, le dichiarazioni assunte nella precedente istruzione dibattimentale, quando l'esame del dichiarante possa avere luogo e sia stato richiesto da una delle parti, siano utlizzabili per la decisione mediante semplice lettura, dopo l'applicazione degli artt. 190 e 190-*bis *c.p.p.;*

Sospende il presente giudizio e ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei ministri, comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica e inviata, unitamente agli atti del procedimento, alla cancelleria della Corte costituzionale.

Genova, addì 26 gennaio 2006

Il Presidente: DELUCCHI

08C0059

N. **10**

Ordinanza del 9 febbraio 2006 emessa dal Tribunale di Genova nel procedimento penale a carico di Borgogni Tatiana ed altri

Processo penale - Dibattimento - Rinnovazione per mutamento del giudice persona fisica - Dichiarazioni già assunte nella precedente istruzione dibattimentale - Utilizzabilità per la decisione mediante lettura, dopo l'applicazione degli artt. 190 e 190-*bis* cod. proc. pen., quando l'esame del dichiarante possa aver luogo e sia stato richiesto da una delle parti - Mancata previsione, secondo l'interpretazione delle sezioni unite della Corte di cassazione - Disparità di trattamento di fattispecie identiche - Violazione del principio di non dispersione delle prove - Pregiudizio dell'esercizio della funzione giurisdizionale - Lesione del principio di ragionevole durata del processo.

- Codice di procedura penale, artt. 511, 514 e 525, comma 2.
- Costituzione, artt. 3, 25, 101 e 111.

IL TRIBUNALE

Nel processo penale a carico di Borgogni Tatiana + 3 (2048/00 R.G.);

Rilevato il mancato consenso dei difensori degli imputati all'utilizzazione delle deposizioni testimoniali assunte nel corso dell'istruttoria dibattimentali precedentemente svolta, manifestato all'udienza del 9 febbraio 2006, considerazioni della parziale mutata composizione del Collegio giudicante;

Ritenuto di dover sollevare, di ufficio, eccezione di legittimità costituzionale, in relazione agli artt. 3, 25, 101 e 111, Cost. del combinato disposto degli artt. 511, 514 e 525, comma 2, c.p.p., così come interpretati dalle ss.uu. della Corte di cassazione nella sentenza 15 gennaio-17 febbraio 1999, e, in particolare, nella parte in cui non prevedono che,

nel caso si mutamento totale o parziale del giudicante, le dichiarazioni assunte nella precedente istruzione dibattimentale, quando l'esame del dichiarante possa aver luogo e sia stato richiesto da una delle parti, siano utilizzabili per la decisione mediante semplice lettura, dopo l'applicazione degli artt. 190 e 190-*bis* c.p.p.;

Ritenuta la questione non manifestamente infondata, per le seguenti ragioni:

le ss.uu. della Corte di cassazione hanno, con la sentenza ricordata in epigrafe, affermato il principio che, indispensabile la rinnovazione del dibattimento per evitare la nullità assoluta di cui all'art. 525 c.p.p., la testimonianza raccolta dal giudicante nella sua originaria composizione, sebbene ritualmente trasfusa nei verbali agli atti del fascicolo per il dibattimento, non è utilizzabile per la decisione mediante semplice lettura, quando l'esame del dichiarante possa aver luogo e sia stato (anche solo genericamente) richiesto da una parte;

siffatta interpretazione del combinato disposto degli artt. 511, 514 e 525 c.p.p. appare contrastare con i principi costituzionali stabiliti negli artt. 3, 25, 101, 111, innanzitutto alla luce delle argomentazioni svolte nell'ordinanza del Tribunale di Sala Consilina 15 novembre 2004, pubblicata al n. 18 nella *Gazzetta Ufficiale* del 4 maggio 2005, argomentazioni che, per economia di esposizione, devono essere qui integralmente richiamate;

la suddetta interpretazione, comunque, non appare affatto imposta dalla lettera della norma, poiché la dizione «a meno che l'esame non abbia luogo», con la quale si conclude il capoverso dell'art. 525 c.p.p., non legittima affatto la sola indicazione del caso dell'obiettiva impossibilità della riassunzione (anzi, appare ultronea, in presenza della specifica previsione dell'art. 512) ma consente la considerazione dell'ipotesi in cui, per qualsiasi motivo, (tra cui l'esercizio dei poteri/doveri stabiliti dagli artt. 190 e 190-*bis* c.p.p.) non abbia effettivamente luogo;

non attiene alle modalità di introduzione della prova nel processo, sotto il diverso profilo del diritto al contraddittorio nella sua formazione dibattimentale;

si risolve, invero, nell'esaltazione dell'oralità quale apodittico canone e fonte di legittimità della prova, in un contesto sistematico in cui, per contro, non solo manca alcuna norma che consenta una tale conclusione, ma, addirittura, vi sono plurime, inequivoche e insuperabili indicazioni del carattere solo tendenziale del principio dell'oralità, quali l'incidente probatorio e, soprattutto, il giudizio di appello, in cui il giudice è assolutamente libero di modificare le valutazioni di attendibilità e adeguatezza delle prove orali soltanto dopo la mera lettura delle carte contenute nel fascicolo dibattimentale, laddove si pone come ipotesi del tutto eccezionale la rinnovazione dell'istruttoria);

una conferma della lettura sistematica qui esposta si trova nel nuovo testo dell'art. 190-*bis*, comma 1, sostituito dall'art. 3, legge 1° marzo 2001, n. 63, laddove si prevede che, quando le precedenti dichiarazioni siano state assunte nel contraddittorio con la parte nei cui confronti le dichiarazioni stesse saranno utilizzate, «l'esame è ammesso solo se riguarda fatti o circostanze diversi da quelli oggetto delle precedenti dichiarazioni ovvero se il giudice o taluna delle parti lo ritengono necessario sulla basi di specifiche esigenze»; né tale ultima innovazione, che non è la prima, potrebbe considerarsi quale eccezione a un principio generale di segno opposto: si è, infatti, già osservato che l'art. 525, comma 2, c.p.p. non impone affatto la lettura datagli dalle ss.uu. della Corte di cassazione, mentre sarebbe singolare che le eccezioni riguardassero proprio le situazioni di maggiore potenziale delicatezza sotto il profilo probatorio (i casi *ex* art. 51.3-*bis* c.p.p.; le situazioni di incompatibilità, astensione e ricusazione in relazione all'art. 1, d.l. 23 ottobre 1996, n. 553, conv. in legge 23 dicembre 1996, n. 652; la composizione monocratica o collegiale del giudice, *ex* art. 170, d.lgs. 19 febbraio 1998, in forza del quale «l'inosservanza delle disposizioni sulla composizione collegiale o monocratica del tribunale non determina... l'inutilizzabilità delle prove già acquisite»; l'incompetenza del giudice che ha proceduto, *ex* art. 26 c.p.p., nel quale, in ossequio al principio della conservazione degli atti processuali, si stabilisce il principio secondo cui le prove assunte nanti il giudice incompetente conservano validità e efficacia;).

In definitiva, questi ripetuti interventi legislativi vanno interpretati come indicazione univoca e reiterate dell'oggettiva volontà del legislatore in punto utilizzabilità degli atti acquisiti al processo, nel rispetto delle norme e, in particolare, del contraddittorio, anche nel caso di mutamento della persona fisica del giudicante, in assenza di una precedente norma contraria e in presenza, quindi, di un vuoto normativo in tale materia, non tenuta presente al momento della redazione del codice del 1998.

Sulla scorta delle suddette osservazioni, imporre il riesame del teste, già sentito nel pieno rispetto del contraddittorio, in presenza di una richiesta generica e senza l'indicazione specifica di ragioni da sottoporre al vaglio previsto dagli artt. 190 e 190-*bis* c.p.p., sembra contrastare:

con l'art. 3 Cost., laddove tale riesame obbligato verrebbe escluso per le situazioni di maggiore rischio per la genuinità e terzietà dell'acquisizione delle prove e, invece, imposto in situazioni «fisiologiche» (quale l'occasionale mutamento del giudice per ragioni del tutto estranee alle vicende endoprocessuali), con evidente disparità di trattamento in situazioni identiche;

con gli artt. 25 e 101 Cost., parametri costituzionali che regolano l'esercizio della funzione giurisdizionale consentendo, come già insegnato dai Giudici delle leggi, di enucleare anche l'efficienza del processo (intesa quale necessaria attitudine del sistema processuale a conseguire, attraverso meccanismi normativi idonei allo scopo, l'accertamento dei fatti e delle responsabilità) quale bene costituzionalmente tutelato; nella specie, imporre l'integrale ripetizione di tutte le prove orali già assunte nella massima pienezza del contraddittorio, senza altra ragione che quella, normativamente non prevista e non ricavabile dal sistema processuale penale quale principio generale indefettibile, del garantire l'oralità quale mezzo necessario di conoscenza del giudice, si risolve in una palese gratuita inefficienza, tanto più che tale riesame non comporta l'interruzione o la sospensione dei termini prescrizionali;

con l'art. 111.2 Cost., poiché l'incombente determina un evidente allungamento della durata del processo, senza che alcuna ragione di tutela di beni e interessi, individuali o collettivi, tutelati costituzionalmente o anche solo da legge ordinaria; lo giustifichi: quindi un allungamento dei tempi di ragionevole durata del procedimento, per causa irragionevole, che ha comportato, per tale motivo, numerose pronunce di condanna dell'Italia da parte della Corte di giustizia europea.

Osserva, al riguardo, questo Collegio che la Corte costituzionale ha recentemente statuito, con ordinanza 25 gennaio-9 febbraio 2001, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* suppl. 1ª serie spec. n. 7 del 14 febbraio 2001, che «l'esigenza di garantire la maggior celerità possibile dei processi deve tendere a una durata degli stessi che sia, appunto, "ragionevole", in considerazione anche delle altre tutele costituzionali in materia, in relazione al diritto delle parti di agire e difendersi in giudizio garantito dall'art. 24 Cost.; che il legislatore continua quindi a disporre della più ampia discrezionalità in materia, pur essendo vincolato a scelte che non siano prive di una valida ragione, ora anche sotto il profilo della durata dei processi».

Nella fattispecie, si impone una ripetizione (che determinerebbe la necessità di celebrare diverse udienze) di attività istruttoria, a fronte dell'assenza di qualunque lesione del contraddittorio, dell'assenza di alcuna sostanziale rilevanza sulla valutazione della prova e dell'assenza di una norma ovvero di un principio sistematico che imponga l'oralità quale forma indefettibile di conoscenza della prova.

La questione qui sollevata, oltre che non manifestamente infondata, sulla scorta delle osservazioni sinora svolte, è anche rilevante nel presente processo: l'adesione alla giurisprudenza delle sezioni unite comporterebbe, infatti, l'impossibilità di tener conto delle deposizioni assunte nelle udienze precedenti a quella del 9 febbraio 2006 e, di conseguenza, la totale innovazione dell'istruttoria dibattimentale sino ad allora compiuta, con relativa ingiustificata dilatazione dei tempi di celebrazione del processo.

P. Q. M.

*Solleva di ufficio, in quanto rilevante nel presente procedimento e non manifestamente infondata, in relazione agli artt. 3, 25, 101 e 111 Cost., la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 511, 514 e 525.2 c.p.p., così come interpretati dalle sezioni unite della Corte di cassazione nella sentenza 15 gennaio-17 febbraio 1999 e, in particolare, nella parte in cui non prevedono che, nel caso di mutamento totale o parziale del giudicante, le dichiarazioni assunte nella precedente istruzione dibattimentale, quando l'esame del dichiarante possa avere luogo e sia stato richiesto da una delle parti, siano utlizzabili per la decisione mediante semplice lettura, dopo l'applicazione degli artt. 190 e 190-*bis *c.p.p.;*

Sospende il presente giudizio e ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei ministri, comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica e inviata, unitamente agli atti del procedimento, alla cancelleria della Corte costituzionale.

Genova, addì 9 febbraio 2006

Il Presidente: DELUCCHI

08C0060

N. 11

Ordinanza del 9 febbraio 2006 emessa dal Tribunale di Genova nel procedimento penale a carico di Bignami Giuseppe ed altri

Processo penale - Dibattimento - Rinnovazione per mutamento del giudice persona fisica - Dichiarazioni già assunte nella precedente istruzione dibattimentale - Utilizzabilità per la decisione mediante lettura, dopo l'applicazione degli artt. 190 e 190-*bis* cod. proc. pen., quando l'esame del dichiarante possa aver luogo e sia stato richiesto da una delle parti - Mancata previsione, secondo l'interpretazione delle sezioni unite della Corte di cassazione - Disparità di trattamento di fattispecie identiche - Violazione del principio di non dispersione delle prove - Pregiudizio dell'esercizio della funzione giurisdizionale - Lesione del principio di ragionevole durata del processo.

- Codice di procedura penale, artt. 511, 514 e 525, comma 2.
- Costituzione, artt. 3, 25, 101 e 111.

IL TRIBUNALE

Nel processo penale a carico di Bignami Giuseppe + 10 (1939/03 R.G.);

Rilevato il mancato consenso dei difensori degli imputati all'utilizzazione delle deposizioni testimoniali assunte nel corso dell'istruttoria dibattimentali precedentemente svolta, manifestato all'udienza del 20 ottobre 2005, considerazioni della parziale mutata composizione del Collegio giudicante;

Ritenuto di dover sollevare, di ufficio, eccezione di legittimità costituzionale, in relazione agli artt. 3, 25, 101 e 111, Cost. del combinato disposto degli artt. 511, 514 e 525, comma 2, c.p.p., così come interpretati dalle ss.uu. della Corte di cassazione nella sentenza 15 gennaio-17 febbraio 1999, e, in particolare, nella parte in cui non prevedono che, nel caso si mutamento totale o parziale del giudicante, le dichiarazioni assunte nella precedente istruzione dibattimentale, quando l'esame del dichiarante possa aver luogo e sia stato richiesto da una delle parti, siano utilizzabili per la decisione mediante semplice lettura, dopo l'applicazione degli artt. 190 e 190-*bis* c.p.p.;

Ritenuta la questione non manifestamente infondata, per le seguenti ragioni:

le ss.uu. della Corte di cassazione hanno, con la sentenza ricordata in epigrafe, affermato il principio che, indispensabile la rinnovazione del dibattimento per evitare la nullità assoluta di cui all'art. 525 c.p.p., la testimonianza raccolta dal giudicante nella sua originaria composizione, sebbene ritualmente trasfusa nei verbali agli atti del fascicolo per il dibattimento, non è utilizzabile per la decisione mediante semplice lettura, quando l'esame del dichiarante possa aver luogo e sia stato (anche solo genericamente) richiesto da una parte;

siffatta interpretazione del combinato disposto degli artt. 511, 514 e 525 c.p.p. appare contrastare con i principi costituzionali stabiliti negli artt. 3, 25, 101, 111, innanzitutto alla luce delle argomentazioni svolte nell'ordinanza del Tribunale di Sala Consilina 15 novembre 2004, pubblicata al n. 18 nella *Gazzetta Ufficiale* del 4 maggio 2005, argomentazioni che, per economia di esposizione, devono essere qui integralmente richiamate;

la suddetta interpretazione, comunque, non appare affatto imposta dalla lettera della norma, poiché la dizione «a meno che l'esame non abbia luogo», con la quale si conclude il capoverso dell'art. 525 c.p.p., non legittima affatto la sola indicazione del caso dell'obiettiva impossibilità della riassunzione (anzi, appare ultronea, in presenza della specifica previsione dell'art. 512) ma consente la considerazione dell'ipotesi in cui, per qualsiasi motivo, (tra cui l'esercizio dei poteri/doveri stabiliti dagli artt. 190 e 190-*bis* c.p.p.) non abbia effettivamente luogo;

non attiene alle modalità di introduzione della prova nel processo, sotto il diverso profilo del diritto al contraddittorio nella sua formazione dibattimentale;

si risolve, invero, nell'esaltazione dell'oralità quale apodittico canone e fonte di legittimità della prova, in un contesto sistematico in cui, per contro, non solo manca alcuna norma che consenta una tale conclusione, ma, addirittura, vi sono plurime, inequivoche e insuperabili indicazioni del carattere solo tendenziale del principio dell'oralità, quali l'incidente probatorio e, soprattutto, il giudizio di appello, in cui il giudice è assolutamente libero di modificare le valutazioni di attendibilità e adeguatezza delle prove orali soltanto dopo la mera lettura delle carte contenute nel fascicolo dibattimentale, laddove si pone come ipotesi del tutto eccezionale la rinnovazione dell'istruttoria);

una conferma della lettura sistematica qui esposta si trova nel nuovo testo dell'art. 190-*bis*, comma 1, sostituito dall'art. 3, legge 1° marzo 2001, n. 63, laddove si prevede che, quando le precedenti dichiarazioni siano state assunte nel contraddittorio con la parte nei cui confronti le dichiarazioni stesse saranno utilizzate, «l'esame è ammesso solo se riguarda fatti o circostanze diversi da quelli oggetto delle precedenti dichiarazioni ovvero se il giudice o taluna delle parti lo ritengono necessario sulla basi di specifiche esigenze»; né tale ultima innovazione, che non è la prima, potrebbe considerarsi quale eccezione a un principio generale di segno opposto: si è, infatti, già osservato che l'art. 525, comma 2, c.p.p. non impone affatto la lettura datagli dalle ss.uu. della Corte di cassazione, mentre sarebbe singolare che le eccezioni riguardassero proprio le situazioni di maggiore potenziale delicatezza sotto il profilo probatorio (i casi *ex* art. 51.3-*bis* c.p.p.; le situazioni di incompatibilità, astensione e ricusazione in relazione all'art. 1, d.l. 23 ottobre 1996, n. 553, conv. in legge 23 dicembre 1996, n. 652; la composizione monocratica o collegiale del giudice, *ex* art. 170, d.lgs. 19 febbraio 1998, in forza del quale «l'inosservanza delle disposizioni sulla composizione collegiale o monocratica del tribunale non determina... l'inutilizzabilità delle prove già acquisite»; l'incompetenza del giudice che ha proceduto, *ex* art. 26 c.p.p., nel quale, in ossequio al principio della conservazione degli atti processuali, si stabilisce il principio secondo cui le prove assunte nanti il giudice incompetente conservano validità e efficacia;).

In definitiva, questi ripetuti interventi legislativi vanno interpretati come indicazione univoca e reiterata dell'oggettiva volontà del legislatore in punto utilizzabilità degli atti acquisiti al processo, nel rispetto delle norme e, in particolare, del contraddittorio, anche nel caso di mutamento della persona fisica del giudicante, in assenza di una precedente norma contraria e in presenza, quindi, di un vuoto normativo in tale materia, non tenuta presente al momento della redazione del codice del 1998.

Sulla scorta delle suddette osservazioni, imporre il riesame del teste, già sentito nel pieno rispetto del contraddittorio, in presenza di una richiesta generica e senza l'indicazione specifica di ragioni da sottoporre al vaglio previsto dagli artt. 190 e 190-*bis* c.p.p., sembra contrastare:

con l'art. 3 Cost., laddove tale riesame obbligato verrebbe escluso per le situazioni di maggiore rischio per la genuinità e terzietà dell'acquisizione delle prove e, invece, imposto in situazioni «fisiologiche» (quale l'occasionale mutamento del giudice per ragioni del tutto estranee alle vicende endoprocessuali), con evidente disparità di trattamento in situazioni identiche;

con gli artt. 25 e 101 Cost., parametri costituzionali che regolano l'esercizio della funzione giurisdizionale consentendo, come già insegnato dai Giudici delle leggi, di enucleare anche l'efficienza del processo (intesa quale necessaria attitudine del sistema processuale a conseguire, attraverso meccanismi normativi idonei allo scopo, l'accertamento dei fatti e delle responsabilità) quale bene costituzionalmente tutelato; nella specie, imporre l'integrale ripetizione di tutte le prove orali già assunte nella massima pienezza del contraddittorio, senza altra ragione che quella, normativamente non prevista e non ricavabile dal sistema processuale penale quale principio generale indefettibile, del garantire l'oralità quale mezzo necessario di conoscenza del giudice, si risolve in una palese gratuita inefficienza, tanto più che tale riesame non comporta l'interruzione o la sospensione dei termini prescrizionali;

con l'art. 111.2 Cost., poiché l'incombente determina un evidente allungamento della durata del processo, senza che alcuna ragione di tutela di beni e interessi, individuali o collettivi, tutelati costituzionalmente o anche solo da legge ordinaria; lo giustifichi: quindi un allungamento dei tempi di ragionevole durata del procedimento, per causa irragionevole, che ha comportato, per tale motivo, numerose pronunce di condanna dell'Italia da parte della Corte di giustizia europea.

Osserva, al riguardo, questo Collegio che la Corte costituzionale ha recentemente statuito, con ordinanza 25 gennaio-9 febbraio 2001, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* suppl. 1ª serie spec. n. 7 del 14 febbraio 2001, che «l'esigenza di garantire la maggior celerità possibile dei processi deve tendere a una durata degli stessi che sia, appunto, "ragionevole", in considerazione anche delle altre tutele costituzionali in materia, in relazione al diritto delle parti di agire e difendersi in giudizio garantito dall'art. 24 Cost.; che il legislatore continua quindi a disporre della più ampia discrezionalità in materia, pur essendo vincolato a scelte che non siano prive di una valida ragione, ora anche sotto il profilo della durata dei processi».

Nella fattispecie, si impone una ripetizione (che determinerebbe la necessità di celebrare diverse udienze) di attività istruttoria, a fronte dell'assenza di qualunque lesione del contraddittorio, dell'assenza di alcuna sostanziale rilevanza sulla valutazione della prova e dell'assenza di una norma ovvero di un principio sistematico che imponga l'oralità quale forma indefettibile di conoscenza della prova.

La questione qui sollevata, oltre che non manifestamente infondata, sulla scorta delle osservazioni sinora svolte, è anche rilevante nel presente processo: l'adesione alla giurisprudenza delle sezioni unite comporterebbe, infatti, l'impossibilità di tener conto delle deposizioni assunte nelle udienze precedenti a quella del 20 ottobre 2005 e, di conseguenza,

la totale innovazione dell'istruttoria dibattimentale sino ad allora compiuta, con relativa ingiustificate dilatazione dei tempi di celebrazione del processo.

P. Q. M.

*Solleva di ufficio, in quanto rilevante nel presente procedimento e non manifestamente infondata, in relazione agli artt. 3, 25, 101 e 111 Cost., la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 511, 514 e 525.2 c.p.p., così come interpretati dalle sezioni unite della Corte di cassazione nella sentenza 15 gennaio-17 febbraio 1999 e, in particolare, nella parte in cui non prevedono che, nel caso di mutamento totale o parziale del giudicante, le dichiarazioni assunte nella precedente istruzione dibattimentale, quando l'esame del dichiarante possa avere luogo e sia stato richiesto da una delle parti, siano utlizzabili per la decisione mediante semplice lettura, dopo l'applicazione degli artt. 190 e 190-*bis *c.p.p.;*

Sospende il presente giudizio e ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei ministri, comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica e inviata, unitamente agli atti del procedimento, alla cancelleria della Corte costituzionale.

Genova, addì 9 febbraio 2006

Il Presidente: DELUCCHI

08C0061

N. **12**

Ordinanza del 26 gennaio 2006 emessa dal Tribunale di Genova nel procedimento penale a carico di Tronconi Simona ed altri

Processo penale - Dibattimento - Rinnovazione per mutamento del giudice persona fisica - Dichiarazioni già assunte nella precedente istruzione dibattimentale - Utilizzabilità per la decisione mediante lettura, dopo l'applicazione degli artt. 190 e 190-*bis* cod. proc. pen., quando l'esame del dichiarante possa aver luogo e sia stato richiesto da una delle parti - Mancata previsione, secondo l'interpretazione delle sezioni unite della Corte di cassazione - Disparità di trattamento di fattispecie identiche - Violazione del principio di non dispersione delle prove - Pregiudizio dell'esercizio della funzione giurisdizionale - Lesione del principio di ragionevole durata del processo.

- Codice di procedura penale, artt. 511, 514 e 525, comma 2.
- Costituzione, artt. 3, 25, 101 e 111.

IL TRIBUNALE

Nel processo penale a carico di Tronconi Simona + 4 (3437/01 R.G.);

Rilevato il mancato consenso dei difensori degli imputati all'utilizzazione delle deposizioni testimoniali assunte nel corso dell'istruttoria dibattimentali precedentemente svolta, manifestato all'udienza del 26 gennnaio 2006, considerazioni della parziale mutata composizione del Collegio giudicante;

Ritenuto di dover sollevare, di ufficio, eccezione di legittimità costituzionale, in relazione agli artt. 3, 25, 101 e 111, Cost. del combinato disposto degli artt. 511, 514 e 525, comma 2, c.p.p., così come interpretati dalle ss.uu. della Corte di cassazione nella sentenza 15 gennaio-17 febbraio 1999, e, in particolare, nella parte in cui non prevedono che, nel caso si mutamento totale o parziale del giudicante, le dichiarazioni assunte nella precedente istruzione dibattimentale, quando l'esame del dichiarante possa aver luogo e sia stato richiesto da una delle parti, siano utilizzabili per la decisione mediante semplice lettura, dopo l'applicazione degli artt. 190 e 190-*bis* c.p.p.;

Ritenuta la questione non manifestamente infondata, per le seguenti ragioni:

le ss.uu. della Corte di cassazione hanno, con la sentenza ricordata in epigrafe, affermato il principio che, indispensabile la rinnovazione del dibattimento per evitare la nullità assoluta di cui all'art. 525 c.p.p., la testimonianza raccolta dal giudicante nella sua originaria composizione, sebbene ritualmente trasfusa nei verbali agli atti del fascicolo per il dibattimento, non è utilizzabile per la decisione mediante semplice lettura, quando l'esame del dichiarante possa aver luogo e sia stato (anche solo genericamente) richiesto da una parte;

siffatta interpretazione del combinato disposto degli artt. 511, 514 e 525 c.p.p. appare contrastare con i principi costituzionali stabiliti negli artt. 3, 25, 101, 111, innanzitutto alla luce delle argomentazioni svolte nell'ordinanza del Tribunale di Sala Consilina 15 novembre 2004, pubblicata al n. 18 nella *Gazzetta Ufficiale* del 4 maggio 2005, argomentazioni che, per economia di esposizione, devono essere qui integralmente richiamate;

la suddetta interpretazione, comunque, non appare affatto imposta dalla lettera della norma, poiché la dizione «a meno che l'esame non abbia luogo», con la quale si conclude il capoverso dell'art. 525 c.p.p., non legittima affatto la sola indicazione del caso dell'obiettiva impossibilità della riassunzione (anzi, appare ultronea, in presenza della specifica previsione dell'art. 512) ma consente la considerazione dell'ipotesi in cui, per qualsiasi motivo, (tra cui l'esercizio dei poteri/doveri stabiliti dagli artt. 190 e 190-*bis* c.p.p.) non abbia effettivamente luogo;

non attiene alle modalità di introduzione della prova nel processo, sotto il diverso profilo del diritto al contraddittorio nella sua formazione dibattimentale;

si risolve, invero, nell'esaltazione dell'oralità quale apodittico canone e fonte di legittimità della prova, in un contesto sistematico in cui, per contro, non solo manca alcuna norma che consenta una tale conclusione, ma, addirittura, vi sono plurime, inequivoche e insuperabili indicazioni del carattere solo tendenziale del principio dell'oralità, quali l'incidente probatorio e, soprattutto, il giudizio di appello, in cui il giudice è assolutamente libero di modificare le valutazioni di attendibilità e adeguatezza delle prove orali soltanto dopo la mera lettura delle carte contenute nel fascicolo dibattimentale, laddove si pone come ipotesi del tutto eccezionale la rinnovazione dell'istruttoria);

una conferma della lettura sistematica qui esposta si trova nel nuovo testo dell'art. 190-*bis*, comma 1, sostituito dall'art. 3, legge 1° marzo 2001, n. 63, laddove si prevede che, quando le precedenti dichiarazioni siano state assunte nel contraddittorio con la parte nei cui confronti le dichiarazioni stesse saranno utilizzate, «l'esame è ammesso solo se riguarda fatti o circostanze diversi da quelli oggetto delle precedenti dichiarazioni ovvero se il giudice o taluna delle parti lo ritengono necessario sulla basi di specifiche esigenze»; né tale ultima innovazione, che non è la prima, potrebbe considerarsi quale eccezione a un principio generale di segno opposto: si è, infatti, già osservato che l'art. 525, comma 2, c.p.p. non impone affatto la lettura datagli dalle ss.uu. della Corte di cassazione, mentre sarebbe singolare che le eccezioni riguardassero proprio le situazioni di maggiore potenziale delicatezza sotto il profilo probatorio (i casi *ex* art. 51.3-*bis* c.p.p.; le situazioni di incompatibilità, astensione e ricusazione in relazione all'art. 1, d.l. 23 ottobre 1996, n. 553, conv. in legge 23 dicembre 1996, n. 652; la composizione monocratica o collegiale del giudice, *ex* art. 170, d.lgs. 19 febbraio 1998, in forza del quale «l'inosservanza delle disposizioni sulla composizione collegiale o monocratica del tribunale non determina... l'inutilizzabilità delle prove già acquisite»; l'incompetenza del giudice che ha proceduto, *ex* art. 26 c.p.p., nel quale, in ossequio al principio della conservazione degli atti processuali, si stabilisce il principio secondo cui le prove assunte nanti il giudice incompetente conservano validità e efficacia;).

In definitiva, questi ripetuti interventi legislativi vanno interpretati come indicazione univoca e reiterate dell'oggettiva volontà del legislatore in punto utilizzabilità degli atti acquisiti al processo, nel rispetto delle norme e, in particolare, del contraddittorio, anche nel caso di mutamento della persona fisica del giudicante, in assenza di una precedente norma contraria e in presenza, quindi, di un vuoto normativo in tale materia, non tenuta presente al momento della redazione del codice del 1998.

Sulla scorta delle suddette osservazioni, imporre il riesame del teste, già sentito nel pieno rispetto del contraddittorio, in presenza di una richiesta generica e senza l'indicazione specifica di ragioni da sottoporre al vaglio previsto dagli artt. 190 e 190-*bis* c.p.p., sembra contrastare:

con l'art. 3 Cost., laddove tale riesame obbligato verrebbe escluso per le situazioni di maggiore rischio per la genuinità e terzietà dell'acquisizione delle prove e, invece, imposto in situazioni «fisiologiche» (quale l'occasionale mutamento del giudice per ragioni del tutto estranee alle vicende endoprocessuali), con evidente disparità di trattamento in situazioni identiche;

con gli artt. 25 e 101 Cost., parametri costituzionali che regolano l'esercizio della funzione giurisdizionale consentendo, come già insegnato dai Giudici delle leggi, di enucleare anche l'efficienza del processo (intesa quale necessaria attitudine del sistema processuale a conseguire, attraverso meccanismi normativi idonei allo scopo, l'accertamento dei fatti e delle responsabilità) quale bene costituzionalmente tutelato; nella specie, imporre l'integrale ripetizione di tutte le prove orali già assunte nella massima pienezza del contraddittorio, senza altra ragione che quella,

normativamente non prevista e non ricavabile dal sistema processuale penale quale principio generale indefettibile, del garantire l'oralità quale mezzo necessario di conoscenza del giudice, si risolve in una palese gratuita inefficienza, tanto più che tale riesame non comporta l'interruzione o la sospensione dei termini prescrizionali;

con l'art. 111.2 Cost., poiché l'incombente determina un evidente allungamento della durata del processo, senza che alcuna ragione di tutela di beni e interessi, individuali o collettivi, tutelati costituzionalmente o anche solo da legge ordinaria; lo giustifichi: quindi un allungamento dei tempi di ragionevole durata del procedimento, per causa irragionevole, che ha comportato, per tale motivo, numerose pronunce di condanna dell'Italia da parte della Corte di giustizia europea.

Osserva, al riguardo, questo Collegio che la Corte costituzionale ha recentemente statuito, con ordinanza 25 gennaio-9 febbraio 2001, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* suppl. 1ª serie spec. n. 7 del 14 febbraio 2001, che «l'esigenza di garantire la maggior celerità possibile dei processi deve tendere a una durata degli stessi che sia, appunto, "ragionevole", in considerazione anche delle altre tutele costituzionali in materia, in relazione al diritto delle parti di agire e difendersi in giudizio garantito dall'art. 24 Cost.; che il legislatore continua quindi a disporre della più ampia discrezionalità in materia, pur essendo vincolato a scelte che non siano prive di una valida ragione, ora anche sotto il profilo della durata dei processi».

Nella fattispecie, si impone una ripetizione (che determinerebbe la necessità di celebrare diverse udienze) di attività istruttoria, a fronte dell'assenza di qualunque lesione del contraddittorio, dell'assenza di alcuna sostanziale rilevanza sulla valutazione della prova e dell'assenza di una norma ovvero di un principio sistematico che imponga l'oralità quale forma indefettibile di conoscenza della prova.

La questione qui sollevata, oltre che non manifestamente infondata, sulla scorta delle osservazioni sinora svolte, è anche rilevante nel presente processo: l'adesione alla giurisprudenza delle sezioni unite comporterebbe, infatti, l'impossibilità di tener conto delle deposizioni assunte nelle udienze precedenti a quella del 26 gennaio 2006 e, di conseguenza, la totale innovazione dell'istruttoria dibattimentale sino ad allora compiuta, con relativa ingiustificata dilatazione dei tempi di celebrazione del processo.

P. Q. M.

*Solleva di ufficio, in quanto rilevante nel presente procedimento e non manifestamente infondata, in relazione agli artt. 3, 25, 101 e 111 Cost., la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 511, 514 e 525.2 c.p.p., così come interpretati dalle sezioni unite della Corte di cassazione nella sentenza 15 gennaio-17 febbraio 1999 e, in particolare, nella parte in cui non prevedono che, nel caso di mutamento totale o parziale del giudicante, le dichiarazioni assunte nella precedente istruzione dibattimentale, quando l'esame del dichiarante possa avere luogo e sia stato richiesto da una delle parti, siano utilizzabili per la decisione mediante semplice lettura, dopo l'applicazione degli artt. 190 e 190-*bis *c.p.p.;*

Sospende il presente giudizio e ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei ministri, comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica e inviata, unitamente agli atti del procedimento, alla cancelleria della Corte costituzionale.

Genova, addì 26 gennaio 2006

Il Presidente: DELUCCHI

08C0062

AUGUSTA IANNINI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2008-GUR-007) Roma, 2008 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2008 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 257,04)	- annuale	€ **438,00**
	(di cui spese di spedizione € 128,52)	- semestrale	€ **239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 132,57)	- annuale	€ **309,00**
	(di cui spese di spedizione € 66,28)	- semestrale	€ **167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 383,93)	- annuale	€ **819,00**
	(di cui spese di spedizione € 191,46)	- semestrale	€ **431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 264,45)	- annuale	€ **682,00**
	(di cui spese di spedizione € 132,22)	- semestrale	€ **357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili **Integrando con la somma di € 80,00** il versamento relativo al tipo di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2008.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)	- annuale	€ **295,00**
(di cui spese di spedizione € 73,00)	- semestrale	€ **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)	- annuale	€ **85,00**
(di cui spese di spedizione € 20,60)	- semestrale	€ **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

* 4 5 - 4 1 0 5 0 0 0 8 0 2 0 6 *

€ 4,00